192

ARCHIVIO DI STATO
ROMA
STAT.
192
BIBLIOTECA

192

192

Calvi dell'Umbria

Iv

2.62 396 1

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

Statuto della Terra di Calvi

DISTINTO IN CINQUE LIBRI

Nel Primo de' quali si tratta delli Offiziali e del Governo di detta Terra
Nel Secondo delle Cause Civili
Nel Terzo delle Criminali
Nel Quarto delli Danni dati
Nel Quinto delle Cause Straordinarie

FATTO L'ANNO MDLIII

Comincia la prima parte dello Statuto della Comunità della Terra di Calvi, e primieramente si pone la Rubrica

Libro Primo

Poiché la vera, retta, giusta, e santa giustizia di Dio viene dal Cielo, e pigliò origine dal Dio Creatore del Cielo, e della Terra, non poté l'umano genere passar sotto silenzio che non facesse queste leggi per reprimere li piaceri de' mali sotto de' quali i Popoli giustamente vivono, e rettamente si governano, ed essendo nel Consiglio generale radunato conforme al solito trattato in questo tempo di queste giuste leggi per il p.° Popolo di Calvi: Quattro Statutarî infrascritti per il detto Consiglio eletti, pubblicati, e deputati dissero che s'innovassero queste Leggi nel presente Statuto, li nomi dei quali Statutarî sono, Ser Gio: Francesco Jacobuzî, Ser Mattiangelo Ferrini, Gio: Paolo Poetelli, e Uomini Nobili, e prudenti della Terra di Calvi.

Ma perché tutte le cose siano da incominciarsi nel Nome del Signore, primieramente diciamo ad onore, e riverenza dell' Onnipotente Iddio, e della Beata Vergine sua Madre, e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, e del Beato Pancrazio Governatore, Protettore, e difensore della Comunità di Calvi, ad esaltazione dell' Ill.mo Sig. Lelio de Lelio Orsino de' Ceri perpetuo Signore della detta Terra di Calvi, ed a manutenzione, e buon governo della detta Comunità, nel tempo del Pontificato del Santissimo in Ceri suo Padre Sig. nostro Giulio Papa Terzo, nel tempo ancora del magnifico Sig.r Antonino Bufalo da Sicilia al presente onerando Potestà della Terra di Calvi, ed ancora nel tempo delli spettabili uomini Paolo Maestri, Pietro Francescone, Reverendo Martini, Cifassini, Terrenzio Pier Nocenzio, e Sebastiano Antonio Cola Signori Rettori, e Priori della detta Terra.

Sotto l'anno del Signore 1553 nella dizione decima.

Del Giuramento del Potestà

Capitolo I.°

Primieramente statuimo che il Potestà della Terra di Calvi che sarà per tempo, nel principio del suo Governo, Egli, ed il suo Notaro avanti che comincino il loro Officio ciascuno di loro giuri alli Santi Evangeli di Dio toccato il libro nelle mani del Cancelliere, ovvero Notaro nella Piazza della detta Terra alla presenza dei Sigg.ri Rettori, e Priori di detta Terra di reggere la Terra predetta, e gli Uomini, ed i Distretti in tutto il tempo del suo Governo, legalmente, ed in buona fede levati l'odio, il timore, le preghiere, ed il prezzo, e con tutta l'umana grazia fare, e far che si faccia la giustizia a tutti avanti di lui, ed ai suoi Ufficiali che domandano, ed osservare, e fare che si osservi la giustizia, e tutti li Statuti, gli ordini e le riformazioni dei Consigli della detta Terra fatte, o per l'avvenire da farsi, e tutte queste cose faccino che potranno per la conservazione della detta Terra di Calvi. Giurerà ancora non domandare, nè far che si domandi per sè, e per altro in niun modo nel Consiglio che a sè, od altro de' suoi Offiziali si dia, o si conceda in alcun modo arbitrio oltre la forma del presente Statuto, e non sostituisca in suo luogo, o di alcun offiziale nell'officio della detta Terra alcun Calvese in

alcun tempo, o per alcuna causa, e non domandi che a sè, nè ad alcuno dei suoi Offiziali si dia, o si conceda dei beni della detta Comunità, e che non domandi, nè faccia che si domandi la riferma in detto Officio di Potestà, e tutte le altre, e singule cose fare, ed operare legalmente, e con buona fede senza alcuna fraude, e se contra alle predette, o alcuna delle predette cose il detto Potestà, o i suoi Ufficiali avranno fatto qualche cosa, o avranno tentato di fare, il detto Potestà sia tenuto pagare per qualsivoglia volta di ducati di Carlini del suo Salario da applicarsi per la metà alla Camera dell' Illmo Sig.e Lelio, e l' altra metà sia della Comunità della detta Terra di Calvi; e niente dimeno, se contro le predette cose, o alcuna delle predette sarà fatto l' Officio del detto Potestà, e del suo Officiale non vaglia, nè tenga, e chiunque avrà arringato, od avrà detto contro le predette cose, o alcuna delle predette, paghi per pena, ed a bando Cinquanta Carlini, la metà delli quali sia del predetto Illmo Sig. Lelio, e l' altra metà sia della detta Comunità, sopra le qui tutte, e singole cose, il Potestà che in quel tempo sarà contra tali delinquenti dovrà procedere per via, e modo inquisizione sotto pena di Cinquanta Carlini del suo salario e quasi capitolo si bandisca una volta il Mese, e che il Sindaco della Comunità che sarà in quel tempo, così, e talmente procuri che di tale pena non atto di nullità, ma esecuzione si faccia sotto pena del doppio

di detta pena da togliersegli di fatto.

Che il Potestà, e li suoi Offiziali non possino acquistare alcuna cosa di Proprio in detta Terra.

Capitolo 2.°

Similmente statuimo, ed ordiniamo, che il Potestà della Terra di Calvi, nè l'Officiali di lui, per sè, o per altro in nessun modo acquisti alcuna cosa di proprio in detta Terra, o nel suo distretto, e Territorio, nè riceva alcun Calvese per vassallo, e se acquistasse, o facesse che si acquistasse lui, o alcuno di essi, sia di niun valore, e tenga nell'istesso jus, e deposito di essi, e ciascuno di essi dell'Offizio di Sindaco nella detta Terra di Calvi, e della detta Comunità per sè alla Comunità, ed alle speciali persone per sè recipiente, debbano far quietanza finale, e generale recusa del loro salario, che al detto Comune, e speciali persone della detta Terra possino dire, e domandare per qualsivoglia ragione, o causa.

Che il Potestà non debba pigliare alcuna accusa nel giorno di Domenica

Capitolo 3.°

Di più che il Potestà, e suoi Ufficiali, o alcuno di essi nel santo giorno di Domenica non possino pigliare alcuna accusa da alcuno, eccetto de guastazioni d'alberi domestici, e de sangue, dè quali possi pigliare ogni giorno.

Che il Potestà sia tenuto dare sentenze ciaschedun Mese nelle cose Criminali

Capitolo 4.°

Di più che il Potestà, e i suoi Ufficiali siano tenuti, e debbano finire le questioni, e le cause avanti di loro tanto Civili, quanto Criminali ciaschedun Mese nel Consiglio della detta Terra, ed esequir le sentenze se da loro non si sarà appellato aggiunto questo che portando colle sentenze nelle cose Criminali condannazione ovvero assoluzione contro quelli, contro chi gli si sarà processato si portino in detto termine, e se il Potestà sarà negligente nelle suddette cose, che allora si punisca con la pena di 35 Carlini, e niente di meno sia tenuto

spedire li detti processi; aggiungendo che se il detto Potestà che sarà in quel tempo non avrà fatto esecuzione fra quindici giorni dal giorno della sentenza, o condannazione nelle cose Criminali contro quelli che saranno comparsi, ed all'inquisizione accusazione e denunciazione avranno rispetto di modo che alle mani del Camerlengo della Comunità non sarà arrivato, e si sarà fermato all'istesso Potestà sia tenuto alla doppia pena dell'istessa condannazione, e se per la cattura avrà fatto esecuzione di pegni, allora vogliamo che li detti pegni sieno di doppio valore della quantità dell'istessa condannazione sotto detta pena, e che il Sindaco della Comunità sia tenuto, e debba nel tempo del sindacato del Potestà predetto negligente in detta esecuzione, in detta condannazione, l'istesso Potestà in detta pena far condannare, e contra esso, o essi far che si facci l'esecuzione, sotto pena di 25. Carlini da applicarsi alla Comunità sopradescritta.

Capitolo 5.°

Che il Potestà, e i suoi Offiziali debbano mettere le scritture nel Libro della Comunità

Statuimo che il Potestà, e suoi Offiziali, che ora sono, e saranno sono pene di 20 Carlini per ciaschedun di loro deb=

bano tutte le scritture che occorreranno nell' Officio del detto Potestà della detta Terra, tanto in Civili, come in Criminali tanto della Comunità, tanto di particolari persone scrivere e registrare, ovvero far registrare negli Atti della detta Comunità senza alcun salario, o mercede; aggiungendo di più che il P.tà della detta C.tà non possa né debba da alcuna particolar persona pigliare cosa alcuna delle prime scritture sotto pena predetta, non ostante che si faccia il contrario da qualche Statuto, o consuetudine, e se qualcuno volesse copiare quelle scritture, o far copiare, possa farlo, e sia lecito a chiunque vuole, eccetto che nei testimoni prodotti alla difesa non pubblicati, e ciascuno Officiale sia tenuto subito senza dilazione alcuna mostrare i Libri, ed Estratti dalla Comunità a quelli che ne vorranno la copia, purché fuori della Cancelleria di Calvi, ovvero Palazzo della Comunità non porti i detti Libri estratti; o se il predetto Podestà, o alcun altro Offiziale sarà stato negligente nelle cose predette, o in alcuno che domandi, o che vogli la Copia nella sua curia sia svanita la causa, e contro quello non possa dar sentenza di questa causa, e finché la copia predetta sarà stata a lui consegnata si ritardi il processo conforme conviene; ed il medesimo diciamo degl' Istromenti, ed Atti, che si producessero nella Curia della detta Terra. Aggiunto questo che il Potestà, e suoi Offiziali sotto pena predetta non possino, né voglino alcuna copia della Comunità senza

licenza delli Pretori mostrare ad alcuna persona che lo domandi, volendo che il Potestà che era, e o che sarà deputato a simili cose abbia, e debba avere per la cessazione di ciascuna sentenza sino alla quantità di 10. Carlini un bajocco, e non possa domandare di più, e sopra dieci Carlini abbia, e debba avere di qualsivoglia quantità sia il processo o la sentenza due bajocchi, e da vantaggio non possa domandare, e se contra le predette cose, o alcuna delle predette avrà avuta presunzione di fare, o attentare incorra alla contrafacendo nella pena di 25 Carlini da applicarsi alla detta Comunità, e questo capitolo non si possa nè levare, nè annullare, aggiungendo che dalle dette prime scritture al detto Potestà, o Officiale sia lecito ripigliare dalla parte che domanda la copia delle scritture per ciascheduna carta di un foglio senza denari, purchè non possa sforzare alcuno a pigliare le copie predette di sua voglia, e che il Sindaco della Comunità che sarà per tempo, o Cancelliere sia tenuto contro le predette con il vincolo del giuramento far che si facci l'esecuzione.

Capitolo 6°

Che il Potestà sia tenuto far dare tutte quelle cose da esigersi per lui dal suo Officio al Cammerlengo della Comunità.

Di più che il Potestà, e suoi Ufficiali siano tenuti sotto

pena di 25 Carlini a far dare al Camerlengo tutte le cose da esigersi per lui, e suoi Ufficiali tanto delle condannazioni, e bandi Criminali, danni dati, e straordinarî fatti, e da farsi quanto di qualsivoglia altra esazione, o esecuzione in detta Terra, e suo Territorio, e non facciano arrivare alle mani del Potestà, e suoi Ufficiali qualche cosa oltre la loro stabilita mercede, che per le mani del Camerlengo della detta Comunità di maniera che apparisca nei libri della Comunità ed entrata, ed uscita del detto Camerlengo della Comunità, e che i detti Potestà, e suoi Ufficiali non possino domandare oltre il loro salario alcuna cosa dei beni della Comunità, se non quanto per Statuto gli si concedesse.

Capitolo 7°

Che il Potestà debba avere due scrigni per conservare le cose della Comunità

E' cosa giusta che gli arnesi e scritture della detta Comunità si conservino sani, perciò statuimo che nella Terra di Calvi siano per l'istessa Comunità due scrigni, in uno dei quali siano tutti gli atti, e libri della Comunità, il qual scrigno sia appresso il Sindaco della Comunità, e che il Sindaco stesso che allora sarà nel principio del suo officio debba pigliare tutti questi libri, Protocolli, Istromenti, Carte per

inventario scritto per mano di Notaro della Comunità che scriva gli Atti Civili; la Copia del quale inventario una debba essere appresso il Camerlengo, l'altra appresso l'istesso Sindaco, e finito l'Offizio del Sindaco sia tenuto restituire al successore dell'Offizio del Sindacato intiere, ed illese, e non deteriorate secondo che a lui saranno state per inventario assegnate, e se qualche cosa mancasse, il Podestà che allora sarà, sia tenuto di fatto forzare il detto Sindaco passato, ed esso non rilasciare per qualsivoglia ragione, o causa sin tanto che l'istessa Comunità sarà intieramente del suo danno, ed interesse sotto pena di Cento Carlini: Vogliamo di più che il detto scrigno debba avere tre serrature delle quali una Chiave debba essere appresso i Rettori che allora saranno, l'altra appresso l'istesso Sindaco, l'altra appresso il Camerlengo, e siano diverse serrature, e che nei libri della Comunità debbano registrarsi li esami delle accuse, e delle inquisizioni tanto dei danni dati, quanto di qualsivoglia altre accuse sotto pena di 25 Carlini da pigliarsi senza diminuzione.

Capitolo 8.°

Che la copia di tutte le condannazioni di qualsivoglia materia arrivi alle mani del Sindaco, o del Cancelliere della Comunità.

Per impedire ogni iniquità degli uomini statuimo, ed

ordiniamo che il Potestà, e suoi Ufficiali nel tempo da darsi le sentenze debbano dare la copia delle dette sentenze al Cancelliere della Comunità sotto pena di 25 Carlini; la qual Copia debba ascoltarsi con l'originale dal Cancelliere: quando le sentenze si leggono dagli Ufficiali secondo la forma delli Statuti, e detta Copia debba rimanere appresso il Cancelliere, e che dette Copie contengono li nomi dell'accusato, e dell'effetti e q.^{ta} della condannazione.

Capitolo 9°

Che il Potestà faccia arrivare tutti li pegni alle mani del Camerlengo della Comunità

Statuimo, ed ordiniamo, che il Potestà, ed Ufficiali che saranno in quel tempo nell'Officio sotto pena di 27 Carlini sieno tenuti tutti e singoli, pegni tanto quelli che si piglieranno da qualche Calvese, o forestiere, tanto ad istanza della Comunità, tanto ad istanza di particolari persone asse gnare al Camerlengo della Comunità della Terra di Calvi, ed al medesimo dichiarino di chi sono, e ad istanza di chi siano presi li pegni; e per quanta quantità: fra dieci giorni computato il giorno dell'accettazione sotto detta pena statuendo di più che il detto Camerlengo, o successore debba ritenere

nell'officio i detti pegni fra due Mesi senza alcuna innova=
zione, e passati i detti due Mesi sia tenuto notificare al pa=
drone dei pegni che riscuota i suoi pegni fra due giorni, e non
riscuotendoli sieno tenuti nulli.

Capitolo 10.°

Che il Cancelliere della Comunità sia tenuto esigere tutte le ragioni della Comunità

Di più che il Sindaco, o Cancelliere sotto pena di 25 Carlini debba, e sia tenuto per la Com.^{tà} tutte le ragioni, Azioni, e beni della Comunità dal Podestà ed Offiziali, Cam.° e da tutti gli altri che hanno beni della detta Comunità, e quelli scriva nel libro dell'entrata della Com.^{tà} e delle entrate, e uscite, e di tutte le spese che farà, o avrà fatte per detta Comunità, aggiungendo a questo Capitolo che il Cam.° della Com.^{tà} non possa spendere più di un bajocco se non sarà materia nella quale per brevità di tempo, e per grandissima opportunità dei detti Prettori, e del Consiglio non ne sarà potuta aver copia.

Capitolo 11.°

Che il Comune di Calvi abbia un Ceppo chiuso nel quale debbano mettersi li straordinarî, ed i capi di ciascuna Casa nel Palazzo della Residenza del Potestà

Perchè non si suole avere la copia del Cancelliere, del Sindaco nè per minima cosa si può fare il conto, statuimo, ed ordiniamo che si faccia per i Rettori della Terra di Calvi un Ceppo cavato affisso in Sala del maggior Palazzo della Comunità, appresso il banco delle cose Civili; qual ceppo sia chiuso impiastrato di ferro con due serrature, e chiavi diverse, una delle chiavi sia appresso li Rettori, l'altra appresso il Camerlengo della Comunità, nel quale debbano mettere tutti i capi che vengono alla detta Comunità: secondo la forma delli Statuti nostri, e ancora tutti e singoli denari che vanno alla Comunità: dalla forma dei Statuti delle custodie non fatte, e da altre cose straordinarie de fontane, e de simili denari pervenienti dalla forma dei statuti, ovvero per via straordinaria. I quali denari arrivando in detto Comune possino spendersi ad arbitrio dei Sigg. Rettori in utilità della Comunità, e che di detti denari pervenienti nel ceppo si ritenga il conto per il Potestà delle cose Civili della Comunità, o Cancelliere, o Sindaco.

Capitolo 12.°

Del Giuramento dei Consiglieri, e dei Rettori della Terra di Calvi, e Comunità

Di più che i Consiglieri, e Rettori della detta Terra siano tenuti giurare, arringare, e proporre quello che a loro parerà meglio per lo stato del detto Comune, e Terra di Calvi levati l'odio, l'Amore, ed il Timore.

Capitolo 13.°

Che nessun Servitore del Potestà possa avere Officio

Di più che nessun Servitore possa avere alcun Officio in Calvi, aggiungiamo che i predetti Servitori non possino fare alcuna accusa d'alcun negozio, e se sarà fatta non vaglia, nè tenga in nessun modo. Che il Potestà, e suoi Offiziali si sindichino dalli Rettori della Terra.

Capitolo 14.°

Statuimo, ed ordiniamo che circa al fine dell'offizio di ciaschedun Potestà per otto giorni avanti li Rettori che saranno in quel tempo abbiano da ricercare, e vedere li Libri, e gli Atti della Comunità fatti nel tempo del detto Governo, e tutti li Processi tanto Civili, come criminali nei quali le pene, e i bandi fussero pagati, e se si sarà trovato fusse stato ingannato, o defraudato in alcuno al detto Comune quello si faccia restituire al detto Potestà e suoi Offiziali, e li stessi Rettori giurino di fare queste cose in buona fede, e mandare in esecuzione, aggiungiamo di più a questo Capitolo che li predetti Rettori sieno tenuti, possino, e debbano sindacare il Potestà, e l'Officiali fra tre giorni, dopo la deposizione del loro officio, e condannare, e assolvere delle cose fatte per lui, e suoi Ufficiali, e dove si ricercasse il condannare si condannasse, e dove l'assolvere si assolvesse, i quali Rettori nel detto giorno, o la maggior parte di essi sieno tenuti eleggere un Potestà esperto di Calvi il quale scriva il detto sindacato per prezzo di dodici Carlini, e non più. I quali Rettori per il sindacato predetto, abbiano ciascun di loro per salario quattro baioni, e tutte queste cose possino fare che appartengono al sindaco di ciascun officio in qualsisia giorno.

Capitolo 15.°

Che il Sigillo sia appresso i Camerlenghi della Comunità.

Di più che il Sigillo della Comunità sia per conservarsi appresso li Camerlenghi della Com.ta della Terra di Calvi, e non appresso d'altra persona.

Capitolo 16.°

Che il Potestà, ed Officiali nel tempo del loro Sindacato diano sicurtà di stare alla Legge, e di pagare.

Statuimo, ed ordiniamo, che il Potestà ed Officiali nel tempo del loro Sindacato, mentre rispondono alle inquisizioni generali diano, e prestino tre sicurtà, e non più, i beni di ciascheduno dei quali siano di valore 100 ducati d'oro, ed alle cose predette si sforzino per li Rettori, e Sindaco della Comunità sotto pena di 15 Carlini dei quali non possa farsi remissione sotto pena predetta, nè arringherà sotto pena di 25 Carlini a ciascuno che avrà arringato, e al Sindaco che permetterà che vadino impuniti questi tali che contrafanno.

Capitolo 17.°

Che il Balivo giuri la salvezza

Di più che il Potestà, e suoi Officiali siano tenuti far giurare al Balivo la salvezza, e custodia delle vigne, dell'oliveti, e degli altri frutti, e cose delle quali giovano alli altri Calvesi; come si contiene nel Capitolo della Custodia, aggiungendo di più che il Potestà e S.ri non possino dar licenza ai loro familiari e Balio di cogliere dell'olivi, dei frutti, sotto pena di 20 bajocchi per qualsivoglia volta che sarà da essi contrafatto del loro salario da applicarsi alla detta Comunità.

Capitolo 18.°

Che si rinnuovino i Capi dieci

Statuimo ancora che tutti, e singoli capi dieci si rinnovino per dodici uomini buoni da eleggersi per Consiglio della detta Terra di Calvi nel primo Mese del Governo del Potestà della detta Terra, e questo si faccia ai più vicini dei detti capi dieci, che aggiunghino ai detti capi dieci, e tutti i primati i quali non avranno conosciuto non essere ascritti nel libro dei fochi, acciò paghino i dazi come l'altri Calvesi; e che sieno più prossimi vicini, che pro-

vino che in una, e medesima Casa stieno, e comunemente facino vita, e che siano comune.

Capitolo 19.°

Dell'osservazione delli presenti Statuti

Di più statuimo, che il Potestà, e suoi Officiali siano tenuti mediante il giuramento osservare tutti li Statuti della Comunità, e fare osservare parola per parola, Capitolo per Capitolo, e contro l'istesso Statuto, o alcun capo dell'istesso Statuto possa accadere alcun danno, o pericolo al detto Comune, e se altrimenti faranno essi, o altra reformazione, e processo che sarà stato fatto sopra questi sia nullo, e siano tenuti al giuramento, e debbano contro il medesimo Potestà, e suoi Offiziali quante volte presumerà di fare esso, o alcuno di loro contradire senza pena di legge, protestare, ed opponersi alla resistenza dei predetti, che non si faccia niente delle predette cose, nè si possi fare, e se il Potestà, e suoi Officiali fatta la protesta procederanno avanti, non vaglia, e lui, e suoi Officiali perdano del loro salario per qualsivoglia volta 25 Carlini, i quali il Camerlengo della Comunità debba ritenersi del loro salario, e se il detto Camerlengo contraffarà nelle predette cose sia tenuto pagare alla Comunità la detta somma del suo proprio, ed i detti Rettori siano tenuti esigere la detta somma per la Comunità,

e se i detti Rettori saranno negligenti circa alle predette cose in eseguire detta pena, essi, e ciascuno di loro per qualsivoglia incorrano nella pena di 25 Carlini da applicarsi alla Comunità di Calvi, e questo Capitolo sia preciso, e non si possa levare nè per Consiglio, nè per

Capitolo 20.°

Che il Balivo sia tenuto remundare le Fontane

Di più che il Balivo che sia tenuto remundare, e cavar le Fontane nel mese di Marzo, Giugno, Luglio, e Agosto, cioè le fontane di Mugnano, della Valle, e Canale conforme meglio conoscerà, e si potrà fare da ogni bruttezza, e sozzura, e debba avere per ciascuna di dette fontane sei denari, e se il detto Balivo nelle predette cose sarà negligente sia punito per qualsivoglia volta in due boloni, la qual pena di fatto si toglierà. Riempite le predette fontane sintanto che saranno piene niuna persona levi acqua, e chi contradirà sia punito in due boloni, e a ciascuno sia lecito accusare e denunciare al Podestà, esistente nell'officio, uomini, e femmine che sporcheranno le dette fontane, e debba avere la terza parte della suddetta pena, e sia tenuto secreto, e l'altre parti siano della Comunità di Calvi.

Capitolo 21.°

Dell'Officio del Balivo della Comunità di Calvi.

Di più statuimo, che il Balio sia uno nella curia della detta Terra, e il suo officio duri un anno solamente, ed ogni anno si rinnovi, o si confermi nell'officio, se parerà al detto Consiglio, ed abbia per salario quanto piacerà al Consiglio; ed il predetto Balivo abbia un cappuccio rosso coll'arma della Comunità, e questo debba portare continuamente in capo, e se sarà trovato che non lo porti per qualsivoglia volta sia punito in due boloni, e s'applichino alla Comunità di Calvi; aggiungendo a questo Capitolo che il Potestà sia tenuto nel primo Mese del suo governo far comperare una trombetta con la quale il Balivo preconizzi come sarà di bisogno alle spese della Comunità. Il qual Balivo sia tenuto a richiesta di ciascheduno chiedente citare ciascheduna persona, stare ed obbedire ai comandamenti dei Sigg. Rettori del Potestà, e del Sindaco della Comunità sotto pena della privazione dell'Officio, e della citazione si creda alla relazione senza altro giuramento. Volendo di più che il Balivo suddetto che sarà in quel tempo sia tenuto scopare, e a sue spese fare scopare la piazza della Com.tà una volta il Mese, e nelle vigilie di queste feste, cioè della Natività del Signore, di Pasqua di Resurrezione, nella vigilia del Beato

S. Pancrazio nostro Protettore nel C.° Bertini; nell'Ascenzione e Pentecoste, e nella festa di S. Maria di Agosto, e che il Potestà che sarà allora sia tenuto delle predette cose fare esecuzione sotto pena doppia, ed abbia la prima parte della pena nella quale incorrerà il Balivo.

Capitolo 22.°

Che il Potestà sia tenuto fare eseguire tutte le cose della Comunità a requisizione del Sindaco.

Perchè indarno sarebbe il far leggi, ed ordini se non fusse perchè si mandasse in esecuzione. Statuimo che il Potestà sia tenuto fare esecuzione di ciaschedun colletta, condannati, estratti dei custodi dei danni dati, e generalmente di tutte quelle che dal Cancelliere della Comunità sarà richiesto, e queste esecuzioni, e pene fare assegnare al Camerlengo della Comunità, secondo li statuti; e se il Potestà sarà negligente nelle predette cose, che il Sindaco della Comunità sia tenuto far mettere a suo salario tanto, quanto piglia quello, che sarà negligente in eseguire tante a quelli che pagheranno malamente i dazi antichi, questi imposti in tempo del suo officio, ed a tutte le altre cose spettanti alla Comunità alla pena di 25 Carlini da pigliarsi dall'istesso Sindaco, se sarà stato negligente nell'istesse cose.

Capitolo 23.°

Del modo, ed ordine da osservarsi nelle esanzioni condannate tanto dei mali straordinarî, quanto dei danni dati, ed' altre diverse cose

Di più statuimo che i fatti della Comunità sempre appariscano chiari, che il Potestà che allora sarà, o il suo Officiale sia tenuto, e debba esequire qualsivoglia sorta di pene, far la bolletta a quello che dovrà pagare la pena al detto Camerlengo della Comunità contenente il nome dell'istesso condannato, o la quantità che dovrà pagare, e la causa per la quale dovrà pagare, la qual bolletta registrata si sottoscriva dal detto Cursore, e che si debba consegnare dal Potestà, o suo Officiale al quale spetterà, e nel tempo del loro Sindacato si riveda dalli Sindaci della Comunità deputati a sindacare l'istesso Officiale, e primieramente l'istesso Potestà.

Capitolo 24.°

Che per il Cancelliere della Comunità si faccia un libro grande, nel quale si scrivino tutti i debitori della Com.tà

Statuimo ancora che il Camerlengo della Comunità scriva in libro, o specchio della Comunità in fine dell'Officio di ciaschedun

Camerlengo, e debba estrarre dai libri della Comunità tutti quelli che pagano malamente il dazio, o sussidio, imposte, ed affitti nel tempo del Camerlengato di ciaschedun Comunità, e si faccia menzione in che forma sarà imposto nel tempo del Potestà, e dei Sigg.ri Rettori. Aggiungendo che in detto specchio in qualche quinterno separato, il Cancelliere sia tenuto scrivere tutti l'uomini assegnati come mali pagatori per il Camerlengo della Comunità in tutti due i Mesi dopo che saranno estratti dal Bussolo, e quali dazî, o sussidî s'imponessero nel tempo del d.o Camerlengo, e come saranno stati imposti nel tempo del Potestà, e dei Sigg.ri Rettori, e tutti questi libri delli detti Camerlenghi che saranno stati nel tempo del Cancelliere, sia tenuto ciascun Cancelliere, e Sindaco che sarà in quel tempo legare assieme in un libro, e bene conservare con l'altri libri della Comunità, e se il detto Cancelliere sarà negligente nelle sopradette incorra nella pena di 10 Carlini da applicarsi alla Comunità di Calvi, e si registrino tutte le condannazioni di quelli che per qualsivoglia ragione, o causa nel tempo del detto Camerlengo saranno stati trovati, che non saranno pagati.

Capitolo 25.°

Che le partite si facino alle Bussole e alla Ballotta

Di più che le partite tutte, e riformazioni dei Consigli si facino alle Bussole, e alla pallotte, e se altrimenti si facesse non

voglino, nè tengano, e le predette bussole debbano esser due una bianca, e l'altra rossa, nelle quali i Consiglieri sieno tenuti mettere, mentre si fanno le partite, tutte due le mani chiuse di modo che da nessuno possa vedersi, e nella bussola bianca si metta del sì, e nella rossa del nò, e dove si troverà la maggior parte delle pallotte, quello si abbia per ottenuto, e riformato, aggiungendo che la partita, e le reformazioni sempre si mettono dal Cancelliere della Comunità distintamente, e separatamente sopra qualsivoglia detto che sarà stato arringato del Consiglio per li Consiglieri diversamente.

Capitolo 26.°

Che il Potestà tenga suo un Uomo esperto, e del salario da darsi

Statuimo, ed ordiniamo che il Potestà che sarà in quel tempo debba aver seco in detto Officio nel tempo del suo Governo un Uomo esperto, e debba venire al detto Officio, e governo col detto uomo un giorno avanti, e principio del suo governo, e debba avere per suo salario, e del detto Uomo per sei Mesi solamente 15 scudi a ragione di 10 giuli per scudo, e da vantaggio non possa domandare, i quali riceva dalla detta Comunità di Calvi in tre volte, e l'ultima volta non li possa pigliare sintanto non sarà sindacato dalli Rettori e Sindaci deputati per detta Comunità di Calvi assoluto o condannato.

Aggiungiamo a questo Capitolo che non possi aver suo alcun Officiale che sarà stato in detta Terra di Calvi da due anni in qui, e se contra le predette cose avrà fatto, l'officio di ciascheduno di loro non vaglia, nè tenga, ed incorrano nella pena di 10 ducati di Carlini, la qual pena debba ritenere la Camera del detto Comune del loro Salario, e questo Capitolo sia preciso, e non si possa levare nè per Consiglio, nè per cerna.

Capitolo 27°

Della quantità che il Consiglio può spendere

Statuimo ancora che della deliberazione del Consiglio della Terra di Calvi non possino farsi alcune spese che passino la somma di 25 Carlini, e se il Camerlengo avrà pagato da vantaggio, spenda, e paghi del suo proprio, e se occorrerà che si facci spesa oltre li 25 Carlini allora si faccia tanto, quanto per cerna sarà deliberato, e se altrimenti si facesse di fatto non vaglia.

Capitolo 28°

Che non si dia arbitrio al Potestà

Di più che il Potestà, e suoi Ufficiali saranno in quel

tempo nella detta Terra di Calvi non possano domandare al detto Comune che li si conceda alcun arbitrio, e se qualcuno, o per sé, o per suoi Ufficiali lo domandasse incorrano nella pena di 100 Carlini da applicarsi alla Comunità di Calvi, e che il Potestà che sarà a richiesta di ciascheduno che domanda, proceda e condanni, se sarà provato, ed abbia la terza parte, e due parti sieno della Comunità la qual pena di fatto si pigli senza proclamazione di sentenza.

Capitolo 29°

Che il Potestà, Officiali, e Servitori non debbano allontanarsi da Calvi

Di più statuimo che il Potestà, Officiali, e servitori, che saranno in quel tempo debbano stare continuamente nel tempo del suo governo in detta Terra, e da quella non partirsi, e se saranno partiti da detta Terra, e suo distretto senza licenza, se sarà il Potestà paghi per pena per qualsivoglia giorno sedici boloni da prendersi dal suo salario, se saranno l'Officiali, e servi otto boloni per qualsivoglia absentazione, o giorno che sarà lontano, il Sindaco della Comunità che sarà in quel tempo sia tenuto con legame di giuramento, e con pena doppia ritenere e denotare nel suo libro il giorno dell'assenza, e del ritorno, e nel fine dell'Officio del Potestà assegnarlo alli Sindaci. La qual pena il Camerlengo

della Comunità debba ritenere dal suo salario nel tempo del Sindacato, e se il Camerlengo sarà stato negligente nelle sopradette cose perda del suo proprio, e quando si dasse la licenza a detto Potestà, suoi Ufficiali, non possa stendersi solamente per sei giorni, e se alcuno arringherà contro questo Capitolo, il suo detto non vaglia, e paghi per pena alla Comunità di Calvi 25 Carlini, non ostante qualsivoglia capitolo, e ciascuno possa accusare i contrafacenti, e l'accusatore abbia la terza parte della pena.

Capitolo 30.°

Che il Potestà sia tenuto custodir bene le Carceri ed i Carcerati

Statuimo ancora che il Potestà che sarà in quel tempo sia tenuto, e debba custodir bene tutti quelli che entreranno nella Carcere della Comunità per qualche delitto, o misfatto, o in qualsivoglia modo, e non debba cavare alcuno raccomandato per debito, e se contradirà alle cose predette, paghi otto bajocchi per giorno del suo salario da darsi al Camerlengo della Comunità che li piglia per l'istesso Comune.

Capitolo 31.°

Che il Potestà debba esequire le sentenze

Di più statuimo, ed ordiniamo che il Potestà, e suoi Ufficiali

debbano eseguire tutte le sentenze le quali averanno portate sopra qualsivoglia misfatto, di modo che nessuno rimanga senza la sua esecuzione se non per difetto di facoltà, e fuga del condannato. Di più si eseguiscano tutte le sentenze, e le condanne date dal Potestà, delle quali non sarà fatta esecuzione, se non fosse cassata qualche sentenza giuridicamente con l'autorità del Consiglio generale, e se il Potestà sarà stato negligente incorra nella pena di 100 Carlini mentre non sarà stato appellato, e si applichino al Comune di Calvi, e di questo si sindachi nel fine del suo officio.

Capitolo 32°

Che il Camerlengo sia tenuto avere la Libbra di ferro comune

Di più che il Camerlengo della Comunità della detta Terra sia tenuto, e debba avere appresso di sé a spese del detto Comune due libbre di ferro divise, od aggiuntate, ed assettate alla libbra dei Macellari di Narni, e ciascun Macellaro vendendo carne con le dette libbre, e pesi, debba pesare con la stadera legalmente, e fedelmente; e le dette libbre siano sigillate con il sigillo della Comunità di Calvi. E questo il Potestà faccia che si facci nel prossimo Mese del suo governo. Ma se alcun Macellaro contrafarà, paghi per qualsivoglia volta otto bajocchi. E li detti Macellari vendendo carne in detta Terra, e suo distretto siano tenuti fare aggiustare le loro lib-

bre, e bilancie, e tutti li pesi nel prossimo mese di ciascun Potestà sotto la detta pena.

Capitolo 33°

Che il Potestà sia tenuto dare Consiglio

Di più statuimo, ed ordiniamo che il Potestà della detta Terra di Calci che in questo tempo sarà sia tenuto a ciascun Calcese che si sentirà gravato da alcun peso a lui apportato dall'istesso Potestà, e suo Officia=le, se questo Calcese avrà domandato, o a loro per lui il Consiglio di un savio avanti che il detto Potestà, o Officiale dia la sentenza a quel che domanda le spese. E se le parti non saranno d'accordo, che li Rettori della detta Terra debbano, e possano eleggere un Consultore, e savio. E quello che sarà eletto dalli Rettori voglia, e si mandi in esecuzione. E se il Potestà della detta Ter=ra sarà stato negligente nelle cose predette, la sentenza che si darà dal detto Ufficiale, o Potestà contro il sopradetto che chiede consiglio, non voglia, nè tenga.

Capitolo 34°

Che non si possa far Consiglio senza volontà delli Rettori

Di più statuimo ed ordiniamo che per utile della Comunità della detta Terra non si possa fare niuna proposta nel Consiglio,

senza la presenza, o volontà dell' Illmi Rettori della detta Terra almeno di tre, che debbano almeno stare, e acconsentire alla detta proposta, e quel che sarà ottenuto, o riformato nel Consiglio in assenza delli Rettori, non voglia, né tenga. Aggiungiamo a questo Capitolo, che il Potestà non sia tenuto metter quel Con.° o detto di quel Consultore.

Capitolo 35.°

Del modo, ed ordine di estrarre, ed insaccolari li Rettori, Consiglieri, e Camerlenghi nella Terra di Calvi

Statuimo, ed ordiniamo che ad effetto si levi ogni causa di obbiezione, che in ogni caso che mancassero le pallotte, nelle quali fossero imbussolati li Rettori, Consiglieri, e Camerlenghi della Comunità di Calvi, che allora, ed in quel caso li Rettori che saranno in quel tempo, cioè gli ultimi Rettori che saranno insaccolati con il Camerlengo della Comunità che scriva, eleggano 140 uomini della Terra di Calvi, e questi distinguano, e dividano, parte degli uomini che intendono, ed usi, e parte degli altri che non saranno così intelligenti, e facciano 35 scritti, cioè che scrivano quattro uomini in ciascuna scritta, e ciascuna scritta si metta da se in una bianca che si faccia la pallotta seconda, le quali pallotte siano tutte uniformi, e tutte s'insacchino in una saccoccia, la quale si ritenga sigillata con il

Sigillo della Comunità, e mai si apra, né si veda, se non nel tempo dell'estrazione delli detti Prettori, nel qual tempo si apra nel Consiglio generale, e di poi si pigli una delle dette pallotte da qualche fanciullo di 14 anni minore da eleggersi dalli Prettori che saranno in quel tempo, si faccia il segno della Croce, pigli all'improvviso una palla, ed allora si apra, e si legga dal Cancelliere, o Potestà, e il Cancelliere riformi, e scriva i nomi delli Prettori futuri, ed avanti che si ammettano all'officio di Prettorato giurino, ed il medesimo modo si osservi nell'estrarre, ed imbussolare li Camerlenghi futuri, cioè con fare 35 pallotte nelle quali si contengano scritti 35 uomini, cioè uno per ciascuna pallotta, di uomini buoni, atti a tale officio per eleggersi per detti Prettori, li quali siano della Terra di Calvi, e che siano accasati per 30 anni nella Terra di Calvi almeno, che giurino alli Santi Evangeli di Dio, e diano sicurtà idonee un giorno avanti che entrino nell'officio, di esercitar bene, e legalmente l'officio del Camerlengato, e di rendere ragione della sua amministrazione, nel tempo del fine del suo officio. Li Consiglieri poi del Consiglio generalmente della Terra di Calvi siano, e debbano esser venti nel qual numero tutti della Terra, ed abitatori che avranno abitato, e saranno accatastati nel Castro della Comunità per dieci anni almeno cioè uno per foco, li quali venti si scrivano per qualsivoglia scritta, e si facciano le pallotte di cera rotonda, nelle quali si mettano, s'insacculino, e si estragghino nel modo che si è detto di sopra delli Prettori, dalli Prettori che saranno in quel tempo. Li quali

Consiglieri nel tempo che si estraono, si registrino dal Cancelliere della Comunità, e subito l'istesso Cancelliere mandi per essi assieme con il Potestà, e forzi essi al giuramento alli Santi Evangeli di Dio di venire a Consiglio quando sarà bisogno, e saranno ri= chiesti per bando, e suono di Campana, e di consigliar bene, fedelmente, e legalmente li fatti della Comunità levati l'odio, l'amore, le preghie= re, il prezzo, ed il timore, e tutte quelle cose che nel Consiglio si diranno, tener secrete, e non revelare ad alcuno in alcun tempo, se non gli sa= rà data licenza sotto pena di spergiuro, e di 50 ducati d'oro, della qual pena in niun modo si possa far grazia. Volendo che il Potestà connoti li delinquenti, possi inquisire sotto pena di 100 ducati. E cia= scun Calvese che accuserà tale revelante, sia tenuto in secreto, ed abbia la terza parte della pena. Aggiungendo a questo Capitolo, che s'insac= culano, e si estraggono de' Rettori, Sindaci, o Consiglieri, si insacculino, e si estragghino ciascuno per ciascuno, riportando 14 scritti, o pal= lotte, nelle quali, ed in ciascuna delle quali siano scritti dieci uomi= ni di modo che ascendano al numero di Centoquaranta uomini, li quali siano e debbano essere del numero delli detti Centoquaranta uo= mini insaccolati dalli Rettori che debbono esser presenti in qualsivoglia Consiglio, Cerna, o adunanza assieme con li Rettori, e che senza essi non si possa disporre cosa alcuna, o resommare, e se si disponesse, o si resommasse, non vaglia, né tenga, il qual Capitolo vogliamo che si osservi inviolabilmente.

Capitolo 36.°

Del modo di radunare il Consiglio, e del suo arbitrio

Di più statuimo, che qualsivoglia volta per qualche causa emergente occorresse che si facesse il Consiglio d'arbitrio delli Rettori che fossero in quel tempo, che allora, ed in quel tempo debbano tra di loro Rettori avanti che sarà deliberato in Consiglio deliberare assieme con il Sindaco della Comunità con li dieci aggiunti predetti, sopra di che si ha da consigliare, e distinguere, e scrivere le cose, che si hanno da proporre nel Consiglio generale. E che sempre primieramente propongano che qualche cosa per li arringanti si arringhi per la pubblica utilità del Comune, e che nel detto Consiglio si contengano tutti li Consiglieri, cioè venti del Consiglio generale, dieci aggiunti, il Sindaco della Comunità, e ciascuno arringante sia tenuto andare al Cancelliere della Comunità, ed al Notaro delle riforme, e nelle sue mani giurino alli Santi Evangeli di Dio di consigliar bene, e legalmente. E ciò che in detto Consiglio sarà determinato vogliamo abbia piena fermezza, purchè prima sia bandito per il Balivo della Comunità nelli luoghi pubblici, e consueti, che ciascuno di Consiglio debba intervenire al suono della Campana, che il bando si debba fare un giorno per l'altro, altrimenti non vaglia.

Capitolo 37°

Dell'arbitrio dei Rettori, e del loro Officio

Di più che li Rettori della Terra di Calvi che saranno in quel tempo, siano tenuti, e debbano una volta al giorno presentarsi nella Casa della Residenza del Potestà, Cancelliere, e Sindaco, e sentire, udire, ed esaminare se anche si ha da procedere per l'istesso Comune tanto nell'Officio del Potestà, quanto del Cancelliere, e Sindaco. E secondo a che avranno trovato che sia necessario provvedere, e che siano alla quantità di bajocchi 40 possino procedere senza alcun consiglio, o adunanza eccetto le generali di qualsivoglia delitto de' quali in niun modo possino far grazia, e sopra a detta quantità possino radunare il Consiglio. Aggiunto questo che se a loro potesse che la materia non ricercasse radunanza di Consiglio generale, che allora chiamati il Cancelliere, Camerlengo, e detti dieci uomini aggiunti, de' quali si fa menzione di sopra nel precedente Capitolo, possino procedere, e disporre. Aggiungemo a questo Capitolo che li Rettori che saranno in quel tempo possino spendere nella Festa della Natività del Signore, e nell'Assunzione della Madonna Trentacinque bajocchi della Comunità per la cera solamente.

Capitolo 38.°

Che nessuno vada a Consiglio che non sia di Consiglio

Statuimo ancora che nessuno di qualsivoglia stato, o condizione ardisca di andare sotto qualsivoglia pretesto nel Consiglio pubblico, o occulto, se non è del numero delli Rettori, o del Consiglio sotto pena di otto bajocchi a chi contrafarà. Aggiungendo a questo Capitolo che il Potestà, e Cancelliere debbano esaminare tutti gli astanti, e quelli scacciare che non saranno del Consiglio sotto pena di dodici bajocchi da computarsi dal suo salario.

Capitolo 39.°

Della pena di quelli che non vanno a Consiglio

Di più statuimo che ciascuno che sarà Rettore, o de Dieci aggiunti, o di Consiglio generale, non andrà a Consiglio a tempo debito, di modo che suonata la Campana non sarà andato, paghi per bando al Comune di Calvi per qualsivoglia volta quattro bajocchi. Ed il Cancelliere sia tenuto subito fatto il Consiglio dare l'estratto dei puntati al Potestà. E che il Potestà sia tenuto sotto pena di dodici bajocchi fare esecuzione fra due giorni dei detti puntati.

Capitolo 40.°

Della pena di quelli che arringano contro il bene pubblico della Terra di Calvi

Statuimo, ed ordiniamo che niuno del Consiglio sotto qualsivoglia pretesto abbia ardire di dire, e arringare qualsivoglia cosa contro lo stato pacifico, tranquillo, e quiete della Santa Madre Chiesa contro il vivere di questa Comunità, sotto pena di cento fiorini di moneta. E niente di meno si privi di ogni privilegio. Ed acciò questo Statuto non passi senza effetto: aggiungemo che il Sindaco della Comunità sia tenuto con legame di giuramento, e sotto pena di privazione dell' Offizio, e di tutti li privilegj nel tempo della vita sua, e di Cinquanta Carlini, se sarà negligente in far punire detto tale arringante. Ed il Potestà che avvisato, sarà negligente in procedere contro tale arringante, sia punito con la pena di 50 ducati. Della qual pena in niun modo possa farsi grazia, e niente di meno l'istesso Potestà, e suoi descendenti sino alla quarta generazione non possino avere Offizio nella Terra di Calvi, ed acciò che il detto misfatto non rimanga impunito vogliamo che contro tale arringante si possa procedere in infinito sin tanto che sarà cognito da qualche Capitolo Statuto, o fatto che disponga in contrario.

Capitolo 41.°

Della pena di quelli che arringano qualche cosa in danno della Comunità

Acciò si levi affatto la strada ai delinquenti statuimo ancora che nessuno ardisca dire cosa alcuna in contrario della Comunità in Consiglio, o fuori sotto pena di 25 Carlini; e se il detto arringato sarà proposto, o deliberato non vaglia, e la remissione non si ammetta se non nella quarta parte di tutta la pena. Aggiungendo a questo Capitolo che in ogni Consiglio li Rettori che saranno in quel tempo subito che sarà arringato sopra le cose proposte avanti che si mettano le pallotte debbano radunarsi in una certa Camera vicino alla Sala assieme col Cancelliere, Potestà, e i dieci aggiunti ed altri deliberare quello sarà detto sia meglio mettere in bussola, e se sarà ottenuto da tutti, o da due parti delle tre almeno, allora si abbia per rifermato, come se ci fusse tutto il popolo, e questo statuto vogliamo assolutamente che si osservi.

Capitolo 42.°

Che finito il Camerlengato, si rivedano i conti di Esso

Di più ordiniamo acciò li denari della Comunità non vadano

in lungo, che finito l'offizio del Camerlengo fra due giorni li Petto=
ri che saranno in quel tempo debbano eleggere due uomini letterati
che debbano rivedere la ragione del detto Camerlengo fra otto gior=
ni, e dichiarare, se il detto Camerlengo sia debitore della Comunità,
alli quali revisori li Pettori che saranno in quel tempo possano sta=
bilire per loro salario, ad arbitrio loro, secondo che gli parerà che ab=
biano faticato in rivedere detti conti, purchè non passi la somma di
venti bajocchi. E chiunque di essi sarà negligente incorri nella pena
di dodici bajocchi. E che abbia il detto Camerlengo per suo salario
Tre Carlini il Mese, e non possa domandar altro più.

Capitolo 43.°

Che il Camerlengo della Comunità non possa spendere alcuna somma di denari senza licenza delli Pettori e Sindaco

Statuimo ancora, acciò li denari della Comunità non si spen=
dano malamente, che il Camerlengo della Comunità che sarà in
quel tempo sotto pena di 25 Carlini non possa spendere alcuna
somma di denaro del detto Comune senza licenza dei Sigg.ri Petto=
ri, o della maggior parte di essi; e se li pagherà, paghi del suo proprio,
e niente di meno questo pagamento non tenga in pregiudizio della
Comunità.

Capitolo 44.°

Delli Viali, e del loro Officio

Di più statuimo che li Rettori che saranno in quel tempo siano tenuti con legame di giuramento nel principio del loro Officio eleggere quattro uomini Calvesi, ed esperti, cioè uno per Parrocchia, che siano decisori di qualsivoglia questione, e lite, e differenza sopra li Confini, e termini di qualsivoglia Calvese, li quali siano tenuti andare ad istanza delle parti, o parte quando a tali questioni, e differenze, dare sentenza fra un Mese o se denunciato per salario dei quali vogliamo che abbia, e decretiamo, che le parti tra le quali fossero dette differenze sieno tenute pagare sei bajocchi per giorno. E che sieno tenuti li stessi Viali rivedere le strade vicinali, e comunali, acciò non sieno occupate da alcuno, e se sarà trovato qualcuno che occupi, o impedisca, sia tenuto riferirlo al Sindaco della Comunità sotto pena di 25 Carlini, e se il Sindaco sarà negligente in far punire detto tale occupante incorra nella pena predetta senza alcuna diminuzione.

Capitolo 45.°

Delli Stimatori della Comunità, e del loro Officio

Statuimo, ed ordiniamo che se venisse il caso che alcuno, o

personalmente, o con bestie facesse qualche danno al fondo di partico=
lar persona, acciò tra di loro non nasca maggior discordia, che li
Rettori che allora debbano eleggere due uomini, il quale officio
durerà per un anno, che siano tenuti andare ad istanza di ciascuno
a vedere, e conoscere qualsivoglia sorta di danno, e stimare, ed alla sti=
ma di questi si stia, e si creda, dalla qual stima non possa appellar=
si: il salario dei quali vogliamo che sia dentro li Confini un bajocco
per parte, dè quali il Potestà sia tenuto fare esecuzione contro quel=
li che non vogliono pagare, e se qualcuno contrafarà nelle cose pre=
dette incorra nella pena di dieci Carlini da applicarsi alla Comuni=
tà di Calvi.

Capitolo 46.°

Che il Camerlengo della Comunità sia tenuto leggere una volta in qualsivoglia Rettorato l'entrata e l'usci= ta della Comunità

Di più statuimo che il Notaro delle reformazioni, o Cancellie=
re sotto pena di 25 Carlini sia tenuto nel fine dell'Officio di qual=
sivoglia Rettorato leggere, e volgarizzare nel Consiglio generale del=
la detta Terra tutte l'entrate, e uscite della Comunità fatte per detti
Rettori nel tempo loro dei denari della Comunità che sono venu=
ti nelle loro mano.

Capitolo 47°

Che il Balivo della Comunità non possa né paga_re, né pigliare per alcuno alcuna somma di Denari

Statuimo ed ordiniamo che nessun Balivo che sia, e sarà ardisca pigliare da alcuno alcuna somma di denaro per qual_che condanna, o alcuna causa sotto pena di otto bajocchi, la qual pena si applichi alla Comunità di Calvi.

Capitolo 48°

Che nessuno vada a mangiare con il Potestà, né abbia ardire portargli cosa alcuna

Di più ordiniamo per superare ogni malizia, ed ogni cat_tiva causa di conversazione, che nessuno di qualsivoglia stato, o condizione ardisca sotto qualsivoglia pretesto andare a Cena, pran_zo, o colazione, o a bere dal Potestà, o da alcuno suo Ufficiale du_rante il tempo del loro Officio, né donare cosa alcuna da mangia_re, né qualsivoglia altra sorta di doni sotto pena di 25 Carlini da applicarsi alla Comunità di Calvi, e Cinquanta Carlini s'ab_biano da levare al Potestà dall' Officio che piglierà, in tempo del suo sindacato; della qual pena la terza parte sia dell'accusa_

tore, e sia tenuto in secreto; l'altre due parti, una sia della Comunità; l'altra dell'Ufficiale che farà l'esecuzione. Ed acciocchè in alcun modo tale delinquente vada impunito, vogliamo che il Sindaco della Comunità procuri che si faccia l'esecuzione contro questo tale, e contro tale Ufficiale se sarà negligente, si pigli la pena di 25 Carlini da applicarsi alla Comunità.

Capitolo 49°

Della pena di quelli che fanno tumulto, o cumulazione da dieci uomini in sei con l'armi, e di quelli che in tal caso non vogliono obbedire alla legge del Potestà e del provvedimento da darsi nelle case predette

Di più statuimo ed ordiniamo, perchè molte volte occorre, o per parzialità, o per parentado, o per altra gara, o setta che si fa qualche tumulto, o cumulo di più uomini per il quale la Terra facilmente si possa desolare, o venire in gran divisioni, che ogni volta che per occasione di alcuno occorresse tal caso, che il Potestà, e suoi Ufficiali in tal caso possa adoprare Cinquanta uomini assieme con li Rettori, e Sindaco della Comunità, ed elezione del detto Potestà, e provvedere alli rimedi opportuni in tormentare con pena di cento Carlini a ciascun inobbediente d'applicarsi alla Comunità di Calvi, e con ogni altro

opportuno rimedio, ed utile, ad evitare tale scandalo e pericolo, e chiunque sarà stato in quel tempo precettato che favorisce il Potestà in pigliar l'armi, e resistesse, imponiamo a quel tale la pena di Cento Carlini, e se il caso fosse di tanto pericolo, che altrimenti non potesse ripararsi, ad evitare la desolazione della Terra predetta, vogliamo che sia lecito a detti Rettori pigliare il Gonfalone della Comunità e condurlo al detto rumore, o alla casa dove si facesse tale armata, o tumulto, e comandare a ciascuno che sotto pena di ribellione seguiti l'istesso Gonfalone. E se il Potestà sarà negligente nelle cose predette incorra nella pena di Cinquanta Carlini; il qual statuto, e pene vogliamo che in niun modo si possano levare, e rimettere non ostante qualsivoglia cosa che in contrario si faccia.

Capitolo 50.°

Dell'Officio e potestà del Sindaco della Comunità

Statuimo, ed ordiniamo che nella detta Terra di Calvi sia, e debba essere un uomo, il Padre, e Nonno del quale abbia abitato continuamente, e sia allibrato, ed accatastato nella Terra di Calvi letterato, ed intelligente, che sia Sindaco della Comunità, e Proc.re, senza il quale non possa farsi Consiglio, nè alcuna radunanza dalli Rettori della detta Terra di Calvi, e se

si facesse non voglia, nè ancora possa, e vaglia che si faccia senza l'istesso Sindaco alcuna permuta, alienazione, ovvero contratto delle buone ragioni, ed affari del detto Comune, e ciò che si facesse per detto Comune, si faccia a nome della Comunità, e che app.° l'istesso Sindaco siano, e debbano essere tutti gli annessi, li beni, mobili, le scritture, e frizioni della Comunità al quale si assegnino nell'entrata del suo Officio per inventario, e che l'istesso Sindaco debba giurare per le mani del Potestà, e dei Rettori tutte le ragioni, azioni, privilegj, statuti, reformazioni, deliberazioni, di fare osservare, e mandare in esecuzione, e tutte l'altre cose utili del detto Comune, mantenere, e fare, e le cose inutili lasciare, e che sia tenuto l'istesso Sindaco in qualsivoglia Consiglio presentare avanti che si facciano le proposte, che nessuno ardisca proporre qualche cosa in danno dell'istessa Comunità, dello Stato della Santa Madre Chiesa, e del vivere pacifico dell'istessa Comunità, contro la forma delli presenti Statuti, e vogliamo che se il Potestà il quale non averà obbedito alla protesta dell'istesso Sindaco, possa il Sindaco far rimettere la pena a salario del Potestà alla quale fosse tenuto il proponente. L'officio però del Sindaco vogliamo che duri sei mesi da estrarsi per bussola. Il qual Sindaco sia tenuto, e debba avanti che pigli il giuramento dare alli Rettori un'idonea sicurtà, e giurare alli Santi Evangeli di Dio di esercitar bene, fedelmente, e legalmente l'officio del Sindacato, e nel fine

del suo Officio render ragione dell'amministrazione, e stare al sindacato avanti l'Illmi Rettori, ed uomini da eleggersi per consiglio come si contiene nello Statuto. Statuendo di più che il detto Sindaco abbia per suo salario dei denari dell'istessa Comunità per detto tempo di sei Mesi fiorini, e questo Capitolo vogliamo che si osservi inviolabilmente.

Capitolo 51°

Della grazia da farsi dalli Rettori e Priori della Terra di Calvi

Statuimo, ed ordiniamo che li Priori e Rettori della Terra di Calvi che saranno in quel tempo possino far grazia nel danno dato, e cale straordinarie sino alla quarta parte della pena, e non più, nonostante qualsivoglia legge, o statuto che parli in contrario.

Capitolo 52°

Che li Priori, o Rettori che saranno al Governo della Terra di Calvi finito il loro officio siano tenuti stare al Sindacato.

Di più statuimo, ed ordiniamo, che li Priori, e Rettori

che sono, e saranno al governo della detta Terra di Calvi finito il loro officio per tre giorni di continuo debbano stare al sindacato, e render conto di tutte le cose fatte da loro, e cura verse del loro officio, e che li Priori, e Rettori seguenti sieno tenuti sindacare bene li detti Priori, e se saranno negligenti nelle cose predette incorrano nella pena di un ducato d'oro per ciascuno, e niente di meno siano tenuti all'interesse della Comunità, e del loro sindacato sia tenuto il Cancelliere fare un libro nel quale scriva, e narri le condanne, e l'assoluzioni fatte da quelli acciò si trovino in perpetuo.

Capitolo 53.°

Che li Rettori della Terra di Calvi non possino pagare alcun debito della Comunità senza la Bolletta

Di più ordiniamo che li Rettori della detta Terra non possino pagare alcun debito della Comunità senza la bolletta fatta per mano del Cancelliere della Comunità, e sigillata con il sigillo della Comunità, sotto pena di un ducato d'oro per ciascun Priore, si facciano al Comune di Calvi dei beni propri ciò che sarà pagato, ed il Potestà da se possa procedere contro le cose predette.

Capitolo 54.°

Che li Priori della Terra di Calvi siano tenuti pa_
gare tutti li debiti fatti nel tempo del loro Officio

Di più ordiniamo che li Rettori, e Priori della detta Terra di Calvi che saranno in quel tempo siano tenuti pagare tutti li debiti fatti nel tempo del loro officio se vi saranno denari; se non debbano far fare le bollette dal Cancelliere del_la Comunità, le quali si registrino nel libro dei crediti della Comunità, acciò la Comunità per l'iniquità di questi non sia defraudata.

Capitolo 55.°

Che li Rettori della detta Terra non possino esercitare l'Officio di Rettorato per sostituto

Ordiniamo che niuno dei Rettori possa eser_citare il suo officio di Priorato per mezzo di un Sostituto sotto pena della perdita del detto uffi_cio, e di un ducato d'oro.

Capitolo 56.°

Che li Camerlenghi della Comunità siano tenuti stare al Sindacato

Di più perché sogliono li Camerlenghi della detta Comunità spender di denari dell'istessa Comunità oltre la forma delli Statuti: Ordiniamo che li Camerlenghi che saranno in quel tempo siano tenuti stare al Sindacato per tre giorni continui, assieme con li Priori della detta Terra, e rendano ragione, e conto del loro Officio, sotto pena di quattro ducati d'oro, e siano tenuti al risarcimento di tutti li danni, e spese della detta Comunità.

Capitolo 57.°

Che li Camerlenghi della Comunità siano tenuti notificare tutti li sopradetti Capitoli alli Rettori della detta Terra di Calvi nell'entrata del loro Officio

Di più ordiniamo, che li Cancellieri che saranno in quel tempo siano tenuti nell'entrata dell'Officio delli Rettori, e Priori della detta Terra dichiarare, ed a quelli notificare tutti li sopradetti Capitoli sotto pena di un ducato d'oro da ritenersi del suo salario.

Capitolo 58°

Che si eleggano li Sindaci, che siano tenuti custodire l'infrascritti beni mobili

Ordiniamo che li Rettori della detta Terra che saranno in quel tempo debbano fare una bussola di dieci uomini della detta Terra di Calvi di buona condizione, e fama, ricchi, e possidenti dei beni stabili, li quali si chiamino Sindaci della Comunità, e l'Officio di ciascheduno di loro duri un anno, ed in tale estratto sia tenuto il Sindaco tenere appresso di se in buona custodia li beni mobili della detta Comunità, cioè bombarde, moschetti, archibugi, schioppi, ed altre masserizie da scriversi per inventario dal Cancelliere della Comunità, e questo inventario tenere nella cassetta della Comunità, e questi beni sia tenuto il Sindaco presentare nella festa di S. Pancrazio, e non possa prestarli ad alcuno prima senza licenza del Consiglio generale, e sia tenuto restituire li detti beni nel tempo del suo officio del detto anno all'altro Sindaco futuro col consenso, e volontà delli Priori, e del Cancelliere medesimo che saranno in quel tempo, e se faranno il contrario incorrano nella pena di 50 ducati d'oro.

Capitolo 59.°

Che li Stimatori non possano domandare cosa alcuna per stimare le cose della Comunità

Di più ordiniamo che li Stimatori della Comunità non debbano avere cosa alcuna per mercede, e stima delle cose della Comunità; E se li Priori dassero qualche cosa per salario delli detti Stimatori, incorrano nella pena di un ducato d'oro per qualsivoglia Priore.

Capitolo 60.°

Che nessuno conversi in luoghi pestiferi

Di più ordiniamo che niuno conversi in luoghi pestiferi, e loro Territorî sotto pena di dieci ducati di Carlini, e se il Potestà sarà negligente nell'esigere detta pena si metta a conto del suo salario, e questo abbia luogo in ogni tempo pestifero notificato prima per bando del pubblico Balivo di Calvi, e non si ammetta la scusa di non avere udito.

Il Fine del Primo Libro

Comincia la Seconda Parte dello Statuto della Comunità di Calvi Sopra le Cause Civili Delle Ferie

Capitolo 1.°

Statuimo, ed ordiniamo che nelle Cause Civili solamente sieno le ferie nella curia della Terra di Calvi otto giorni avanti la festa della Natività del Signore, ed otto giorni dopo in tutte le feste della Madonna, e tutte le Domeniche, e due giorni avanti, e due giorni dopo la festa della Madonna di Agosto, e in tutte le feste delli Apostoli, nell' Ascensione, nel Corpus Domini, tre giorni della Pasqua, e della Pentecoste, nella festa di S. Berardino, di S. Martino, di S. Giovenale, nel mese di Maggio, e nella festa di S. Pancrazio con quattro giorni avanti, e quattro dopo, ed otto giorni avanti la Pasqua di Resurrezione, ed otto dopo, ed un mese nel tempo del mietere, cioè dal mezzo mese di Giugno fino a mezzo Luglio, ed un Mese nel tempo delle vendemmie dal mezzo Settembre fino a mezz' Ottobre, nelli quali giorni non si ha udienza dalli Ufficiali della Terra di Calvi per le cose civili; vogliamo di più che li Officiali della detta Terra in detti tempi sieno tenuti dimorare in detta Terra, nè possano partirsi non ostante le ferie predette. Che se i predetti Officiali incorrano nella pena di 10 bajocchi.

Capitolo 2.°

Che sino alla quantità di un Fiorino non si dia il Libello

Di più statuimo che chiunque volendo domandar qualche cosa Civilmente nella Curia della Terra di Calci da qualcuno permesso dalla Legge, o con qualcuno rimedio, se la quantità che sarà domandata non sarà di maggior quantità e stima di un Fiorino si senta senza alcuna oblazione di Libello, e basti la semplice dimanda, ma se la cosa domandata sarà di maggiore stima di un fiorino, l'attore senza libello non s'oda in nium modo, se il debitore istesso non confessa il libro assolutamente, nel qual caso il Potestà comandi al confitente che paghi il debito confessato fra dieci giorni; e se non paga in questo tempo sia tenuto il Potestà procedere sommariamente senza alcuna oblazione di libello, conforme si è detto di sopra, e dare il giuramento, e sforzare quello che paghi, al qual giuramento si abbia da stare, nè si possa provare il contrario.

Capitolo 3.°

Del modo, ed ordini da procedersi nelle Cause Civili

Statuimo ancora, perchè sogliono i debitori tirare in lungo

le liti; essendo proprio dei Rei il fuggire, e molte volte dalle liti nel corpo cattivo sangue, per refrenare la malizia dei litiganti, ed ordiniamo che nelle cause civili nelle quali fusse dato il libello, il Potestà che sarà in quel tempo subito finita la lite, sforzi l'istesso debitore a pagare al suo creditore, ed a lui assegni i termini secondo la forma che sta nel seguente Statuto degl'istromenti da mandarsi in esecuzione; ma se negherà stabilisca il termine all'attore a provare le cose contenute nel Libello, se la quantità sarà maggiore di dieci ducati quindici giorni di integrellazione conforme parerà al Potestà che abbia di bisogno, eccetto quando il testimonio stia fuori della Curia di Calvi, allora si dia il termine secondo la distanza del luogo, di modo che ciascuna causa sarà fra due Mesi dal giorno della lite si spedisca dall'istesso Potestà dalli però in poi vogliamo che il Potestà possa procedere sommariamente sino alla quantità di un fiorino; nelle cause però dove non si dà il libello il Potestà possa decidere semplicemente senza strepito di figura di giudizio.

Capitolo 4.°

Dell'Istromento da mandarsi in esecuzione

Statuimo, ed ordiniamo che il Potestà, ed Officiali siano tenuti per giuramento mandare in esecuzione tutti l'istromenti di debito, o di deposito fatti tra qualunque persona tanto fore.

stiera, quanto Calvese con la paga del salario del Banco conforme si è detto di sopra, e se tale debitore per qualsivoglia causa sarà oppo= nesse l'eccezione di falso patto, o passato, quali cose possino opponersi fra quattro giorni prossimi fuori dal giorno della citazione fatta, e queste cose provare fra otto giorni dopo la lite contestata, nonostante prote= sta, o qualsivoglia condizione, nè che si dicesse dalla parte del reo che per lui non sia, che non si esaminino li testimoni prodotti sopra le dette eccezioni nella detta causa, e qualsivoglia altre scritture, per le quali l'istessa causa di contratto si possa dilatare, o prorogare, e se fra otto giorni l'eccezioni predette non fussero provate, il Giudice debba pro= nunciare contro il Reo, e la quantità contenuta nell'istromento in questo modo cioè, se la quantità sarà di quattro bajocchi, e da lì in giù per spazio di quattro giorni, e da quattro bajocchi in sù sino alla quantità di dodici bajocchi per spazio di otto giorni. Ed il medemo dicemo delle sentenze pubbliche confessate nel giudizio fatte, contro le quali l'eccezioni soprascritte non fussero opposte, o provate come si conviene di sopra, e se il medesimo creditore non fosse sciolto, o soddisfat= to dal Reo con l'autorità della curia della Terra di Calvi si man= di nella tenuta, e possessione dei beni del reo per la misura del debito dichiarato, e spese legittime per il Potestà, e suo Officiale da dichia= rarsi, e se questo debitore predetto molesterà nella cosa, e possessione predetta l'istesso creditore, e non permetterà che lui possieda pacifica= mente dalla prima accusa da lui fatta in poi, della quale paghi per pena, e bando qualsivoglia volta per due parti alla Comunità,

e la terza all'accusatore sei bajocchi; e si creda al giuramento dell'accusatore una volta solamente colla prova d'un testimonio, di più che se contra qualche Calvese sarà ottenuta detta possessione per qualche debito sino alla somma di 25 Carlini, purchè fusse abitatore in detta Terra, o suo distretto, che dal giorno del suo ritorno da sino a due Mesi; possa ricuperare la tenuta rifatte le spese alla parte da dichiararsi per il Giudice, se la quantità, o cosa eccedesse la somma di 25 Carlini, e l'ottenuta possessione dichiarata di sopra, allora fra tre mesi da computarsi dal giorno del ritorno, conforme si è detto di sopra, e rifatte le spese possa lui mandar fuori, e questo s'intenda del pieno decreto solamente: Aggiungemo che se il debitore non possiede beni mobili, o stabili, del quale si stia, e si creda al Balivo della Comunità, il Giudice alla petizione del creditore, o dell'accusatore pronunzi che lui sia da bandirsi in qualsivoglia giorno di dimora se non pagherà la cosa domandata fra il termine di otto giorni, la qual pena il Potestà possa esigere; e se delle cose predette sarà data la sentenza possa farsi l'esecuzione, e non altrimenti.

Capitolo 5.°

Di quelli che hanno il primo Decreto

Di più statuimo, ed ordiniamo, che se alcuno avrà ottenuto contro qualcuno il primo decreto con l'autorità della Curia della detta

Terra in alcuna possessione, o casa, o in qualche altra cosa dopo sei mesi da computarsi dal giorno dell'esecuzione del primo possa di= mandare che si mandi, e nel secondo decreto che si giudichi; o si dia l'assolutoria per la misura del debito dichiarato, e per le spese legit= time da dichiararsi dal Giudice nel capitolo superiore, o infrascritto, nonostante che in quello che è qui fosse in contrario

Capitolo 6.°

Degl'Istromenti non usitati

Di più ordiniamo che se qualcuno avesse qualche istromen= to, o istromenti di qualche quantità di denaro contro alcuno che non fossero usitati, cogniti, introdotti, o prodotti, per lo spazio di 20 anni siano cassi, e si abbiano per cassi, e di niuna efficacia, nè possa domandarsi di questi istromenti per la ragione della causa. E che il Potestà e suoi Ufficiali sia tenuto, e debba per giuramento del debito predetto questi istromenti a richiesta di qualsivoglia che li doman= di, e cancellare, o annullare, e renderli a chiunque li domanda senza prezzo di alcuno che l'induca, e se chi ha questi Istromenti contradi= rà di restituirli, e se l'istessi Officiali saranno negligenti perdano del loro salario dieci Carlini da applicarsi alla Comunità di Calvi, e le predette cose non abbiano luogo nell'Istromenti dotali, ed essi Istro= menti dotali durino sempre nella medesima fermezza.

Capitolo 7.º

Che sia lecito avvenare dove la Dote fosse obbligata restituire

Di più statuimo che ciascuna donna, se la sua dote sarà in caso di restituirsi posta, e gli sia lecito con propria autorità senza pena di legge, e di alcuna lesione del jus, o chi averà concesso il suo jus, o a chi andrà di ragione entrare, servirsi, godere, impegnare, vendere, obbligare le terre, o case obbligate per dote all'istessa donna fino al debito, e piena soddisfazione dell'istessa dote senza contradizione, e molestia di alcuno, e chi contrafarà sia punito per qualsivoglia volta con la pena di quattro bajocchi; la terza parte della qual pena sia dell'accusatore, e due parti sieno della Comunità; Eccettuato di più questo, sempre che se alcuno volesse restituire l'istessa dote, che la donna sia tenuta ripigliarla, e rilasciare liberamente le cose fatte primieramente, la soddisfazione a lei solamente. Che nessuna donna proceda con azione se non cita prima il possessore a dire la causa perchè non gli sia lecito fare queste cose fatta la dichiarazione dal Potestà.

Capitolo 8.º

Che il Potestà sia tenuto forzare il principale alla domanda della Sicurtà.

Ordiniamo che il Potestà, e suoi Ufficiali sieno tenuti alla

dimanda di ciascuna Sicurtà di Calvi solamente che fosse obbligato appresso alcuno sotto nome di sicurtà per qualche quantità di denaro, o d'altre cose del principale per il quale fosse obbligato, o appartenesse, sforzare, e carcerare nella persona, e cose a volontà di tale sicurtà, e comandare alli medesimi, e che fra otto giorni lo liberino dalla sicurtà, e per questo gli possa imporre la pena per qualsivoglia giorno che tardi di quattro bajocchi, la qual pena il Potestà e suoi Ufficiali possino pigliarla da quelli che faranno il contrº senza strepito, e figura di giudizio, ed applicarla alla Comunità di Calvi, e se il Potestà sarà negligente nelle cose predette si punisca con simil pena del suo salario, e si applichi alla Comunità di Calvi.

Capitolo 9º.

Che sia lecito al Creditore impegnare le cose del suo Debitore

Ordiniamo che a ciascun Creditore della Terra di Calvi sia lecito per propria autorità, senza pena di legge e di carcere, ogni qualvolta gli piacerà impegnare, e pigliare li pegni del debitore o delle sicurtà di essi per la quantità a se dovuta, o che gli si dia, e se citato prima però l'avversario, a dire la causa perchè non sia lecito al creditore di far questo, e dichiarato dal Potestà che questo gli sia lecito, e se qualcuno gli si opponerà, che non sia permesso

l'impegnare paghi per pena, e bando per qualsivoglia volta dieci Bajocchi. Aggiunto questo, che se la sicurtà porterà alla casa di tal creditore dei denari, o cose mobili del principale delle quali possa meritamente contendersi, il detto creditore debba ripigliare, e restituire li pegni alla sicurtà predetta, e per quello medesimo s'intenda per i Calvesi. Il Narnese debba lasciare li pegni in detta Terra, o suo Territorio, e darli a qualcuno sufficiente di Calvi; e se tale principale non ripiglierà li pegni nello spazio di otto giorni paghi per pena di ciascheduna volta, e giorno di tardanza quattro bajocchi, della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, e due parti sieno della Comunità, se sarà fatta l'accusa, e si creda al giuramento dell'accusatore.

Capitolo 10.°

Che sia lecito alla sicurtà impegnare il principale

Di più Statuimo che sia lecito a qualsivoglia sicurtà impegnare il suo principale sino alla sodisfazione della quantità, o cosa portata generalmente, e sicurtà per quello senza pena di legge, e di carcere per propria autorità. E se tale principale non permetterà che sia impegnato paghi per pena, e bando quattro bajocchi, della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, e due parti sieno della Comunità di Calvi, e queste cose abbiano luogo con li Calvesi, e

Narnesi, e con tutti gli altri uomini forastieri, mentre poi sarà fatta la citazione, e dichiarazione come si dice di sopra nel prossimo precedente Capitolo, o Statuto.

Capitolo 11°

Che il Creditore debba pigliare li pegni dei beni del debitore e sicurtà

Statuimo ed ordiniamo che se qualche Calvese avrà fatta alcuna sicurtà per qualche persona, e detto fidejussore avrà voluto dare al creditore dei beni del presente per il quale avrà fatta la sicurtà. O la sicurtà sarà delle cose mobili, o dell'immobili, che questo creditore debba ripigliare dei beni del presente sino alla sodisfazione del debito per piacere della sicurtà, e se il Creditore non avrà voluto pigliare detti beni, che la sicurtà predetta non possa esser molestato, nè inquietato da lui per qualsivoglia ragione, o causa, nè a lui sia ritenuto in cosa alcuna coll'occasione della detta sicurtà, ed abbia luogo nel presente, passato, e futuro, ed il Potestà della detta Terra osservi, e faccia osservare le cose predette col mezzo del giuramento. Aggiungendo a questo Capitolo che se si rinnovassero dei beni assegnati del presente per detta sicurtà al detto Creditore, ha sufficienza che la sicurtà non possa essere molestata. E se li beni del Debitore non bastassero per quel debito allora il fidejussore

sia tenuto e forzato fino alla sodisfazione della quantità, e per la cosa per la quale è stato sicurtà.

Capitolo 12.°

Che le Donne dopo che avranno avuta la dote sieno tenute governarsi dei beni dei Mariti

Di più statuimo, ed ordiniamo, che se la donna sarà stata dotata, e la dote sarà stata pagata al suo marito, o ad alcun altro a nome suo, che l'istessa donna possa, e debba governarsi, ed alimentarsi dei beni del suo marito, e che il Marito, ed altri di Casa siano tenuti alimentarla in tutto il tempo nel quale non fosse con loro in casa del detto Marito, di modo che non patisca alcun difetto secondo la facoltà, ed il potere di esso, e s'interessino delle condizioni, le quali, e per le quali possa domandarsi l'alimenti predetti.

Capitolo 13.°

Che il Marito possa difendere la sua Moglie

Di più statuimo, ed ordiniamo, che il marito in qualsivoglia causa civile possa difendere la sua moglie, e fare, e giurare per quella a dire la verità, e domandare, ed esigere, e rispondere alle posizioni

e far tutte le cose che saranno necessarie in giudizio e fuori; e la qual istessa Donna in qualsivoglia causa civile potesse fare senza che da lui gli sia data sicurtà; se la donna non fosse meglio informata, perchè allora alla domanda della parte l'istessa donna sia tenuta rispondere alle posizioni, se piacerà all'Ufficiale.

Capitolo 14.°

Che nessuna Donna possa domandare cosa alcuna oltre la sua Dote

Di più statuimo nè che niuna Donna che fosse dotata dal Padre, Madre, Fratello, Sorella, Zio, Nonno, o da qualche suo Parente consanguineo possa succedere ab intestato, o domandare alcuna cosa di più oltre la sua dote consegnata nel tempo che sarà maritata, e se domanderà non sia udita per alcun Rettore, o Potestà della Terra di Calvi, nonostante alcuna legge civile, e canonica, e statuto che parlino in contrario. E se il Padre, e la Madre moriranno senza testamento, senza figli maschi, o nepoti da loro allora rimanghino li beni delli detti Padre e Madre per quella figlia di essi. E questo Capitolo non abbia luogo se non in quanto se moriranno senza testamento, e tanto nell'eredità di quello che dotà che d'altro dei predetti non dotarà più, che della persona della quale si tratta, resti il figlio maschio, o nepote

di lui; o fratello maschio dell'uno, o dell'altro, o figlio del fratello maschio.

Capitolo 15°

Che la Donna possa domandare la Dote promessa al Marito

Statuimo ancora che se alcuna Donna della detta Terra di Calvi un tempo fù fosse stata maritata ad alcuno, e la dote fosse promessa al suo Marito, che la sua dote si paghi al suo marito secondo la forma della promessa della dote predetta, e se il suo marito sarà negligente a domandare detta dote, che tale donna possa esigere l'istessa dote conforme potrà il marito dell'istessa donna nonostante alcun Capitolo che parli in contrario.

Capitolo 16°

Che il successore possa entrare nelli beni nelli quali succede

Di più statuimo ed ordiniamo, che se alcuna persona un tempo fù fece testamento, o che lo avesse fatto in futuro, nel quale avrà instituito a se un Erede, se nel detto testamento apparirà che se alcuno dovesse succedere al detto erede, e detto

erede morisse senza figli, e descendenti da lui, che il testamento fosse scritto per mano del detto testatore, o di qualsivoglia altro Notaro, ed esso erede, o altro fosse assente dalla Terra di Calvi, o suo distretto, dopo la morte di detto testatore per tempo di due anni, o tre, che quel tale che dovesse succedere, per sua propria autorità, senza pena di legge, e di Corte, e lesione del suo jus, possa entrare, pigliare, servirsi, godere li beni che furono del detto testatore, e pigliare li frutti come poteva il detto erede. Aggiunto questo, che se il detto erede, o suoi figli qualsivoglia volta ritorneranno alla detta Terra di Calvi, che allora quel tale che avrà pigliato detti beni si scacci a richiesta di detto erede, o suoi figli senza strepito, e figura di giudizio, e levate l'eccezioni, e l'accettazione tanto di legge, quanto di fatto, s'intenda rilassare, e restituisca a lui, e a loro li detti beni con tutti li frutti pigliati da quello dei detti beni, o in occasione dei predetti beni, e le cose predette, il Potestà, e suoi Ufficiali sotto debito di giuramento debbano osservare, e fare che si osservino lasciata ogni solennità di legge, salvo sempre il jus dell'Agrigoltore.

Capitolo 17°

Che se alcuno avrà voluto muovere lite ad un altro che ha il primo Decreto prima di ogni cosa rifaccia le spese.

Di più statuimo che se alcuno vorrà muovere alcuna que=

stione ad alcun Calvese in alcuno dei suoi beni nelli quali tale Cal=
vese avesse investimento, o tenuta coll'autorità della Corte di detta
Terra da prossimo decreto per contumacia di chi vuole muovere que=
stione, che quel tale che vorrà muovere questione, prima di ogni cosa
sia tenuto rifare tutte le spese di quel Calvese, ed il Potestà, e suoi
Officiali siano tenuti osservare le cose predette sotto debito di prestato
giuramento con pena di dieci Carlini del salario del detto Potestà
d'applicarsi alla Comunità di Calvi tante volte quante si farà il contrario.

Capitolo 18°

Che alcuna sicurtà non possa esser molestata pur= chè ci siano dei beni del principale

Di più statuimo, ed ordiniamo che niun fidejussore possa, nè debba molestarsi in occasione di alcuna sicurtà, o obbligo, o debito fatto, o contratto per alcuno, purchè vi siano, o si ritrovino dei beni dell'istesso principale. E quando alcuno volesse agitare contro alcuno, o alcuni in occasione di qualche credito, sia tenuto, e debba primieramente agitare contro il principale, ed i beni di esso principale se vi siano, sino alla quantità, ed intiera soddisfazione del debito. E che nessuna persona possa renunciare al beneficio del presente Statuto, e se vi renuncierà, la renuncia sia di fatto nulla, e ciascun Notaro che avrà scritta tale renuncia, e avrà messa in qualche istromento sia punito per qualsi=

voglia volta con la pena di L. 10 bajocchi, ed esso contratto sia di fatto inutile.

Capitolo 19°

Che le questioni che sono finite per sentenza, secondo la sentenza si scrivino

Di più ordiniamo che tutte e singole questioni, o discordie, che saranno determinate, o decise per sentenza arbitra, inviolabilmente si osservino, e questa sentenza sia ferma secondo la determinazione fatta, e chi verrà contro questa sentenza, o arbitramente, paghi per pena alla Comunità di Calvi 25 Carlini, oltre la pena contenuta nel compromesso, purchè non sia legittimamente ricorso prova esso ed appellato dall'istessa sentenza.

Capitolo 20°

Che se alcuno averà sostenuto alcun danno, o interesse, in occasione di alcuno, che quel tale per il quale averà sostenuto, rifaccia li danni, ed interesse

Di più statuimo, ed ordiniamo che se alcun Calvese perdesse alcune bestie, o robe, o sostenesse qualche danno in occasione

di alcun debito contratto per un altro Calvese, il contratto, o patti, il Potestà, e suoi Ufficiali, tali bestie, o robe, o quelle che per questa causa si trovassero pigliate, o tolte, o altrimenti, e con danno pa-tite, o patiti dalli medesimi che avranno contratto il debito, faccia restituire, o rimandare, secondo la stima da farsi delle be-stie, o altre robe tolte, per lo spazio di otto giorni dopo che saran-no ricercati perchè costi per Testimonio, o testimonî. E se il Pote-stà, o suoi Ufficiali saranno negligenti nelle cose predette siano tenuti restituir quelle robe del loro salario, nonostante alcuna cosa.

Capitolo 21.°

Dell'errore apparente in alcuna Scrittura

Statuimo, ed ordiniamo che se alcun Notaro avrà errato in alcuna scrittura pubblica o privata, posta, e gli sia lecito per spazio di otto giorni dopo che l'errore sarà apparso, emendare l'errore liberamente, e senza pe-na, o bando, nonostante alcun Capitolo che parli in contrario.

Capitolo 22.°

Frà che termine si pubblichino le Scritture

Di più statuimo, ed ordiniamo, che ciascun Notaro della

Terra di Calvi sia tenuto, e debba a richiesta di ciascheduno domandante per lo spazio di otto giorni dopo che sarà domandato da lui, pubblicare, e scrivere gl'istromenti, li quali averà rogati, o si sarà rogato di qualuno in pena di sedici bajocchi al giorno. E similmente ciascun Calvese dopo che averà fatto scrivere alcuno istromento sia tenuto quello raccogliere fra otto giorni dopo che sarà detto, e dichiarato quello che è scritto, e quello raccolga sotto la detta pena. E se il Notaro o la parte non saranno d'accordo del prezzo delle medesime scritture rimanga ad arbitrio di un Notaro, o più da eleggersi comunemente, e secondo quello sarà dichiarato per detti Notari, o Notaro, così si faccia, e si osservi.

Capitolo 23.°

Che si sforzino gli Arbitri a portar la Sentenza

Di più statuimo, ed ordiniamo che il Potestà, e suoi Ufficiali siano tenuti con giuramento forzare gli arbitri che accettarono il Compromesso a portar la sentenza tra le parti per spazio di quindici giorni dopo che saranno ricercati dalla parte, o parti. E se non l'avessero fatto nelli detti quindici giorni dal giorno del mandato fatto a loro paghi ciascun di loro sotto nome di pena alla Comunità di Calvi otto bajocchi. E niente di meno faccino la sentenza, e l'arbitrio in tre giorni a fare le cose predette,

Ed il Potestà, ed Ufficiali quante volte saranno richiesti forzino gli arbitri predetti, e siano tenuti schiavi sin tanto che avranno portata la sentenza tra le parti, e li faccino giurare di portar la sentenza in buona fede senza frode. Aggiunto questo che se detti arbitri non avranno terminata, lodata, e sentenziata la detta discordia, e questione, o di ragione, o di fatto, conforme si contiene nel loro compromesso, fra il termine di quattro mesi, che da lì innanzi non possino sentenziare, nè lodare, ma detto compromesso sia casso, ed annullato, e si abbia per casso, ed annullato se non fosse apposto altro tempo nel compromesso.

Capitolo 24.°

Che le tenute dal secondo decreto siano rate, e ferme

Di più statuimo, ed ordiniamo che le tenute date, e concesse dal secondo decreto, e primieramente con autorità della Curia in qualsivoglia beni con pretesto di qualche quantità di denaro, o credito del primo, e secondo decreto restino grati e rate nonostante se saranno lasciate alcune solennità, o sostanze di legge, nè con esso quelle possa esporsi eccezione di nullità, nè altra eccezione, nè alcun altro per il qual possino rompersi le cose predette. E quando occorrerà il caso, il Potestà, e suoi Ufficiali, sotto debito di prestato giuramento non debba dare alcun'udienza a chi vorrà opporre tali cose,

ma imponergli silenzio nonostante altro capitolo, posto sopra o dopo. E questo abbia luogo nei tempi presenti, passati, e futuri. E' aggiunto a questo Capitolo, che tutte le tenute, investimenti, e tutto il jus acquistato, ottenuto, ed avuto sopra li beni, e ne' beni di tutti, e singoli uomini, e persone di Calvi, o suo distretto che sieno fuori di detta Terra, rebelli, e banditi da detta Comunità di Calvi, ed esistenti nei confini, in qualsivoglia tempo, e modo siano loro conforme allora cassi, e cassati, e di niun valore, ed efficacia. E chiunque si servisse, o volesse servirsi di detta tenuta, o tenute tanto col primo, o secondo decreto, e ragioni nella Curia della Terra di Calvi, o in qualsivoglia altra Curia, o loco in qualsivoglia modo con alcuno, o alcuna di Calvi, paghi per pena e bando Cento Carlini, della qual pena la metà sia della Comunità di Calvi, e l'altra metà sia del Potestà e suo Ufficiale il quale farà l'esecuzione per la Comunità, e niente di meno il Potestà, e suoi Ufficiali non diano udienza a quel tale che vorrà domandarla, e se il Potestà sarà negligente nelle cose predette sia punito con la metà della pena di Cento Carlini.

Capitolo 25.°

Che quello che possiede qualche cosa per lo spazio di Trent'anni non possa essere molestato.

Statuimo, ed ordiniamo, che se alcun Calvese averà tenuta qualche possessione per lo spazio di 30 anni, o più pacifica=

mente, e quietamente, che tale Calvese che averà avuto tale posses=
sione e possederà per tal tempo, non possa, nè debba per tale pos=
sessione esser molestato da alcuno, nè inquietato. E che il Potestà,
Giudice, e Notaro non debbano udire tali attori in detta Causa,
e questo Capitolo non abbia luogo dove sarà la dote obbligata, e
possessione che fusse in enfiteusi, non ostante che la possessione
non fusse specificata nell'istromento della dote.

Capitolo 26°

Che il Potestà sia tenuto forzare li vicini a terminare la Questione

Di più statuimo, ed ordiniamo, che se qualche contesa, o que=
stione trà Calvesi in occasione dei confini, o terre, il Potestà, e suoi
Uffiziali siano tenuti, e debbano per giuramento, a richiesta di cia=
schedune che domanda far che terminino li più vicini, ed adjacenti della
detta Terra per spazio di tre giorni, dopo che sarà comandato a detti
vicini ed adiacenti. E se saranno negligenti nelle cose predette incorra=
no nella pena qualsivoglia giorno di tardanza di due
bajocchi per ciascuno d'applicarsi alla Comunità di
Calvi, la qual pena il Potestà faccia cogliere dalli
contrafacenti.

Capitolo 27°

Della revelazione dei Protocolli

Di più statuimo, ed ordiniamo, che se sarà necessario ad alcuno rilevare, o far rilevare qualche protocollo, che il Notaro lo possa copiare, e ridurlo in forma pubblica con l'autorità del giudice ordinario, o Potestà che ha autorità d'interponere. Ed in presenza di un Notaro che si sottoscriva in e di due altri testimonî, che stiano ad ascoltare detto Protocollo alla presenza del detto Giudice ordinario: Ma se il quinterno nel quale fosse scritto il proto=collo non fosse pubblicato, avanti, o dopo possa ridursi in que=sta maniera in pubblica forma, e rilevare, cioè che il Notaro che averà copiato l'istesso protocollo giuri alli santi Evangeli di Dio, alla presenza del Giudice ordinario, e del Notaro che l'averà sottoscritto dalli lati dove lo pigliano, e rilevano il Protocollo fa ed è lettera di tal Notaro, il quale dice di aver fatto e scritto tale protocollo nel modo soprascritto, pos=sa copiare e rilevare tale protocollo con l'autorità, e sottoscri=zione, e Testimonî sottoscritti: Ma se il Notaro voglia fosse tale il predetto, allora possa far rilevare per due No=tari, uno trascriverne, e tutti due sottoscriventi.

Capitolo 28.°

Che li forestieri sieno tenuti rispondere alli Calvesi nella Curia di Calvi, se sarà fatto il contratto in detta Terra di Calvi, o suo Distretto

Di più statuimo, ed ordiniamo che chiunque avesse alcuna casa, o possessione nella Terra di Calvi, o suo distretto, e li sarà fatto il contratto per Calvese, o alcun forestiere, che detto forestiere sia tenuto, e debba rispondere alla Curia della detta Terra di Calvi al detto Calvese di tutto quello che si contiene in detto istromento, fatto, e celebrato fra di loro. Aggiungemo a questo Capitolo che chiunque forestiero fosse obbligato ad alcun Calvese, che detto forestiere dia sicurtà di rispondere di ragione alla Curia predetta per il Potestà, e suoi Ufficiali veduto il primo istromento, o con testimoni legalmente, o con confessione dell'istesso forestiere con l'istromento del Calvese, purchè non averà posseduto detto forestiero nella predetta Terra, o suo distretto cose in mobili realmente, e personalmente secondo che sarà domandato dalla parte, non ostante alcun Capitolo che parli in contrario.

Capitolo 29.°

Che si faccino tre citazioni nelle Cause Civili

Di più statuimo, ed ordiniamo, che si faccino tre citazioni nelle Cause Civili per il Balivo della Comunità a richiesta di chi domanda in diversi giorni; e passati detti tre giorni, e citazioni, si proceda alla tenuta, e primo e secondo decreto conforme la forma delli presenti statuti.

Capitolo 30.°

Che le tenute pigliate nelle Cause Civili, si raccolgino dentro certo termine

Di più statuimo ed ordiniamo, che ciascuna persona fosse obbligata, o gravata a richiesta di alcun creditore per qualche debito nelle cose mobili, che il Creditore debba far citare il suo debitore avanti il Potestà della detta Terra a raccogliere la tenuta pigliata a lui fra certo termine d'assegnarsi dal Potestà. E se il detto debitore non averà raccolto la detta tenuta, che il detto creditore possa vendere la detta tenuta passato il termine assegnato come sopra, e se valesse più, e lui vendesse, debba restituire quel di più al suo debitore, ed appresso di se non debba ricever di più del suo debito.

Capitolo 31.°

Che il Potestà, e suoi Ufficiali, e Balivo della Comunità di Calvi non debbono pigliare per loro esecuzione, dare la quantità dichiarata in questo Capitolo

Acciò che l'appetito dei Rettori, il quale di sua natura è ordinato alla consumazione degli uomini, si reprima con giusta legge: Statuimo ed ordiniamo, che quando il Potestà della detta Terra, o suoi Officiali che allora saranno, a richiesta di alcun creditore facesse qualche esecuzione di denari contro alcuno, o quando l'istesso creditore per qualche ragione, o causa sia, domandasse che l'investisse in qualche cosa mobile, o immobile di alcun suo debitore, e si mettesse nella tenuta corporale possesso dei beni e robe di esso, l'istessi Ufficiali per detta esecuzione, o investimento, o fosse fatta dentro il territorio di Calvi, o fuori, non possa pigliare se non solamente due denari per Carlino e non più, il quale essere s'intenda dei Calvesi e forestieri di qualsivoglia stato e condizione siano, purchè costarà al primo di vero debito. Aggiunto questo che le spese fatte dall'attore, il Reo le rifacci. Il Balivo però della Comunità che sarà allora abbia per mercede di qualsivoglia esecuzione per lui, assieme con il detto Officiale, se fuori della Terra di Calvi due bajocchi, se dentro un bajocco, e se alcuno delli predetti farà contro alle cose predette incorra nella pena di 10 Carlini qualsivoglia

volta che farà il contrario, la qual pena il Sindaco della Comunità debba ritenere del loro salario con legame di giuramento. Se il Sindaco della Comunità, che allora sarà, sarà negligente nelle cose predette, incorra nella medema pena, la qual pena li Retori della Comunità di Calvi, che saranno in quel tempo in Offizio, debbano esigere, e ritenere del suo salario. E questo vogliamo che si osservi perpetuamente, ed inesitatamente.

Capitolo 32°

Che ciascuno passando per la Terra di Calvi paghi il pedaggio

Perchè, per così dire, per tutto il mondo non si trova niuna gratitudine di pedagio, nè stimiamo trovarla per l'avvenire. Statuimo, ed ordiniamo che ciascuno di qualsivoglia condizione, o stato sia, passando per detta Terra, o suo territorio, e diretto con alcune mercanzie debbano pagare il pedagio alla Comunità di Calvi, conforme pagano li Calvesi passando per Città, Terre, Luoghi, e Castelli dove si paga il detto pedagio, nel Capitolo posto di sopra parlando del pedagio, stando in qualsivoglia modo però si faccia il detto pagamento in questo modo cioè, per qualsivoglia soma di biada, grano, orzo, fave, e di qualsivoglia altra sorta di biada, o legumi. Per qualsivoglia soma di oliva tanto forestiera, quanto di noi due bajocchi. Per qualsivoglia soma di panni, fioretti, ed altri panni colorati di maggiore stima paghi quattro bajocchi.

Per qualsivoglia soma di panni fioretti colorati di maggiore stima tre bajocchi e due quattrini. Per soma di panni bisei di lana, di canape, e simili due bajocchi. Per soma di lana di qualsivoglia sorte sia tre bajocchi e due quattrini. Per soma di lino, o canapa un bajocco. Per soma di bombace non filata tre bajocchi e due quattrini. Per soma di ferro, d'acciaro, e di metallo due bajocchi e due quattrini. Per soma di vino e di aceto due bajocchi. Per una soma di sale due bajocchi. Per una soma di zaffarano quattro bajocchi, da lì in poi due bajocchi. Per soma di pepe, garofoli bajocchi quattro. Per soma di fichi, noci, ed altri pomi due bajocchi. Per soma di polli, piccioni, ed altri uccelli, ed ova bajocchi dall'ingiù bajocchi uno e quattrini tre. Per soma di Pesti salati o no bajocchi tre e due quattrini. Per bestia grossa un bajocco e due quattrini. Per bestia minuta un bajocco solamente. Per soma di cacio o di carne morticine tre bajocchi e due quattrini, di lì in giù un bajocco e tre quattrini. Per soma di ogni sorte di legumi un bajocco e tre quattrini. Per soma di legno lavorato di barili vecchi e simili due bajocchi. Per soma di legnami e di tavole un bajocco e tre quattrini. Per qualsivoglia cassa due bajocchi solamente. Per soma di pali due bajocchi. Per soma di libri due con tavola quattro bajocchi, e per qualsivoglia libro un bajocco e due quattrini, ed altri libri non legati un bajocco ed un quattrino. Per soma di Cera quattro bajocchi, da lì in giù un bajocco e due

quattrini. Per libbra d'argento tre bajocchi e tre quattrini. Per soma d'arnesi due bajocchi. Per soma di cerri lavorati due bajocchi. Per soma di rame bajocchi quattro: e per qualsivoglia altra cosa non distinta, e dichiarata nella presente tavola si esiga di simili a simili, sempre con lodevole discrezione, ed equità. E se alcuno passerà per detto Territorio con le sopra dette mercanzie, e cose sopradette, e non assegnerà al Gabelliere, e ad altri sotto tal nome, e non pagherà detta gabella, o frauderà, incorra nella pena di dieci Carlini, e perda la soma, e la Bestia, e la metà delle quali sia del Gabelliere, la quarta parte sia della Comunità, e l'altra quarta parte sia del Potestà, e dell' Officiale che averà fatta esecuzione delle cose predette, e s'intenda aver defraudata detta gabella chi passerà la chiesa di S. Francesco, andando verso Narni, verso Otricoli, e chi passerà il ponte a piedi a Calvi andando verso Sabina. E che detti Gabellieri possano esigere in qualsivoglia che passa che porti quella quantità di qualsivoglia cosa che gli uomini di Calvi pagano nei luoghi dove passano.

Capitolo 33°

Di quanta quantità si creda all' Artefice

Statuimo, ed ordiniamo che si creda all' Artefice, che domanda qualche cosa della sua arte sino alla quantità di

28. bajocchi con suo giuramento, ed il Potestà gli faccia dare sino alla detta quantità senza alcuna prova.

Capitolo 34.°

Che nelle Cause Civili basti la relazione del Balivo

Di più statuimo ed ordiniamo che nelle cause civili basti la relazione del Balio, senza che si abbia da fare alcuna commissione di quella. E quella citazione si tenga fare a richiesta di ciascuno che domanda, senza scrittura, o commissione di alcun officiale. Ed il Notaro della Comunità sia tenuto scrivere la relazione da farsi dal Balivo a richiesta di ognuno al quale importa, e voglia e tenga come se apparisse di commissione.

Capitolo 35.°

Che i Capitoli delli Statuti non possino levarsi, se non nel modo infrascritto

Di più statuimo ed ordiniamo che tutti li Capitoli dei Statuti soprascritti, e sottoscritti sino alla pubblicazione posta nel presente volume dello Statuto sieno tali, e fermi; nè si possino levare, sospendere, o provocare per consiglio, o arringa, se non sieno

in detto Consiglio, o arringa, cerna, quaranta uomini, e almeno, ed ottenute per due parti di tre d'essi uomini, cioè imbussolati nel Consiglio, o Rettorato, e se altrimenti si facesse non vaglia.

Capitolo 36°

Dell'Officio delli Rettori della Comunità di Calvi, e della giurisdizione delle appellazioni

Di più statuimo ed ordiniamo per la libertà ed osservanza della giurisdizione della Terra di Calvi, ed acciocchè alcuno non sia gravato indebitamente, che qualsivoglia persona della detta Terra di Calvi, possa appellarsi alli Rettori di essa, o alla maggior parte di essi di qualsivoglia causa, sentenza, e gravame in qualsivoglia modo, data dal Potestà, o sua famiglia, e per alcun altro Officiale del detto Comune, fra dieci giorni dal giorno dell'apportato a se gravame. Li quali Rettori, e la maggior parte di essi debbano conoscere da detta appellazione fra dieci giorni immediatamente, dopo la detta appellazione, fatta nelle spese dell'appellante, e portar la sentenza del Consiglio d'alcun uomo ben esperto nella legge da eleggersi da detti Rettori, o maggior parte di essi. E la sentenza da portarsi da detti Rettori, il Potestà e suoi Ufficiali osservino, e non contrafaccino in pena di doppia quantità concepita nel gravame, e niente di meno incorrano nella pena di Cento Carlini.

I quali Rettori subito fatta l'appellazione, o in quel giorno, o nel seguente eleggano un Notaro, il quale scriva gli atti da farsi di qua, e di là, e la sentenza da portarsi in detta causa d'appellazione, e come sarà giusto assolvino o condannino. E se detti Rettori fossero negligenti nelle cose predette paghino alla Comunità di Calvi dieci Carlini per ciascuno di essi; e se avranno commessa frode incorrano nella medesima pena, che il futuro Potestà sia tenuto inquisire, e trovati colpevoli condannare e punire. Aggiungendo che pendendo indecisa la causa dell'appellazione niente s'innovi contra l'appellazione, e se sarà innovato facciano ridurre al pristino stato sotto pena d'innovazione a chiunque contrafarà. E che subito fatta l'appellazione si dia la copia al Sindaco della Comunità fra due giorni sotto pena di dieci libbre.

Capitolo 37°

Che le questioni tra Congiunti si compromettano

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcun Calvese avrà qualche questione con alcuno al quale sia Consanguineo sino al quarto grado, che detti litiganti subito debbano compromettere in lui, e loro congiunti ed attinenti Consanguinei, o affini, e se detti litiganti non vorranno compromettere detta questione che il Potestà di Calvi sia tenuto forzarli, e ritenere in Palazzo sintanto chè sarà fatto il compromesso di detta Concorr.^e questione. La quasa tra detti Congiunti; e

detti arbitri così eletti debbano vedere la questione e conoscere, o de jure, o de fatto, secondo la forma del compromesso in essi fatto fra lo spazio di quattro mesi: E se detti arbitri saranno negligenti nelle cose predette, o in alcuna delle predette incorrano nella pena di dieci Carlini d'applicarsi alla Comunità di Calvi, la qual pena si togli di fatto.

Capitolo 38°

Che li Forastieri siano tenuti dare una sicurtà, quando vorranno litigare con Calvesi

Di più statuimo ed ordiniamo che qualunque forastiere vorrà litigare con alcun Calvese sia tenuto dar la sicurtà avanti al Potestà di Calvi di stare alla legge con detti Calvesi, di stare al giudizio, e di pagare il giudicato, ed ognun Calvese possa essere sicurtà per detto forastiere nelle cose predette. E se si domandasse qualche cosa al detto Calvese per il detto forastiere, e detto Calvese non avesse da pagare quella quantità che gli si domandasse dal detto forastiere, e detto forastiere avesse qualche istrumento, o testimoni, che allora il Potestà di Calvi sia tenuto, e debba costringere il Calvese a dar sicurtà a richiesta del detto forastiere, di fermarsi al giudizio, e di pagare giudicato. Ed altrimenti se non potesse dare detta sicurtà che il Potestà sia tenuto convenire realmente e personalmente detto Calvese sinché sarà cognito di questa questione, e terminare.

Capitolo 39°

Che le sentenze date dall' Arbitri, e da altri Giudici Ordinarî siano rate, e ferme

Di più statuimo ed ordiniamo, che le sentenze date dall' Arbitri, o da qualche altro Giudice Ordinario, da quali non sarà appellato, o domandato che si riduca all' arbitrio di un buon uomo tra dieci giorni dal giorno della sentenza, il Potestà e suoi Ufficiali siano tenuti mandare in esecuzione in pena di dieci Carlini del suo salario, d'applicarsi alla Comunità di Calvi, realmente, e personalmente conforme piacerà al detto che domanda.

Capitolo 40°

Che li Capitoli che parlano dell' appellazione dei Rettori siano fermi

Di più statuimo ed ordiniamo che li Capitoli che parlano dell'appellazione delli Rettori siano fermi, e che son posti nel presente volume delli Statuti, e inviolabilmente si debbano osservare conforme in quelli appare.

Capitolo 41.°

Della giustizia che si deve servare alli forastieri

Di più statuimo ed ordiniamo che accadendo spesso che li Calvesi, ed abitatori della Terra di Calvi si aggravino indebitamente, e senza ragione, e piuttosto di fatto dalli forastieri nati, ed abitatori delle Terre, luoghi, e Castelli, che il simil jus si faccia alli forastieri che molestano nella Terra di Calvi, che si fa alli Calvesi nei luoghi dei detti forastieri riportandosi dalli Officiali della Terra di Calvi, e dalli Rettori che saranno in quel tempo, acciocchè li Calvesi non vogliono che siano aggravati e molestati indebitamente, e secondo la provisione, o deliberazione da farsi dalli Rettori della detta Terra, possa mandarsi in esecuzione per tali, o tale Calvese, levata ogni esecuzione purchè costi del gravamento a essi Rettori.

Capitolo 42.°

Che nessuna Donna possa fare alcun obbligo, né Istromento senza l'infrascritto consenso

Statuimo, ed ordiniamo che nessuna donna sia di qualsivoglia età, o maritata, o vedova o in qualsivoglia altro stato sia, possa fare, celebrare, e contrarre niun patto convenevol=

mente, quietanza, e qualsivoglia altro obligo, o istromento, benchè di qualsivoglia minima cosa, se non colla presenza, ed espresso consenso del suo uomo, e di due consanguinei se vi sono, quando non intervengono due affini, ed a comodità dell'istessa Donna, quando acconsentano col giuramento, li quali mancando, alcun contratto non possa farsi, se non con il consenso dei due Vicini, che giurino similmente intervenendovi l'autorità del Pretore, il quale conosciuto che ad utilità e comodo della Donna si finisca l'istromento, interponga la sua autorità, e della Comunità di Calvi e decreto. Ma il contratto altrimenti fatto e celebrato si presuma esserlo per dolo, e paura, e sia affatto nullo, e non abbia alcuna forza, nè sussista in alcun modo, e fin d'adesso decretiamo che sia di niun momento.

Capitolo 43°

Del modo ed ordine di pagare le Doti

Di più statuimo ed ordiniamo, che niuno possa domandare per dote di Cento fiorini per anno, ma per maggiore, o minor quantità il pagamento parimenti in ciascun anno, e se alcuno a caso sarà negligente in domandare la predetta porzione di dieci fiorini a suo tempo, se domanderà esso tutta la porzione di quell'anno nel quale avrà cominciato a domandare il

tempo però passato nel quale sarà stato negligente a lui sia passato in danno. E se al caso alcuno in mancanza di denaro avrà voluto dare un Campo, o Vigna, o altro pezzo di Terra in dote, non possa alcuno dare Terra o simili che sia di minor valuta di 20 fiorini; questo però si stimerà col giudizio di due buoni uomini, e se sarà trovata la detta terra essere del presente valore di 20 fiorini, si compenserà nella porzione che si deve in ciascun anno, e da misurarsi per rata dell'istessa dote, come abbiamo detto di sopra, vogliamo però che si stenda questa sentenza alle doti già promesse, e non ancora pagate.

Capitolo LL.°

Che la Comunità della Terra di Calvi sia tenuta dare al Maestro di scuola l'infrascritto Salario

Di più statuimo ed ordiniamo che la Comunità di Calvi sia tenuta, e debba in qualsivoglia anno dare, e pagare dei denari della Comunità al Maestro di Scuola che insegna agli scolari, e ragazzi nella Terra di Calvi per parte del suo salario e mercede ventiquattro ducati de Carlini

Capitolo 45.°

Tavola delle Scritture del Notaro del Podestà

Primieramente abbiamo per petic.^{ne} p.^{ma} 2.^{a} e 3.^{a} da un bajocco in su un bajocco. Di più abbiamo per petic.^{ne} p.^{ma} 2.^{a} e 3.^{a} da un fiorino in giù niente. Di più abbiamo per petizione p.^{ma} 2.^{a} e 3.^{a} delle cose mobili o stabili purchè non contenga in se numero di denari un bajocco. Di più abbia per produzione di libello, innovamento, eccezioni, repliche, suplicazioni, ed in qualsivoglia altra scrittura cioè di un foglio per qualsivoglia scrittura due bajocchi, e sia tenuto registrare tale scrittura nel libro. Di più abbia per copia di qualsivoglia scrittura un bajocco per tutta carta scritta, o non tutta scritta di dodici versi per ciascuna facciata purchè ciascun verso sia di sette dizioni. Di più per presentazioni di lettere Comunali, del legato, o governo abbia un bajocco, e se tale lettera registrasse nel libro ad istanza del latore abbia due bajocchi. Di più per protesta in scritti un bajocco. Di più per scrittura di procura scritta appresso gli atti abbia un bajocco. Di più per produzione dei Testimonj abbia un bajocco. Di più abbia un bajocco per esame dei testimonj da scriversi nel libro. Di più se esamina testimonj con interrogatorj abbia due bajocchi Di più per produzione di alcuna scrittura privata abbia due quattrini. Di più per sentenza arbitraria abbia un bajocco

per parte. Di più se in quella sentenza fosse il Consiglio di un savio benchè dottore abbia quattro bajocchi. Di più per sentenza di affissione per la Curia abbia quattro bajocchi. Di più per qualsivoglia decreto del Potestà abbia sette bajocchi e mezzo. Di più per giuramento decisivo abbia un bajocco. Di più per la cattura di qualche uomo sospetto abbia tre bajocchi. Di più per sequestro col mandato in scritto abbia due bajocchi. Di più per copia degli Atti Civili, ed altre scritture si paghi come sopra. Di più per stima dei danni dati abbia due quattrini. Di più per esame dei testimonj di danni dati abbia niente. Se però ripetessero quelli testimonj ad istanza di alcuno abbia due quattrini per ciascun testimonio. Di più per il segno della pubblicazione abbia un Carlino. Di più per ogni istromento, esame, e copia di qualsivoglia scrittura che si fanno ad istanza della Comunità non possa avere alcuna mercede, e sia tenuto far ciò che si è detto di sopra per la Comunità, sotto obbligo del Salario del Potestà. Di più sia tenuto esigere tutti e singoli denari che deve avere l'istessa Comunità da suoi debitori senza alcuna mercede o salario. Di più abbia per esecuzione un bajocco, e se tale esecuzione fosse da farsi di meno valore, cioè di cinquattrino abbia dentro Calvi un bajocco, e fuori di Calvi cinque bajocchi. Di più il Balivo abbia per qualsivoglia mandato nella Terra di Calvi due quattrini, e fuori della Terra un bajocco.

Comincia il Terzo Libro e primieramente Dal Custodire le Feste

Capitolo 1°

Statuimo ed ordiniamo che a lode e riverenza dell'Onnipotente Dio, e della Beata Vergine Maria Sua Madre, e dell'altri Santi, che nelle feste infrascritte, cioè nei giorni di Domenica, nelle feste delli Apostoli ed Evangelisti, della Madonna, di Natale di Nostro Signore, di S. Pancrazio, di S. Lorenzo, di S. Nicolò, e di S. Antonio del Mese di Gennaro, a niuno sia lecito tagliare o far tagliare legna, o grano, o lavorare altrimenti, e fare altre cose simili; chi farà il contrario sia punito in due bajocchi qualsivoglia volta senza processo, e sentenza, sia lecito a ciascuno accusare quelli che contrafaranno, e si creda pienamente alla sua accusa col suo giuramento.

Capitolo 2°

Del modo di procedere nelle cose Criminali

Di più statuimo ed ordiniamo che nelle cause Criminali, e quasi Criminali e nelle Civili si facciano per il Balivo della Comunità di Calvi col mandato del Potestà, od altro Ufficiale,

che abbia competente giurisdizione, e si creda alla sua relazione. Così, e talmente che nell'istesse cause criminali, o quasi; oltre che dei danni dati si facciano tre Citazioni, una con la cedula di citare alla Casa, che le cose sostanziali; cioè di denunzia, d'accusa, ed inquisizione, e l'altra senza cedola, e la terza e l'ultima senza cedola, e si faccia la citazione un giorno per l'altro seguente, e se il citato non comparirà si ponga in fondo nel quale si dia il termine di tre giorni, nel qual termine se non comparirà si abbia per confesso, e come confessato si condanni. E se comparirà avanti la sentenza possa purgare la sua contumacia rispondendo, e dando sicurtà idonee di pagare ogni pena, la quale avrà il condannato in occasione di ciascun caso criminale. Ed a tale comparente si dia il termine di cinque giorni. Ed in simil maniera si facciano tre citazioni sopra le accuse che si facesse alla presenza di qualsivoglia Giudice, e Potestà delle cose contenute nel mandato, o tardanza dei giorni. E se si dovesse citare un colono non abitante nella Terra di Calvi, o suo distretto, si citi pubblicamente nelle scale del Palazzo della Comunità di Calvi nel qual caso basti una citazione col termine di tre giorni. E se altrimenti si procedesse non vaglia nè tenga e nelli misfatti personali in niun modo si ammetta il S. Priore.

Capitolo 3.°

Delle sentenze da portarsi nelle cose Criminali

Di più statuimo ed ordiniamo, che il Potestà, e suoi Ufficiali

nelle cause Criminali o quasi; fuori che nei danni dati diano la sentenza fra 30 giorni; dal giorno che si sarà cominciato il processo, o inquisizione, denunciazione, ed accusa. Se in queste saranno negligenti per qualsivoglia volta paghino alla Comunità dell'Illmō Sig. Lelio de Cere cinquanta Carlini, salvo che li processi della tenuta che non possino spedirsi in un Mese, nell'altro si spediscano affatto, e omninamente pronunciamo che la determinazione di alcun processo oltre il detto termine di due Mesi non possa dichiararsi; ed allora tutto il processo sia nullo, e quella condannazione non possa seguire. Ed il Potestà oltre la detta pena paghi del suo salario la quantità che dovrebbe pagare il condannato da quel processo. E che le sentenze da portarsi per detto Potestà siano tali e ferme non ostante che sarà tralasciato l'ordine della legge, perchè costi di maleficio: le quali tutte abbiano luogo nelli processi pendenti nel tempo dell'entrata del nuovo Potestà dal giorno della consegna delli libri.

Capitolo 4.°

Che il Potestà possa inquisire sopra qualsivoglia maleficio

Statuimo ed ordiniamo, che il detto Potestà, e la sua Curia possa inquisire sopra qualsivoglia maleficio, ed in tutti li processi; ed ingiurie commesse in qualsivoglia modo nella Terra

di Calvi e suo distretto, di queste però fatte e dette avanti di lui, possa procedere per inquisizione, ed ancora alla presenza di qualsivoglia suo Officiale, o avanti qualsivoglia, o luogo si commettesse. Aggiungemo che questo Capitolo non abbia luogo nello stupro ed adulterio, nelli quali non si possa procedere per inquisizione, ma solo per accuse di quelli alli quali le leggi permettono accusare di tal misfatto.

Capitolo 5.°

Della pena di quelli che bestemmiano Dio la Vergine Maria, e li suoi Santi

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque ingiurerà, bestemmierà, o deciderà l'Onnipotente Dio, e la Beata Vergine Maria paghi in pena alla Comunità dell'Illmo Sig. Lelio per qualsivoglia volta dieci Carlini, della qual pena la terza parte sia del denunciante, e l'altre due parti siano della Comunità predetta. E l'accusatore sia tenuto in credito, e passi per piena prova il giuramento del denunciante con un testimonio di buona fama, e se de più volte nella medesima accusa l'accusato non si tenga in credito. E se il delinquente non potrà pagare il bando gli si metta la mordacchia in bocca, e con quella si conduca pubblicamente per la Terra di Calvi con tre che suonino, e di questi il Potestà faccia inquisire una volta il mese. Sia tenuto ancora il

detto Potestà con giuramento far eleggere due uomini custodi segreti in qualsivoglia Parrocchia uomini di buona fama. E si creda ad essi custodi così detti col proprio giuramento con un testimonio. E questi custodi si tengano in credito, ma non il testimonio. E se essi custodi non denuncieranno, paghi ciascun di loro per qualsivoglia volta otto bajocchi, la qual pena si togli di fatto e si metta in Comune predetta dell' Illmo Sig. Lelio.

Capitolo 6.°

Della pena di quelli che fanno insulto

Statuimo ed ordiniamo che chiunque farà insulto contro alcuno movendosi di loco a loco senz'arme, paghi alla Comunità predetta per qualsivoglia volta quaranta bajocchi senza alcuna diminuzione di pena, se alcuno però insulterà altri o altro con armi cioè con lancia, spido, mazza ferrata, o di legno, Pugnale, Cortello, Spada, mannaja, falce, ronca, accetta, o zappa o con alcun altra sorte d'armi paghi per bando alla Comunità predetta qualsivoglia dieci carlini, e dell'insulto fatto contro alcuno, o alcuni con dette armi sfoderate possa dal detto Potestà della Terra di Calvi procedersi per inquisizione. Aggiungemo a questo Capitolo che se alcuno un altro o altri alla Casa propria, o a pigione, paghi pena doppia, e se alcuno in un atto avrà fatto insulto a più si punisca di un insulto come se avesse

fatto insulto contra uno, e non de più per questo Capitolo

Capitolo 7.°

Di quelli che battono altri con armi e senz'armi

Di più Statuimo ed ordiniamo che chiunque batterà alcuno, o alcuno, e sarà chiaro al Potestà o Officiale con sua confessione, o con Testimonj, o con qualsivoglia altro modo legittimo, senz'armi e non uscirà sangue paghi per qualsivoglia battuta 20 Carlini, e se escirà il sangue per quella battuta paghi alla Comunità predetta a nome di pena quaranta Carlini. Salvo che se alcuno batterà un altro altrove che nella faccia con mano vota, o pugno, senza effusione di sangue in qual caso paghi per pena alla Comunità predetta quaranta bajocchi per qualsivoglia battuta. Ma se alcuno percuoterà altri nella faccia con mano vuota paghi doppio bando di quella pena che è notato di sopra nel Capitolo presente del percuotere senz'armi. Se la percossa sarà fatta nella faccia con alcuna sorte d'armi, ed uscirà sangue, e la cicatrice rimanga perpetuamente paghi per qualsivoglia volta, e battuta alla Comunità dell'Illmo Sig. Lelio ducento Carlini, ed il medesimo se nel capo con la rottura del cranio, e se alcuno morirà di tali percosse, quello che percuote sia punito con pena legale e li loro beni si confischino alla Comunità predetta.

Capitolo 8.°

Della pena di chi presta ajuto o favore per la morte di alcuno

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcuno darà consiglio, ajuto o favore per la morte d'uomini, che ciascuno che batterà detto tale morte, punito sia colla medesima pena, e quelli che non avranno dato, e che avranno consigliato, ajutato o favorito detti tali percuzienti paghi per pena ciascun di loro Trecento Carlini, se li predetti l'avranno fatto pensatamente, e deliberatamente, d'applicarsi alla Comunità dell' Illmo Sig. Lelio.

Capitolo 9.°

Della pena di quelli che danno ajuto, Consiglio, o favore ad alcuno che dà con altri.

Di più statuimo ed ordiniamo che qualcuno darà ajuto, consiglio, o favorirà alcuno, o alcuni che diano ad altri con armi, e con sangue paghi la metà, che è tenuto pagare il percotente, come si contiene nel Capitolo delli percotenti con armi.

Capitolo 10.°

Della pena di chi batte alcuno con il Bastone

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcuno batterà altri col bastone, o altro legno non ferrato e non uscirà sangue, paghi come se avesse battuto con armi se dalla gola in su; se dalla gola in giù paghi 25 bajocchi; ma se non uscirà sangue paghi la metà della pena. E se romperà qualche membro, e se questo membro non sarà debilitato paghi per pena alla Comunità predetta Cento Carlini. Ma se sarà debilitato abbia luogo lo statuto che parla di sopra per tal caso.

Capitolo 11.°

Di quelli che percuotono con Pietre

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcuno percuoterà altri con sassi dalla gola in su, ed uscirà, o non uscirà sangue paghi per pena come che se avesse percosso con armi, o bastone, se prenderà dalla gola in giù come di sopra, ma se non uscirà sangue paghi la metà di detta pena. E se alcuno tirerà sassi ad altri, e non si coglierà, paghi per pena 40 bajocchi. E se tirerà più sassi più volte aggiungendo male a male e non coglierà paghi per qualsivoglia

sasso tirato dieci Carlini

Capitolo 12.°

Di chi batte alcuno con Calci, e chi spingerà altri

Statuimo ed ordiniamo che alcuno batterà altri con calci paghi alla Comunità dell' Illmo Sig. Lelio dieci Carlini; e se con sangue paghi il doppio. E se spingerà alcuno e calcherà in terra, ed uscirà sangue paghi la detta pena; ma se non uscirà sangue paghi la metà di detta pena. Aggiungemo a questo Capitolo che chi spingerà alcuno che farà urtare in qualche luogo ed uscirà sangue da qualche parte del Corpo paghi quella pena che è tenuto pagare come che se avesse percosso con armi.

Capitolo 13.°

Di chi piglia alcuno per li Capelli

Di più statuimo ed ordiniamo, che se alcuno piglierà altro, o altra per capelli; o essi tirerà, e lacererà li panni, paghi per pena alla Comunità predetta dieci Carlini; ed accomodino li panni secondo il giuramento di un sartore, il medesimo paghi la Donna che piglierà un altra per capelli, o gli leverà il panno da Capo. Aggiungemo

a questo Capitolo che non s'intenda questo quando alcuno commetterà queste cose per modo di correzione, il quale non sia tenuto a pena.

Capitolo 14.°

Della pena di chi piglia il Cappuccio, o Cappello o panno da testa

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcuno piglierà studiosamente il Cappuccio, o Cappello dalla testa di qualcuno paghi a nome di pena otto bajocchi alla Comunità predetta, e non possa procedersi contro lui, se non per accusa fatta dall'ingiuriato. E se riterrà il Cappello, Cappuccio per un'ora paghi alla Comunità predetta quaranta bajocchi, ed allora si possa procedere per inquisizione, e restituirà le dette cose tolte. Aggiungemo a questo Capitolo che se un uomo piglierà il panno da testa ad alcuna donna in cattivo modo, si condanni dal Potestà della predetta Terra in dieci Carlini alla Comunità predetta se di giorno, se di notte in venti, purchè sarà reclamato dalla donna, o da un suo parente in più vicino grado. E x le cose predette non possano farsi a richiamo di alcun altro. Ed alle cose presenti il Potestà possa fare inquisire avuto il richiamo, e ritrovati li colpevoli li condanni nella pena predetta.

Capitolo 15.°

L'armi

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcuno minaccierà un altro o altri con armi e non batterà paghi 40 bajocchi, e se senza armi paghi la metà della pena, e se la condanna sarà di percosse non si condanni di minaccie.

Capitolo 16.°

Che se alcuno sarà condannato di percossa non si condanni d'insulto

Statuimo ed ordiniamo che se alcuno sarà condannato per qualche misfatto di percossa non si condanni d'insulto fatto del medesimo delitto.

Capitolo 17.°

Di chi batte il Padre

Di più statuimo ed ordiniamo, che se figlio, figlia, nepote, o nepota carnale batte il Padre, il Zio, la Zia, il Nonno, la Nonna

paghi il doppio di quello si contiene nel Capitolo delle battiture. E se il Padre, Madre, Nonno, Nonna, Zio e Bisnonno batteran=no il figlio, o figlia, il Nepote o Nepota per modo di correzione senz'arme di ferro, e senza sangue non sia tenuto a pena. E se il Pa=drone, o Padrona batteranno alcun abitante in casa loro senz'ar=me e senza sangue in modo di correzione non sia tenuto a pena. E che il Podestà sia tenuto e debba a richiesta del Padre, e della Madre far pigliare e carcerare li predetti figli e figlie non ob=bedienti e ritenerli prigioni in pena di dieci Carlini d'applicarsi alla Comune dell'Illmo Sig. Lelio.

Capitolo 18°

Della pena di chi fa falsa moneta

Di più statuimo ed ordiniamo che nessuno ardisca, o presuma spendere moneta falsa nella Terra di Calvi e sua giurisdizio=ne e distretto, fabbricare o far fabbricare, e chi contrafarà sia pu=nito con pena legale, e se qualcheduno la spenderà scientemente o farà che si spenda sia punito con detta pena, e se alcuno spen=derà qualche denaro ignorantemente non sia tenuto a pena, e se ta=le che spenderà la moneta ignorantemente sarà avvisato da alcuno che n'abbia che non spenda tal moneta statuimo ed ordiniamo che se la spenderà da due bajocchi in giù incorra nella pena di

quattro bajocchi da applicarsi alla Comunità predetta, e da dieci bajocchi in su sino a 80 bajocchi paghi alla suddetta otto bajocchi, e da quattro bajocchi in su sino a sedici paghi la pena di sedici bajocchi alla medesima, e da lì in su quanta quantità sia paghi per pena 100 Carlini da applicarsi alla detta Camera; se non fabbricherà l'istessa moneta, e per qualsivoglia Carlino paghi 100 Carlini.

Capitolo 19.°

Della pena di chi Ruba

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque ruberà alcuno, o alcuni in qualche luogo per forza nella Terra di Calvi e suo distretto, paghi a nome di pena alla Camera predetta, se la cosa sarà di valore di quattro bajocchi, per pena 40 bajocchi; e da quattro bajocchi in su sino alla quantità di 40 bajocchi paghi alla Camera predetta 25 Carlini. E se da 40 bajocchi in su sino a dieci Carlini paghi per pena 25 Carlini, e se da dieci Carlini in su sino a 25 Carlini paghi 200 Carlini. E se quello che sarà condannato nella pena di 40 bajocchi si frusti per la Terra di Calvi: E quello che sarà condannato in 25 Carlini, e non potrà pagare, si frusti nel modo predetto, e si bolli in fronte, e quello che sarà condannato a 200 Carlini e non potrà pagare la

pena, si conduca al luogo della giustizia consueto, e si bolli nella fronte, e nelle guancie, di maniera che li segni rimangano perpetuamente, e gli si tagli l'orecchia di tal maniera che si separi dal Capo. E mai possa venire nella Terra di Calvi, e se ci verrà si frusti per la Terra di Calvi, ed in ogni caso delli sopradetti casi, si condanni tale derubante alla parte rubata alla restituzione della cosa rubbata computata quattro volte la cosa rubata. E che il Potestà che sarà in quel tempo, se sarà negligente nelle cose predette o in alcuna delle predette si punisca nella pena di 100 Carlini da computarsi dal suo salario da applicarsi alla Camera dell'Illmo Sig. Lelio, ed alla restituzione della cosa che ha patito danno.

Capitolo 20.°

De' ladri pubblici, e famosi

Statuimo ed ordiniamo che chiunque sarà pubblico e famoso ladro, o ruberà nella Terra di Calvi o suo distretto cosa di valore di dieci carlini e da lì in giù si condanni alla Camera predetta in cento Carlini, e se non potrà pagare la detta pena si frusti per la Terra di Calvi, e si bolli nelle guancie con il ferro caldo, così e talmente che li segni rimangano perpetuamente. E se ruberà da dieci Carlini in su sino alla quantità di 25 Carlini si condanni in 200 Carlini alla Camera predetta, se non potrà pagare detta pena si conduca al

luogo della giustizia consueto e li tutte due le orecchie gli si taglino, così, e talmente che si separino dal Capo, e se averà rubato da 25 Carlini in su, che si conduchi al luogo della giustizia consueto, e li nelle forche s'impicchi, e così e talmente che subito muora, e se avesse dei beni nella Terra di Calvi e suo distretto si confischino alla Camera predetta e debbano arrivare alla detta Camera.

Capitolo 21.°

Della pena di chi tiene alcuno in Carcere privato

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque piglierà o introdurrà alcuno in privato Carcere, o in qualche casa, grotta, selva, o in altro luogo, e lo ritenga violentemente per un'ora paghi alla Camera predetta Cento Carlini. E se tenendo questo così lo ciecherà da un occhio, o gli taglierà una mano, il Naso, la Lingua, il Labbro, o gli scuoterà li denti, o gli taglierà un piede, o gl'indebolirà qualche membro di modo che quel membro sia inutile si punisca nel membro per il membro, ma se gli farà altre percosse paghi la detta pena di Cento Carlini, e paghi la pena contenuta nello Statuto delle ferite. Ma se piglierà denaro, o altre cose, oltre la pena della detenzione paghi per bando alla Camera predetta 50 Carlini, e restituisca il doppio delle cose tolte. Se però la quantità rubata sarà di maggior

valore di 50 Carlini, o occorrerà il caso che l'istesso Carcerante, e deru=
bante non potrà pagare la pena e l'emenda, allora ed in quel caso
vogliamo che abbia luogo lo statuto che di sopra parla sotto la rubrica
della pena di chi ruba alcuno. Ma se non vorrà ricomprarlo per de=
naro si sospenda per la gola di modo che subito muoia. Ma se tale pi=
gliato sarà contratto o istromento con alcuno, l'istromento e con=
tratto sia nullo, e di niun valore. E quello che piglia sia punito
oltre la detta pena in Centocinquanta Carlini, e se saranno più a com=
mettere le cose predette, o alcuna delle predette ciascuno paghi in
solidum le pene predette così però che questo non levia se il luogo
in quelli che avranno pigliato, tenuto in alcuna casa, o avrà chiusa la
porta di detta casa in occasione della tenuta. E delle cose tolte come
si è detto non abbia luogo in questi che piglieranno alcuno, o alcuni
malfattori: E quello mettesse nel forte della Comunità nel mede=
simo giorno, e nel seguente felicemente con effetto.

Capitolo 22°

Della pena di chi tira sassi

Di più statuimo ed ordiniamo che da qualsivoglia luogo o
edificio alto 20 piedi in giù sino a 10 piedi saranno gettati
sassi contro alcuno o alcuni, o in Casa, o sopra la Casa di
alcuno, quello di chi sarà la casa, o edificio, o luogo dove

si tirassero paghi la pena di dieci Carlini alla Camera predetta. Ma se dal luogo da 20 piedi in su, paghi quello di chi è la Casa o edificio o luogo dove saranno tirati 25 Carlini, se non l'avrà fatto questo per sua difesa, ed allora non paghi il bando: e di modo che se alcuno chiunque sarà fratello carnale, cugino, Zio o Nepote che avesse due Torri, o case congiunte insieme, e da queste, o altra di queste saranno tirati li sassi, che tutti paghino la pena per tutte le Torri, o case così congiunte, intendendo quando non si sapesse chi li tira, o quando occorresse il caso che comunemente alcuna di esse si riparasse, altrimenti si punisca solamente chi li tira con pena di 40 bajocchi alla Camera predetta. E questo abbia luogo quando da ultimamente non sarà seguita percossa. Quando però da tal tiramento fosse seguita, o seguisse percossa allora si punisca chi li tira, come che avesse percosso con armi, o la percossa sarà sanguinosa o no, procedendo de simili a simili. Se però accaderà essere il rumore in detta Terra, e dalla Torre o Casa contra il Sig. Potestà, o alcun Officiale, o famiglia dell'istesso Potestà il Priore dell'istesso luogo, o altro qualche cosa butterà, e non procederà paghi alla Camera predetta per pena 50 Carlini, se però batterà impunito come che se avesse battuto con armi, ed in tutti questti casi se sarà di notte si raddoppi la pena.

Capitolo 23.°

Della pena di chi butta sassi nella Casa d'altri

Statuimo ed ordiniamo che chiunque butterà sassi nella casa di alcuno dolosamente, o appensatamente: Se di giorno paghi alla Camera dell'Illmo Sig. Lelio 40 bajocchi per qualsivoglia sasso, se di notte si raddoppi la pena. E vogliamo che il Potestà della Terra di Calvi che sarà in quel tempo sia tenuto sotto doppia pena procedere per inquisizione contro quel tale che li tira, nonostante alcun Capitolo che parli in contrario.

Capitolo 24.°

Della pena di chi ammazza un propinquo, o un affine.

Statuimo ed ordiniamo che se alcuno ammazzerà alcuno suo propinquo, o affine al quale dovesse succedere di ragione, o avesse il suo podere, sia punito con pena legale, e niente di meno il Potestà che sarà in quel tempo faccia distruggere, e seccare tutti li suoi beni stabili, e mobili abbruciare, e quelli che rimangono applicare alla Camera predetta, e la Comunità di Calvi succeda nelli beni di quelli tanto uccisi, quanto uccisori. Se però alcuno ferirà un propinquo o affine, e non l'ucciderà sia punito come

se avesse percosso e ferito un altro, o se non propinquo, o affine.

Capitolo 25.°

Della pena di chi irrita alcuno alla rissa

Statuimo ed ordiniamo, acciò si levi ogni materia di scan=dalo, che nessuno ardisca, o presuma sotto qualsivoglia pretesto invitare alcuno alla rissa dicendo è veruno che voglia avere a far crocelle con meco, o vientene se vuoi avere a far niente, vuoi fare alli pugni, o alle coltellate e simili, sotto pena di 25 Carlini. Ag=giungendo che non si confonda in delitto tal pena.

Capitolo 26.°

Della pena di chi produce falso testimonio

A snervare le false sagacità, ed astuzie dell'iniqui, statui=mo ed ordiniamo che chiunque produrrà falso testimonio avanti la Curia di Calvi, e sarà provato con istromento, o in altro modo segnatamente, paghi alla Camera predetta 200 Carlini, e con la medesima pena sia punito chi fa falso testimonio, e si cuoca nella fronte. E se il produttore di falso testimonio, o testifi=cando il falso non potrà pagare la pena in ispazio di venti

giorni, sa sarà il testimonio gli si tagli la mano dal braccio; Ma se chi produce gli si tagli il piede: E le cose predette abbiano luogo ancorchè fossero fatte estragiudizialmente. Ma se in tal caso si procedesse per via di accusa, e l'accusatore non provasse tale accusa pienamente, allora tale accusatore sia punito con la pena di 50 Carlini. Ma se lo proverà mezzanamente, allora si punisca con la pena di dieci Carlini, e l'accusato sia assoluto. Se il Potestà non avrà avuti tali indizî con il testimonio accusato o prodotto, che siano sufficiente alla tortura in tal caso si rimette ad arbitrio di chi deve judicare, e possa ex suo officio procedere per inquisizione, e tutte le cose predette abbiano luogo anche nelle produzioni, ed attestazioni fatte avanti gli arbitri, ed arbitratori, e da qualsivoglia Giudice.

Capitolo 27.º

Della pena di chi produce falso Istromento

Statuimo ed ordiniamo che chiunque produrrà nella Curia di Calvi, ed avanti qualsivoglia Giudice istromento falso, e sarà provato con Istromento, o con alcun altro modo legittimo paghi per bando alla Camera dell' Illmo Sig. Lelio 400 Carlini. Ed il Notaro che avrà scritto quest' istromento sia punito con la medesima pena. E se tale producente non possa pagare la

pena gli si tagli il piede. Ma se sarà il Notaro che l'avrà scritto che non potrà pagare gli si tagli la mano. Aggiungendo che se alcuno falsificherà l'istromento scritto di mano di altro Notaro, e pubblicato in qualsivoglia modo col radere, rasciare, cassare, e scancellando sia punito colla sopradetta pena di 400 Carlini, e questo abbia luogo nelle scritture pubbliche. E se nelle private si commetterà tal falsità vogliamo che si punisca con l'istessa pena. Ma se si procedesse per via d'accusa, e quello che accusa non potrà provare, allora vogliamo che abbia luogo il Capitolo posto di sopra della pena di chi produce falso testimonio, nel fine dove parla di chi accusa.

Capitolo 28°

Della pena di chi dà il veleno, e di chi lo compone

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque darà veleno o nel cibo, o nel vino, o altrimenti ad alcuno maliziosamente l'avrà composto, e quello il quale sarà dato detto veleno, morirà, s'impicoli di maniera che muora subito, ed il medesimo diciamo di quelli che lo compongono. Se però quello al quale sarà dato detto veleno, e composto non morisse, allora quel tale che lo dà, lo compone, o lo tiene sia punito con la pena di 200 Carlini, senza alcuna diminuzione per ciascuno di essi datolo. E se quel tale

che lo dà; lo compone, e lo cerca di darlo non possa pagare detta pe=
na, vogliamo che si frusti per tutta la Terra di Calvi, e si ponga in
esilio, di modo che per dieci anni continui non possa entrare nella
detta Terra, e se ci entrasse guidato da alcuna temerità, allora
gli se dia l'esilio perpetuo.

Capitolo 29°

Della pena di chi dice parole ingiuriose

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque avrà dette paro=
le ingiuriose di giorno, o di notte ad alcuno nel palazzo della Co=
munità, o in altra casa di alcun Officiale della Terra di Calvi pa=
ghi per pena alla Camera predetta 40 bajocchi. Ma se l'avrà det=
te in qualche altro luogo, paghi per qualsivoglia volta alla Camera
predetta due bajocchi. Aggiungendo a questo Capitolo che se al=
cuno dirà falso proditore, paterino, eretico, comune, ribaldo e simili,
paghi per pena e bando per qualsivoglia volta 16 bajocchi; e non
possa procedersi per alcun Officiale senza nome espresso del denun=
ciante, e di chi riceve l'ingiuria. Aggiunto questo che se l'ingiuria
sopradetta sarà detta avanti il Potestà, e suoi Officiali che
sarà in quel tempo, che il medesimo Potestà possa da se procedere,
senza altra denunciazione, e accusa nonostante alcun Capitolo
che parli in contrario.

Capitolo 30°

Della pena di chi rimprovera omicidio, uccisione, o morte

Statuimo ed ordiniamo che chiunque rimprovererà ad alcuno uccisione, o morte del Padre, fratello carnale, o figlio paghi per bando alla Camera predetta 50 Carlini. Ma se rimprovererà altra vergogna fatta a sè, al Padre, al Fratello, alla Madre paghi dieci Carlini, salvo che se rimprovererà la sospensione, o taglia-mento di capo, o di altro membro, o abbrugiamento, paghi la pena di 50 Carlini: E se le cose predette l'avrà dette la donna paghi la detta pena della sua dote, se non avesse altri beni propri.

Capitolo 31°

Della pena di chi non prova l'eccezione del falso.

Di più statuimo, ed ordiniamo che chiunque apporrà eccezione di falso nella Curia di Calvi contro alcuno direttamente, od obbliquamente da alcun istromento, o scrittura pubblica, scritta di mano di alcun Notaro di Calvi e quello non proverà penoso il termine al medesimo assignato per il Potestà, o suo

Officiale avanti il quale sarà prodotta l'istessa accettazione paghi per bando qualsivoglia volta 50 Carlini da applicarsi alla Camera predetta. Ed il Potestà condanni tale apponente a richiesta di ciascuno che lo domanda, ed esiga la condanna alla Camera predetta salve qualsivoglia altre pene nelli statuti ed ordinamenti della detta Terra, e singoli Capitoli che parlano del falso contra l'accusatori.

Capitolo 32.°

Della pena di chi ruba Grano nel mietere

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque avrà rubato grano nel mietere, campo, ara, capanna, o in altro luogo, olio, olive, o canape paghi per pena, di giorno 50 Carlini, ed emendi il danno al paziente nell'uno, o nell'altro caso doppio, e del valore del danno si stia al giuramento del paziente sino alla quantità di 40 Soldi; e da lì in su al giuramento di chi ha patito danno con un testimonio, se non chi avrà pigliato grano ed avrà provato che appartiene a sè eccetto che nell'oblazione del grano siene in due gregne paghi per bando alla Camera predetta otto bajocchi per qualsivoglia gregna, da lì in su sia la pena predetta sopra nel presente Capitolo contenuta cioè chi avrà tolto alcuna delle sopradette cose contro la volontà del padrone della cosa,

ma se con volontà del Padrone non sia tenuto alla pena, e della volontà si creda al Padrone della casa col suo giuramento. Ma se alcuno averà rubato lo strame da qualche luogo se di giorno paghi per qualsivoglia soma 40 bajocchi, di notte il doppio.

Capitolo 33.°

Della pena di chi ruba in Casa

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque averà rubato da qualche casa della Terra di Calvi, o suo distretto paghi le pene infrascritte, cioè se la cosa furata sarà di valore sino nella quantità di 4 bajocchi paghi per pena dieci Carlini. Ma se sarà di un valore da 4 bajocchi in su sino alla quantità di 40 bajocchi paghi a nome di pena 50 Carlini. Ma se sarà da 40 bajocchi in su paghi alla Camera predetta 100 Carlini, e restituisca il furto al paziente doppiamente in qualsivoglia delli detti casi. Ed il medesimo diciamo se il furto sarà fatto in alcun molino, capanna, o casetta: salvo sempre il Capitolo del furto, ruberia, ed altri furti. E se sarà pigliato, o pigliata nel furto, e l'offeso, o l'offesa sarà percosso, morto, o morta, l'offendente passi impunemente. E se il furto commesso sarà di notte il ladro in doppia pena, e restituisca il danno doppiamente al paziente col giuramento, e se non potrà pagare la pena si punisca nella persona, nell'arbitrio

ad arbitrio del Potestà, e se sarà commesso il furto negli altri luoghi espressi nel presente Capitolo si punisca chi fura nella metà delle dette pene. E con la medesima si punirà furando altrove per la prima volta, per la seconda con pena doppia per la terza, e più, sia sospesa.

Capitolo 34.°

Della pena di chi stupra alcuna Donna

Di più statuimo ed ordiniamo, che chiunque avrà stuprato alcuna donna vedova, o corromperà donna vergine, o commetterà adulterio con una maritata conoscendola carnalmente, o avrà tentato fare alcuna delle predette cose paghi per bando alla Camera predetta 100 Carlini. E se quello che avrà corrotto una donna vergine, o stuprato una vedova con violenza, e quel tale che avrà stuprato non avesse moglie, e fosse suo pari la debba pigliare per moglie senza dote, o la mariti ad uno eguale a sè, e la doti, ed allora non paghi il bando, ed in tal caso la stipulazione della restituzione della dote si faccia all'istessa donna, e in niun caso, ed in alcun tempo la dote si restituisca al dotante, o a suoi eredi. E se si provasse che tal delitto fosse accaduto col consenso della donna, che l'una e l'altra parte si punisca in 50 Carlini. E di queste cose possa farsi l'accusa, e possa procedersi altrimenti, fatta però l'accusa per il marito della donna, Padre,

fratello, o altro suo consanguineo, o attinente sino al terzo grado inclu=
sivamente, e per altri, ed il Potestà e suoi Uffiziali allora delle predette
cose possa procedere improvvisamente. Che se la Donna sarà di mala
fama, che allora non paghi il bando, se non la metà della pena, se volen=
do. Ma se violentemente si punisca con la pena di 100 ducati d'oro.
Ma se sarà pubblicata meretrice non paghi pena. Ma se sarà forestie=
ro che commetterà alcuna delle predette paghi alla Camera predetta dop=
pia pena. E se tal forastiero non potrà pagare la pena, egli si tagli la ma=
no, e sia bandito perpetuamente.

Capitolo 35°.

Della pena di chi fa tradire la vita ad alcuno con tradimento

Di più statuimo ed ordiniamo che se qualcuno con modo, o nome
traditore avrà procurato che alcuno della Terra di Calvi o suo distretto mo=
risse, o patisse qualche membro, o pericolo della persona, paghi alla predetta Ca=
mera la pena che dovesse pagare il malfattore, salve sempre altre pene mag=
giori contenute nel presente statuto in tal caso, o materia delli predetti

Capitolo 36°.

Della pena di chi ruba roba rubata

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque nella Terra di

Calvi, o suo distretto, comprerà, o piglierà in pegno roba rubata scien_temente paghi per bando alla Camera predetta Venti Carlini, e restituisca la cosa comprata senza prezzo. E se ignorantemente restituisca la cosa rubata senza prezzo e non paghi la pena. Ed a provare che la cosa sia furtiva basti alla restituzione dell'istessa cosa proviene che l'istessa cosa fu di quello. Salvo che se il detentore proverà che questa vendita debitamente, o giudicamente pervenisse a sè che non sia tenuto alla restituzione. Se non quando sia tenuto di ra_gione. E che in ogni caso di tutti e singoli delli predetti il Po_testà che sarà in quel tempo possa procedere per inquisizione, denunzia, ed accusa.

Capitolo 37°

Della pena di chi lascia il Marito

Di più statuimo ed ordiniamo che qualunque donna maritata nella Terra di Calvi, o suo distretto anderà con alcuno a sè non con_giunto, o consanguineo in cattivo modo fuori della detta Terra, e suo distretto per altri luoghi a commettere adulterio, o vivere inonestamente, perda la dote sua, e la guadagni il suo marito, e l'istessa dote non possa ripetersi dal marito per l'istessa donna. E se si domandasse non si oda l'attore in alcuna Curia. E quello che guiderà la donna paghi per bando alla Camera predetta 200 Carlini. E basti alla piena

prova di questo delitto, o se la donna andrà e riceverà l'adulterio, o commetterà stupro, la sola pubblica fama provata per sei testimoni almeno di buona fama, e di questi e di qualsivoglia possa inquisire il Potestà. E tutte queste cose abbiano luogo nei tempi passati nè presenti, e nè futuri non ostante alcun Capitolo posto o scritto di sopra.

Capitolo 38°

Che niuno che ha moglie tenga la Concubina

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno che ha moglie tenga pubblicamente la Concubina, e se contrafarà paghi per pena alla Camera sopradetta 20 Carlini senza alcuna diminuzione, e la concubina si stacchi dalla detta Terra a richiesta delli più prossimi che la tengono.

Capitolo 39°

Che il Potestà possa punire delle cose simili a simili.

Di più statuimo ed ordiniamo che il Potestà e suoi Ufficiali possano procedere ed inquisire nei malefici, dove non dispone lo Statuto de simili a simili conforme potrà meglio adattare così, e talmente che li malefici non rimangano impuniti, e se non si trovasse simili sudde-

sorzioni, proceda, e faccia secondo il jus comune

Capitolo 40.°

Della pena delli testimoni che non vengono a mostrare o a giurare

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque sarà chiamato per testimonio una volta dei tre, e per impropriamente dati a sè l'indizi come il Podestà, e suoi Ufficiali non venirà paghi alla Camera predetta per bando due bajocchi, e se sarà chiamato in testimonio sopra alcun maleficio da esaminarsi, e non comparirà sia tenuto pagare quella pena che pagasse quello contro il quale apparisce il maleficio sino alla quantità di dieci Carlini, e niente di me sia scacciato da fare il testimonio, che si bandisca per detta Terra di Calvi, se non fosse aggravato da infermità.

Capitolo 41.°

Di chi ricetta alcun Bandito

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque ricetterà scien=temente alcun bandito per occasione di alcun maleficio personale paghi per bando alla Camera predetta la pena infrascritta

cioè se sarà bandito per omicidio, furto, incendio, depopulazione, od adulterio, stupro, falsità, tradimento, o altro malefizio dove fosse la pena di cento Carlini, e da lì in su, se quello che sarà bandito sarà stato fermo e starà in casa di alcuno, quello che lo ricetta paghi per bando alla Camera predetta 50 Carlini, e dando a quel bandito da mangiare, e da bere, permettendo che quello dorma in Casa. Ma se sarà bandito in occasione di alcun malefizio da Cento Carlini in giù, sarà chiamato recettatore di Dieci Carlini, e tali recettati non siano tenuti a pena alcuna, ed il Potestà e suoi Officiali siano tenuti ogni due mesi fare inquisizione per detta Terra, e suo distretto per questi banditi. E se troverà alcuno, o alcuni li piglino, e il recettatore di quelli si punisca come si è detto di sopra. E che il bandito per omicidio, incendio, furto, saccheggiamento, adulterio, tradimento falsità, o per qualsivoglia altro eccesso possa senza pena di legge percuotere, ferire, ammazzare, ed offendere nella persona e nella roba. E se alcuno di detti banditi in occasione di detti eccessi, o alcuno di essi verrà nel forte della Città e non potrà pagare la pena nella quale si trova condannato si sospenda per la gola di modo che muora.

Capitolo 42.°

Della pena di chi batte alcun Animale

Statuimo ed ordiniamo che chiunque batterà alcun animale

con alcuna sorta d'armi offendibili, cioè coltello, spada, o altre arme si-
mili a queste, ed uscirà sangue e sarà seguita morte: se sarà bove,
vacca o altro paghi alla Camera predetta 16 bajocchi, e rifaccia il
danno al paziente. Ma se sarà capra, porco, castrato, pecora, cane, scrofa,
paghi alla Camera predetta per pena otto bajocchi, e rifaccia il danno.
Ma se ne sarà seguita la morte, e sarà uscito sangue paghi per qualsi-
voglia animale grosso otto bajocchi, delli altri minori due bajocchi alla
Camera predetta. Ma se percuoterà Cavallo e giumento, e sarà morto
paghi per bando 25 Carlini, e rifaccia il danno. Ma se non sarà
seguita morte, e sarà uscito sangue paghi per bando alla Camera
predetta 40 bajocchi. E chiunque troverà qualsivoglia bestia in danno
possa pigliarle, e rimenare nel detto giorno, o seguente, e presentar-
le alla Corte, e se non lo farà si tenga per furto. Ma se alcun Pa-
drone, o servo, o lavoratore troverà alcuno che dia danno sia leci-
to a quello torgli la tonica, o altro panno, ferri, o frutti sino alla
quantità di 4 bajocchi, così che il pegno che averà preso, e di lì in su
similmente stia al suo giuramento. Aggiungemo a questo Capi-
tolo che se alcuno nella sua possessione, del Padre, del Zio, del
fratello, o del figlio, o nepote abitanti insieme in tempo di notte
ammazzerà alcuna bestia minuta, sia senza pena e bando. Ag-
giungemo a questo Capitolo che chi percuote tale animale,
che se il Padrone del detto animale avrà voluto esso per sé, si a te-
nuto restituirlo secondo la stima da farsi per due buoni uomini
da eleggersi comunemente. Il medesimo diciamo se facesse l'istes-

sa bestia inutile, allora il percotente sia tenuto pagare la pena nel modo predetto.

Capitolo 43.°

Che nessuno si ponga alla Tortura

Di più statuimo ed ordiniamo che nè il Potestà, nè altro Officiale della Comunità di Calvi metta in tormento, nè opprima per altra specie di tormenti, nè sia tenuto ritenere in Carcere alcun Calvese se non con legittimi indizi saranno informati li detti Officiali, ed abbiano indizio del maleficio del quale si accusasse, o denunciasse, o inquisisse contro alcuna persona. Ed allora quando ci sieno indizi legittimi, e presunzioni si proceda alli tormenti, o alla ritenzione del Palazzo, o della prigione, e se si procedesse altrimenti per tormenti da alcuno essendovi la confessione non voglia, nè pregiudichi in alcuna cosa al confitente. Salvo se si procedesse contro alcuno di qualche maleficio, e non dasse sicurtà secondo la qualità del maleficio, sia lecito, e possa ritenersi in carcere secondo l'arbitrio del Potestà finchè darà sicurtà idonea. E legittimi indizi s'intendano quando contro alcuno sarà provato per un testimonio che renda buona causa della scienza per pubblica fama, o con altro legittimo indizio: salvo che nessuno possa nè debba tormentarsi fatta la percossa con mano nuda, senza sangue, se l'indizi non procederanno contro lui: nè per mo=

lestazione della tenuta, nè per danni dati in alcun modo.

Capitolo 44.°

Che nessuno faccia ingiuria al Potestà

Statuimo ed ordiniamo che chiunque offendesse, o ingiurierà con parole, o nella persona il Potestà, o alcun suo Officiale, o famiiare, e chiunque altro Officiale della detta Comunità, paghi il doppio della pena che pagherebbe se offendesse un Calvese.

Capitolo 45.°

Della pena di chi proibisce che non si lavori la possessione

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque proibirà che non si lavori la possessione di alcuno, o che non appigioni la Casa, paghi alla Camera predetta la pena di 25 Carlini, e si stia al giuramento della parte, ed all'attestazione di un testimonio: salvo che se il proibente avesse qualche jus nell'istessa possessione, e quello si debba provare per testimoni, o istromento nel termine a se dato. Ma se provasse solamente del dominio, e non del possesso presente, sia punito con la metà della pena.

Capitolo 46.°

Della pena che il Potestà puole

Di più statuimo ed ordiniamo che il Potestà della Terra di Calvi, e suo Officiale possa imporre la pena di dieci Carlini a ciascheduno che farà rissa, la qual pena si debba togliere di fatto, lasciata ogni solennità di legge nonostante alcun Capitolo che parli in contrario.

Capitolo 47.°

Che il Potestà non possa confinare alcuno fuori del Territorio di Calvi per parte ingiuriose.

Di più statuimo ed ordiniamo che il Potestà della Terra di Calvi, e suoi Ufficiali non possano confinare alcun Calvese per parte ingiuriose, se non per il distretto di Calvi, dove fosse l'abitazione per due giorni, salvo sempre la licenza delli Sigg.ri Rettori, e per altri malefiii solamente delle percosse per il Vescovato di Narni otto giorni, e per la Sabina per omicidio solamente per il detto Vescovato, e per la Sabina per 15 giorni.

Capitolo 48.°

Che li Consanguinei, Congiunti non si ammettano a far testimonianza in misfatti gravi

Di più statuimo ed ordiniamo che nelle cause di maleficî, o in omicidio, o in altri gravissimi misfatti non si ammettano in testimonio il Padre, la Madre, il Fratello, Sorella, Zio, Nonno, Nipote, Nepota e consobrini, e tutti consanguinei sino al quarto grado. Ma altri consanguinei s'ammettano di presenza del misfatto e non di pubblica voce, e fama per chi si provi che fossero presenti per altri non consanguinei, altrimenti tale testimonianza non vaglia.

Capitolo 49.°

Della pena di chi turba alcuno nella sua Possessione.

Di più statuimo ed ordiniamo che nessuno ardisca, o presuma d'entrare di sua autorità in alcuna possessione, e turbare essa possessione di alcuna persona, nè cosa immobile senza autorità della Curia: chi contrafarà paghi per bando 25 Carlini; e se darà danno in quella, tagliando alberi, o frutti che stanno in detta possessione, paghi per bando 40 Carlini alla Camera dell' Illmo Sig. Lelio, e rifaccia il danno al paziente; e se trasporterà altrove detti

frutti, ed averà avuto il mandato dal Potestà di ridurre detti frutti in detti luoghi, e non li ridurrà, paghi per pena alla Camera predetta Cento Carlini, e niente di meno sia tenuto alla restituzione delle dette cose e frutti.

Capitolo 50°.

Che il Potestà non ritenga alcuno altrove che nel Palazzo

Di più statuimo che il Potestà e suoi Ufficiali non ritengano alcuno per qualche misfatto altrove che nel Palazzo della Comunità della detta Terra, e se contrafarà perda del suo Salario per qualsivoglia volta 50 Carlini. La qual pena s'applichi alla Camera predetta, se non sarà donna la quale si tenga in qualche Chiesa o altro luogo onesto; il che meglio onestamente si puol fare per onore della Curia, e della detta Donna.

Capitolo 51°.

Della pena che il Potestà può imporre all'inobbedienti

Statuimo ed ordiniamo che il Potestà, e suoi Officiali possa imponere la pena all'inobbedienti sino in otto bajocchi d'appliarsi

alla Camera predetta, e non più per l'inosservanza del mandato, riguardata la qualità della persona e del fatto, salvo sempre il Capitolo posto sotto la Rubrica, che il Potestà possa imporre la pena per la qual pena si togli di fatto senza alcuna scrittura.

Capitolo 52.°

Della pena di chi non dà ajuto, Consiglio, o favore al Potestà

Di più statuimo ed ordiniamo che ognuno di Calvi e suo distretto sia tenuto a richiesta del Potestà e suoi Ufficiali dare ajuto, Consiglio, o favore in pigliare chi farà risse, ed altri malfattori se sarà necessario. E chi contrafarà paghi a nome di pena alla Camera predetta 25 Carlini, e non s'intenda nell' omicidi. E quel malfattore che averà fatto omicidio, al detto Potestà non sarà dato ajuto, consiglio e favore in pigliarlo, allora chi contrafarà paghi per pena alla Camera predetta Cento Carlini.

Capitolo 53.°

Della pena di chi fa incendio

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno ardisca, presuma, o attenda studiosamente abbrugiare alcuna casa, Molino, Capanna,

Grano, o qualsivoglia sorta di biada, se metterà fuoco in alcuna delle predette cose sia punito con pena legale. E se alcuno darà fuoco in qualche suo Campo, selva, o altro luogo, e detto fuoco sarà entrato per difetto della detta immissione nelle cose d'altri, mobili o immobili, e non sarà per suo difetto, e studiosamente, allora rifacci il danno conforme la stima di due buoni uomini da eleggersi dalli Ufficiali della Comunità di Calvi; e tal pena debba pagare quel tale che mette fuoco nelle cose di alcuno, e far danno al suo convicino, ed avrà fatto quanto potrà che detto fuoco non entri nelle cose d'altri, e darle danno, allora quel tale che contrafarà paghi a nome di pena alla Camera predetta 25 Carlini, e rifacci il danno al paziente secondo la stima di due buoni uomini da eleggersi come sopra.

Capitolo 54.°

Della pena di chi mette fuoco nella Casa, o Capanna

Di più statuimo ed ordiniamo che se accadesse il caso che si mette il fuoco da alcuno in qualche casa, Molino, o Capanna, e non si sapesse, allora si rifacci il danno dalla Comunità di Calvi. E se poi si trovasse quel tale che avrà fatto le cose predette, sia condannato con pena legale, e se quel committente avesse alcuni beni nella Terra di Calvi, o suo distretto, il Potestà sia tenuto far rifare detto

danno dei beni del malfattore, secondo la stima di quattro buoni uomini non consanguinei della parte da eleggersi per consiglio della Comunità. E che il Potestà della detta Terra sia tenuto, e debba avanti che il danno si rifacci dalla Comunità in pena di 25 libbre d'applicarsi alla Camera predetta, fare inquisizione delle cose predette, e ritrovati li colpevoli punirli, condannarli, e far che si emendi il danno come si è detto di sopra.

Capitolo 55.°

Della pena di chi taglia Vigne

Di più statuimo ed ordiniamo che nessuno ardisca, o presuma tagliare, o far tagliare vigne, e chi contrafarà paghi alla Camera predetta per qualsivoglia volta 40 bajocchi, se il danno sarà di cinque viti in giù. Ma se di lì in su sino a venti sia punito in 25 Carlini. Da lì in su sino a 50 viti sia punito colla pena di 100 Carlini, e se più dalla metà della Vigna sia punito colla pena di 200 Carlini d'applicarsi alla Camera predetta. E se non potrà pagare la detta pena si conduca al luogo consueto della giustizia, e lì gli si tagli la mano dritta. E se avesse alcuni beni nella Terra di Calvi, e suo distretto, rifacci il danno al paziente dei suoi beni secondo la stima di due buoni uomini da eleggersi dalli Ufficiali della detta Comunità, della quale stima si creda al giuramento delli detti Stimatori.

Capitolo 56.°

Della pena di chi leva li Termini

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque leverà il termine tra sè e il suo convicino, per sè, e per altre persone, paghi per bando alla Camera predetta Cento Carlini, e se sarà chiaro con confessione dei testimoni, o con altro modo legittimo. Questo però abbia luogo, se la sterminazione sarà fatta senza volontà del vicino, o vicini, e niente di meno fra quattro giorni dopo la sterminazione fatta debba terminare e ridurre in pristino stato. E che se non farà rimettendo detto termine, sia punito con pena di 40 bajocchi d'applicarsi alla Camera predetta, e niente di meno lo reduca come si è detto, della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, e le due altre della Camera predetta; ma se li temini del Territorio di Calvi sia punito con pena di 500 per ciascuno.

Capitolo 57.°

Della pena di chi porta l'Armi

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque non avrà permesso di essere ascritto per famiglia, o famigliari del Potestà, la quale andrà per detta Terra per trovare armi, paghi per bando alla Came=

ra predetta 16 bajocchi. Ed il medesimo dichiamo quando li servi del Potestà andassero per trovare chi portasse armi, ed a chi si dicesse aspetta, e non aspettasse che quel tale paghi la medesima pena; e nell'altri, ed in ciascuno di quelli, si stia alla relazione di loro, o di due dell'istessa famiglia che avranno giurato di aver detto aspetta, e niuno teme se fosse in casa, o in alcuna Chiesa, o nelle porte delle Chiese e se troveranno arme ad alcuno in detti luoghi non paghi il bando, e se alcuno dei famigliari contrafarà paghi del suo salario il Potestà per qualsivoglia volta 50 Carlini. E che chi sarà trovato che porti qualche sorte d'armi offendibili, o defendibili per la Terra predetta dalla famiglia del Potestà; paghi per pena e bando qualsivoglia volta, e per qualsivoglia arme quattro bajocchi: salvo che se quando andasse fuori, e ritornasse con dette arme ligate, e non si fermasse, che allora non paghi detto bando. E se alcuno sarà trovato portare armi per detta Terra paghi per bando qualsivoglia volta sedici bajocchi. La qual pena di fatto si togli senza alcun processo

Capitolo 58°

Che le pene si raddoppino

Di più statuimo ed ordiniamo che le pene si raddoppino alli delinquenti di notte dopo il suono della Campana, la quale si suona di notte per custodia della detta Terra, ed avanti il suono della Cam-

pana che si batte la mattina, ed ancora si raddoppino le pene contro li dinquenti in alcuno in casa, o avanti la casa dell'ingiuriato, propria o a pigione, alla bottega, o avanti; nel Palazzo del Potestà, nella Piazza della Comunità, o in alcuna Chiesa nella predica con pianto, o nelli discorsi; nel Macello della Comunità; o nelli esercizi, e nella Festa della Natività di Nostro Signore, nella Resurrezione, nella festa della Madonna, nelle Domeniche di tutto l'anno, nella festa di S. Pancrazio, del Mese di Maggio, e nella taverna, purchè le dette pene non possino raddoppiarsi, se non una volta solamente.

Capitolo 59.°

Che l'Albergatore avvisi quelli che vogliono albergare, che non portino armi

Di più statuimo ed ordiniamo che ciascun ospite della Terra di Calvi sia tenuto dire a tutti quelli che albergano nel suo ospizio che depongano l'armi per la detta Terra, e se il denunciante sarà negligente, paghi per qualsivoglia volta alla Camera predetta, ciò che dovesse pagare quello al quale saranno trovate arme. E se tale forastiere non volesse deporre l'armi, il detto ospite o altro non debba recettarlo, o albergarlo, nè offerirli dei suoi beni, nè al medesimo dare ajuto, consiglio, o favore, e se alcuno contrafarà si punisca con la pena di 16 bajocchi, e si appli=

chino alla Camera predetta, della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, e due parti sieno della Camera predetta. E se non sarà accusato possa contro di lui procedere di suo officio il Potestà, ed il Notaro.

Capitolo 60.°

Della pena di chi va dopo il terzo suono della Campana

Di più statuimo ed ordiniamo che chi sarà trovato nella Terra di Calvi dalla famiglia del Potestà andare, o stare dopo la terza sonata di Campana paghi alla Camera predetta quattro bajocchi, purchè andasse o stasse senza lume, o tizzone di fuoco, bastino quattro uomini che vadino assieme, se sono uomini di buona fama. Eccetto il tempo della raccolta o delle vendemmie, che allora non paghino il bando. Ed a ciaschun mercante, che a bottega, ed a scolari di lettere sia lecito andare all'ospizio, alle scole di casa sua, possa andare alli scolari, se giacesse nelle scole, o nò, ed alla bottega col lume, e senza lume senza pena. E che chiunque sarà trovato dopo il terzo suono di Campana di notte, contro la forma delli Statuti, dalla famiglia del Potestà non si ammetta, ma si conduchi alla Curia, e sia tenuto sintanto che darà sicurtà di presentarsi al pagare il bando. Aggiungemo a questo Capitolo che se paresse altro di quello che si è detto che possa provvedersi col consiglio, purchè tal provvisione sarà approvata.

Capitolo 61.°

Della pena di chi taglia arbori domestici

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno ardisca, o presuma tagliare, o far tagliare alcun arbori domestici; e chi contrafarà paghi per qualsivoglia volta e per qualsivoglia arbore dieci Carlini d'applicarsi alla Camera predetta e rifaccia il danno secondo di due buoni uomini da eleggersi dalli Prettori della detta Terra di Calvi. L'arbori domestici s'intendano li pomi, pertiche, amandole, ed olive, ma l'altri non s'intendono domestici, e se chi taglierà o farà tagliare nelle possessioni d'altri Cerque, paghi alla Camera predetta di qualsivoglia, se sarà di valore di otto bajocchi, 16 bajocchi, e se da otto bajocchi in su sino a 16, paghi 20, bajocchi alla Camera predetta, e se sarà di minore stima di otto bajocchi paghi quattro bajocchi, e rifacci il danno secondo la stima di due buoni uomini, e non s'intenda nelle selve, e se taglierà rami, paghi per qualsivoglia ramo due bajocchi e per qualsivoglia olmo o salce paghi se lo taglierà da piedi otto bajocchi, e chi taglierà rami da far legna per ardere paghi 4 bajocchi, e se farà la fronda per le bestie paghi alla Camera predetta due bajocchi e rifacci il danno al paziente.

Capitolo 62°

Della pena di chi scrive proteste contro la Comunità

Di più statuimo ed ordiniamo che niun Notaro di Calvi scriva alcuna protesta contro la Comunità, o scrittura alcuna per la quale possa la giurisdizione della Comunità levarsi, o viziarsi; e chi contrafarà paghi alla Camera predetta Cento Carlini, e se tal Notaro non volesse se alla giurisdizione della Comunità paghi il Priore per lui.

Capitolo 63°

Della pena di chi piglia ragioni contro la Comunità

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno contro la Comunità di detta Terra pigli la ragione della cessione, e sa la piglierà tal cessione non vaglia, e non sia sentito chi la piglia in alcuna Curia della detta Terra, e paghi per pena 25 Carlini, se alcuno non farà sicurtà all'istesso Com.° perchè allora conserverà indenne l'istesso ord.° nel qual caso il fidejussore possa ripigliare una sicurtà.

Capitolo 64.°

Della pena di chi piglia qualche cosa da alcun Ponte

Di più statuimo ed ordiniamo chi niuna persona toglia, o mi= nuisca delle pietre, dei legni, o dei ferri di alcun ponte della detta Terra o suo distretto, e chi contrafarà sia punito in 25 Carlini per qualsivoglia volta, e debba restituire la cosa tolta in quattro volte, e si metta nell'istesso ponte. E niuno ammolli o ponga a macerare Ca= napa vicino alcun Ponte in pena di otto bajocchi d'applicarsi alla Co= munità predetta.

Capitolo 65.°

Della pena di chi nega la figliazione

Di più statuimo che chiunque nega la figliazione di alcun mor= to, o fratello della moglie, o che alcuno sia, o sia stato Vicario, Giudice, Notaro, oblato, Potestà, Caponotaro, Vescovo, chierico, o morto, e sa= rà chiaro con testimoni, con istromento, o con altro modo legittimo paghi per bando alla Camera predetta 40 bajocchi, se non lo revocherà in quel giorno nel quale avrà negato. E questo abbia luogo nella Terra di Calvi alla presenza di qualsivoglia Officiale, arbitro, o arbitratore, ed il medesimo

s'Alberoi se sarà rispotto non crede.

Capitolo 66.°

Che il Potestà sia tenuto aver primieramente l'indizi, che proceda per inquisizione

Di più statuimo ed ordiniamo che il Potestà acciocchè non condanni per sola contumacia quando avrà proceduto per inquisizione contro alcuno non possa procedere alla condanna, se non avuti l'indizi, e le prove manifeste con le quali possa di ragione procedersi alli tormenti, ed abbia a cautela tale esame avanti che lo faccia citare. E il Potestà faccia scrivere dette prove, e di tale inquisizione possa avertila copia dalli detti testimoni se li domanderà, e vorrà la copia, e se non si ritrovasse negli atti, la condanna non possa seguire, la qual copia sia tenuto dare a requisizione dell'inquisito. E se la negherà di darla, e l'avrà levata incorra nella pena di Cento Carlini, ed il processo non vaglia. Salvo che questo Capitolo possa procedersi per inquisizione alli delitti, nelli quali dalla forma dell'altri Statuti apparisce, nè si stenda nelli processi delli danni dati, o dell'inobbedienza è disprezzo. Ed ancora s'abbia pubblica forma per sufficiente indizio a inquisire.

Capitolo 67.°

Che non possa procedersi per inquisizione quando a caso si fa il maleficio

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcuno non studiosamente, ma a caso commetterà alcun misfatto personalmente, non possa procedersi contro di lui, se non il Padre, la Madre, Nonno, Nonna, Zio, Nepote, Fratello, o Sorella l'accusare, e talmente possa procedersi. Questo però non abbia luogo in quelli che offendessero li parenti, nè anco nelli danni dati, e nelli casi predetti; qualmente si facesse l'accusa come si è detto commettendo casualmente maleficio paghi la metà della pena contenuta nello Statuto delli malefici.

Capitolo 68.°

Della pena di chi vende la roba due volte

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque averà venduto, o con altro titolo alienato ancora per transazione la cosa due volte a diverse persone paghi per bando alla Camera predetta 50 Carlini, e la cosa venduta si dia al primo compratore, ed il primo compratore, o eredi di esso di sua autorità senza pena della

Curia possa entrare nell'istessa casa, tenerla, e possederla, se l'avrà comprata, con giusto titolo e solennità servata la debita causa. Aggiungemo a questo Capitolo che le cose predette abbiano luogo nel secondo compratore, e con scienza: Ma se comprerà ignorantemente e con buona fede allora questo secondo si preferisca nella cosa a se consegnata. Il venditore però restituisca al primo compratore il prezzo duplicato, e volere la pena predetta sia in forme di fatto.

Capitolo 69.°

Della pena di chi giuoca a Dadi

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno di detta Terra, o suo distretto debba giuocare a dadi, nè a monticelli di giorno e di notte, in detta Terra, e niuno tenga il giuoco predetto in casa sua propria, o a pigione, o avuta gratis, nè niuno presti denari al detto giuoco, e di quel giuoco o prestito non sia udito, e chi contrafarà in giuocare paghi alla Camera predetta per bando si 0 bajocchi, ed il Potestà in tutti questi e singoli casi possa e debba inquisire e procedere per inquisizione, accusa, e denuncia, e punirà li colpevoli, e condannarli senza si deliberasse altrimenti dalli Prettori, e Potestà, che sia lecito giuocare in alcun certo spazio impunemente, e la terza parte della pena predetta sia dell'accusatore, ed il medesimo diciamo di chi ricetta quelli, che falsificano dadi sia puni=

to doppiamente

Capitolo 70°.

Che li Abitanti siano tenuti correre al Rumore

Statuimo ed ordiniamo che se in alcun loco, e contrada della detta Terra si facesse qualche insulto o rumore da alcuni inimici della detta Terra gli abitanti siano tenuti e debbano correre per mezzo miglio, e che il mezzo miglio si abbia secondo la stima degli uomini della contrada, ed al detto luogo, e difendere e giovare a quel tale contro il quale si facesse ingiuria o insulto. E se non occorresse: ed alcun Balivo, o del distretto incorresse o sostenesse danno, il Potestà sia tenuto con giuramento cacciare gli abitanti dell'istessa contrada nella quale sarà dato il danno, e rifaccia il danno al paziente. E se tal romore fosse di giorno, e gli abitanti non corressero, che il Potestà possa punirli in 25 Carlini, e se di notte in 50 Carlini.

Capitolo 71°.

Della pena di chi compra Roba

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque comprerà, o venderà roba litigiosa, mobile, o immobile, il jus ed azione della quale, o del quale

fosse stato, o allora fosse qualche lite, questione, o controversia tra alcuni, e questo sarà chiaro al Potestà con la confessione, o con altro modo legittimo paghi per bando alla Camera predetta tanto il compratore, quanto il venditore 50 Carlini e tal contratto non voglia nè tenga. E questo abbia luogo nella reale e nella personale, dove sarà fatta la contestazione ed il medesimo nella mista.

Capitolo 72°

Che il Potestà possa conoscere in qualsivoglia modo delli furti e delle falsità

Di più statuimo ed ordiniamo che il Potestà, e suoi Ufficiali siano tenuti, e debbano, o possano conoscere li furti, le falsità, incendi, omicidi, tradimenti, ed altri atrocissimi misfatti, e con quelli che si trovassero aver venduta alcuna possessione ad alcuno che non risponda alla Comunità predetta in bando, e sangue, ed ora in qualsivoglia tempo saranno commesse le cose predette, nonostante alcun tempo passato, e non ostante il Capitolo dello Statuto nel quale si avverte che il Potestà non possa punire se non li misfatti commessi da sei mesi avanti l'entrata del suo officio, e governo solamente

Capitolo 73.°

Che le paci fatte tra qualsivoglia siano rate e ferme

Di più statuimo ed ordiniamo che le paci fatte tra qual=sivoglia Calvese e del distretto di Calvi siano rate, e durino ferme. E chi romperà la pace sia condannato alla Camera predetta nella pena compresa nello Statuto della pace rotta di modo che arrivi alla Comu=nità di Calvi, e sia condannato nella pena contenuta nello statuto de' malefizj nonostante alcun Capitolo dello statuto sopra, e sotto posto.

Capitolo 74.°

Della pena che si rimette per beneficio della pace

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque averà fatto pace con alcuno di alcun malefizio con l'ingiuriato sia punito e condannato nella metà di quella pena che dovrebbe pagare dalla forma dello Statuto o ordine che parla di tal misfatto, e la pace si possa fare e pro=durre ogni volta avanti la sentenza da darsi di quel misfatto, pur=chè il Potestà non dia la sentenza fra dieci giorni da numerarsi dal giorno della citazione, ed il termine della difesa non possa es=ser minore di cinque giorni. E la pace possa farsi con l'ingiuriato, o suoi eredi, e se l'eredi saranno pupilli, possa farsi con il Tu=

tore o Tutrice con la presenza e consenso di due consanguinei delli pupilli così però che la pace non abbia luogo nei casi di furto, e di falsità, di tradimento, nè nel delitto di lesa Maestà, nè di danni dati.

Capitolo 75°.

Che il figlio di famiglia nelli Maleficî non consentendoci, il Padre possa essere in giudicio

Di più statuimo ed ordiniamo che se si procedesse contro il figlio di famiglia, o nepote nella Curia della Terra di Calvi per alcun maleficio, o quasi eccesso fatto, o che si facesse contro lui vaglia, e tenga. E se il Padre, o Nonno non saranno presenti, o non acconsentiranno, o non si trovi che abbia acconsentito possa procedersi e quel tale condannare. Aggiungemo che il figlio di famiglia, o nepote senza consenso del Padre possa accusare, o rispondere all'inquisizione, purchè il figlio non sia minore di 14 anni, allora si ricerchi il consenso del Padre, se non nella denuncia, o querela.

Capitolo 76°.

Della pena di chi rompe le Carceri della Comunità

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcuno tenterà di uscire

dalle Carceri della Comunità e romperà queste Carceri, e sarà ritenuto per qualche ragione o causa in 500 Carlini alla Camera predetta. Ma se le romperà e fuggirà si condanni che se in qualche tempo verrà nel Forte della Comunità, sia condotto al luogo consueto di giustizia, e lì gli si tagli la testa di maniera che subito muora. E se alcuno darà al medesimo ajuto, favore, o consiglio nelle cose predette paghi alla Camera predetta la detta pena di 500 Carlini. Ed il medesimo diciamo di quello che lo ricetterà in sua casa propria, o si accompagnerà con lui nell'andar fuori di detta Terra o suo distretto. E se alcuno fosse ritenuto dal Potestà, o suoi Ufficiali per qualche maleficio, o volesse dar sicurtà, il Potestà debba pigliar la sicurtà di pagare tutto quello che fosse tenuto secondo la forma della legge e delli Statuti della Comunità di Calvi. E nessuno ardisca essendo ritenuto nel Palazzo del detto Potestà d'uscire dal detto Palazzo in pena di 27 Carlini alla Camera predetta. E se alcuno fosse ritenuto per dar qualche informazione, ed uscirà di Palazzo senza licenza del Potestà, ed avrà avuto il mandato da esso e dalli suoi Ufficiali paghi per pena 10 Carlini. E se alcuno sarà ritenuto per qualche causa leggera ed uscirà senza licenza del detto Potestà paghi alla Camera predetta per pena otto bajocchi.

Capitolo 77.°

Della pena di chi nega il maleficio e commette giuramento

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque nella Curia della

Comunità di Calvi rispondendo ad alcuna inquisizione, denunciazione, ed accusazione, e negherà quel che vi si contiene, e dopo sarà provato contro lui di modo che dalla prova segua la sentenza della condanna, paghi per tale negazione, e giuramento qualsivoglia volta alla Camera predetta 40 bajocchi, oltre la pena del maleficio che sia tenuto pagare.

Capitolo 78°

Del beneficio di chi confessa il Misfatto

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque nella Curia della detta Terra spontaneamente avrà confessato il misfatto del quale sarà condannato, quando andrà a scusarsi, o a rispondere all'inquisizione, denuncia, o accusa, abbia il beneficio della quarta parte di quello nel quale si dovesse condannare, questo però non abbia luogo nelli danni datii e nell'entrata di molestazione della tenuta.

Capitolo 79°

Della pena di chi fa Congiura

Di più statuimo ed ordiniamo che se chiunque farà congiura, congregazione, conventicola, trattato, o contratto contro la Comunità, o popolo della detta Terra direttamente, o indi=

rettamente sia pigliato, e punito dal Potestà della detta Terra di maniera che muora, e la casa e luogo nella quale, o nel quale saranno fatte le cose predette si distrugga da fondamenti; e soggiaccia al bando. E se questo tale non potesse pigliarsi in alcun modo, si condanni nella detta pena e bando perpetuo. Ed il Potestà proceda per inquisizione nelle cose predette, o ci siano indizi o no, nonostante alcun Capitolo di sopra. E possa procedersi contro questi delinquenti alle tormenti precedenti l'indizi, e cose verisimili, o provata la conjettura.

Capitolo 80°

Della pena di chi fa ingiuria alle Donne che vanno a qualche fontana

Statuimo ed ordiniamo che niuno con parole o fatto, dica o faccia ingiuria, o molestia, o offesa alle donne che anderanno alle fontane per portare, o pigliare acqua, nell'andare, stare, o ritornare, e chi contrafarà paghi per bando alla Camera predetta il doppio della pena che si contiene nello Statuto di simile pena. E questo il Potestà faccia bandire.

Capitolo 81°

Che il Giudice cerchi dalli Testimoni la causa della scienza

Di più statuimo ed ordiniamo che quante volte accadrà

che si proceda per il Potestà, o suoi Ufficiali, o altro di essi contro alcuna persona in occasione di alcun maleficio, o processo, il giudice avanti il quale sta la causa sia tenuto cercare dalli testimonî la causa della scienza di quelle cose che avranno dette nella Causa civile o criminale. E se sarà tralasciato di nuovo ripeta il testimonio istesso e debba repeterso avanti che si proceda per sentenza, tormento, o carcerazione del palazzo contro di lui, sia tenuto farne aprire l'istesso processo, e dar la copia del processo, e competente dilazione ad opponerse contro e provare le persone, e detti. E se si procedesse altrimenti non vaglia nè tenga, e niente di meno il Potestà e suoi Officiali che contrafarà incorra nella pena di 50 Carlini alla Camera predetta per qualsivoglia volta del loro salario.

Capitolo 82.°

Della pena di chi non prova l'accusa

Statuimo ed ordiniamo che chiunque avrà accusato alcuno di qualche maleficio, omicidio, e furto, falsità, e di qualsivoglia altro delitto, e non proverà l'accusa paghi alla Camera predetta Cento Carlini. Ma nell'altri malefici se alcuno avrà accusato e non proverà paghi per pena sedici bajocchi alla Camera predetta.

Capitolo 83.°

Delle paci da farsi in Calvi

Di più statuimo ed ordiniamo che nella detta Terra si faccino le paci, e le concordi fra li discordi con le pene promesse, stipulazioni da farsi per la metà alla parte, e per l'altra metà alla Camera predetta, e nel simile modo si facciano le parentele tra li discordi per la pace, ed unità degli uomini della detta Terra.

Capitolo 84.°

Della pena di chi piglia donazioni da forestieri

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno di Calvi, o suo distretto, ed abitanti in detta Terra ardisca, e presuma comprare, né pigliare in dono alcun jus da alcun forestiere contro la Comunità di Calvi, o contro alcun Calvese. E chi contrafarà paghi alla Camera predetta 50 Carlini: E tale compratore non possa adoprarsi alla presenza del Potestà della detta Terra, e nella sua Curia, e l'istromento sia di niun valore, ed efficacia. E questo non abbia luogo, né fidejussori che pagano qualche cosa per alcun Calvese, ed abitanti in detta Terra, e suo distretto. Ed il forestiere s'intenda quello che non abita continuamente nella detta

Terra, e suo distretto. Ed il Potestà, e suoi Ufficiali siano tenuti con legame di giuramento osservare le cose predette non ostante qualsivoglia Capitolo posto di sopra, o sotto.

Capitolo 85°

Della pena di chi rompe li condotti

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcun Calvese o forestiero romperà o farà rompere il condotto di qualche fontana posta nel Territorio di Calvi, paghi per pena qualsivoglia volta 25 Carlini; e se non si sapesse chi averà fatto rompere il detto Condotto si rifaccia a spese delli adiacenti fra otto giorni.

Capitolo 86°

Della pena di chi compra qualche cosa in fraude della Comunità

Di più statuimo ed ordiniamo che niun Calvese compri, nè debba comprare in fraude della Comunità, o di speciali persone alcuna bestia di alcun forestiere che venisse a pascere nel territorio della detta Terra in tutto o in parte. E chi contrafarà paghi per pena 50 Carlini alla Camera predetta, sopra li quali il Potestà

possa procedere per inquisizione, denunzia, ed accusa, ed in altri modi opportuni; della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, e due parti sieno della Camera predetta.

Capitolo 87.°

Della pena di chi domanda il debito pagato

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcuno domanderà ad un suo debitore qualche debito, e contro lui averà prodotto qualche istrumento, e li denari contenuti in quello si ritrovasse essere stati pagati, che quel creditore che domandasse tal denaro, se sarà la quantità di 10 Carlini in su paghi per pena e bando 2.5 Carlini alla Camera predetta, ed abbia luogo quando sarà giurato de Calunnia sopra l'istesso istromento.

Capitolo 88.°

Del termine d'assegnarsi alli Condannati che non hanno sicurtà

Di più statuimo ed ordiniamo che in qualche condanna pecuniaria che porterà l'istessa sentenza contro alcuno fidejussore, che non ha nelle Carceri, o in altro luogo sia tenuto assegnare

il detto termine di dieci giorni a pagare detta condanna da computarsi dal giorno della sentenza. E se non pagherà la condanna fra detti dieci giorni sia punito nella persona, secondo l'infrascritto modo, cioè se sarà ladro pubblico s'impicchi, se sarà per omicidio gli si tagli la testa. Per qualsivoglia altro maleficio se sarà condannato sia punito in 25 Carlini conforme parerà al Potestà, ma se sarà condannato da 25 Carlini in giù il Vicario lo faccia prestare per detta Terra.

Capitolo 89.°

Della pena di chi non permette che gli si faccia il pegno

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcun Balivo della Comunità della Terra di Calvi volesse far pegno a qualche Calvese d'ordine del Potestà, o di alcun Officiale e detto Calvese non permettesse che si facesse il pegno paghi per pena alla Camera predetta dieci Carlini la qual pena di fatto si togli dal Potestà. Aggiungendo che se alcun uomo o femmina ritoglierà il pegno per qualsivoglia causa dalle mani del Balivo paghi il doppio di detta pena.

Capitolo 90.°

Che niuno che non sia continuo abitatore della Terra di Calvi possa pascolare con bestie nelli monti della Comunità di Calvi

Di più statuimo ed ordiniamo, che niun forestiero, nè alcun altro che non sia continuo abitatore della Terra di Calvi ardisca, o presuma pascere con bestie, far legna, nè lavorare nelle possessioni della Comunità. E chi pascerà con bestie paghi per pena alla Camera predetta per ciascuna bestia grossa otto bajocchi, e per ciascuna bestia minuta due bajocchi. E chi farà legna paghi dieci Carlini. E chi lavorerà paghi 25 Carlini. Le quali pene si toglino di fatto senza processo, e sentenza, delle quali pene la terza parte sia dell'accusatore, la terza parte del Potestà, e la terza parte della Camera predetta. La qual terza parte il Potestà abbia se mandasse alcuno de' suoi servitori o officiali, e sia lecito ancora a ciascun Calvese o familiare del Potestà denunciare ed accusare li detti contrafacenti, ed altra la terza parte del bando. Questo non abbia luogo in quelli che lavorano le possessioni degli uomini di Calvi, che rispondessero al detto Comune con bando, sangue, o dazio. Li quali lavoratori possino per ciascun di loro condurre quattro bestie aratorie, ed un somaro nel tempo del seminare. Ed ancora non s'intenda in quelli che hanno proprie possessioni. Ciascuno possa condurre le sopradette bestie aratorie, purchè paghino li dazî alla Camera predetta, la qual pena si togli senza diminuzione, nè sia lecito menare le dette bestie, e mettere nella fortezza della Comunità le contrafacenti senza licenza dei Rettori, del Potestà, e dei dieci aggiunti nel Consiglio. E che il Potestà che allora sarà, e suoi Ufficiali non possino avere, nè tenere in detta Terra,

nè in suo distretto alcuna di dette bestie. Aggiungemo a questo Capitolo che il Potestà che allora sarà, sia tenuto, e debba mandare la famiglia per ricovrar le bestie come si è detto di sopra a richiesta di ciascuno di Calvi: E se il Potestà sarà negligente in mandare detta sua famiglia incorra nella pena di 25 Carlini, la qual pena si applichi alla predetta Camera. Ed ancora non sia lecito ad alcuno mettere dette bestie a pa= scere nel piano, e dentro il territorio della detta Terra, e se alcuno ce le metterà paghi la detta pena.

Capitolo 91.°

Che niuno venda alcuna possessione ad alcun forestiere senza l'infrascritta sicurtà

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno di Calvi ardisca o presu= ma vendere alcuna possessione ad alcun forestiere, nè alienare, nè far donazione posta nel territorio di Calvi, se prima il Compra= tore non darà sicurtà idonea di pagare tutti li dazi imposti dalla Comunità di Calvi avanti che si faccia l'istromento della vendita in quel giorno nel quale si farà l'istromento in pena al venditore di Cento Carlini d'applicarsi alla Camera predetta. Ed il compratore non possa servirsi di detto istromento, e la vendita sia di niun valore. E ciascun Potestà della detta Terra sia tenuto in pena di 25 Carlini far fare un libro nel quale si scrivano tutti li fidejussori, e se non

lo farà incorra nella detta pena d'applicarsi alla Camera predetta.

Capitolo 92°

Della pena di chi ricetta banditi della Chiesa e della Comunità di Calvi

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno di Calvi e suo distretto ardisca ricettare alcun bandito della Terra di Calvi nelle sue case proprie. Se detto bandito sarà condannato in denari, quel tale che lo ricetta paghi la metà della pena che dovrebbe pagare il bandito. E se sarà bandito della vita, quel tale che lo ricetta paghi 200 Carlini; ed il Potestà sia tenuto, e debba fare inquisizione delle cose predette, e ritrovati li colpevoli punirli e condannarli secondo la forma delli presenti Statuti. Ed il presente statuto si bandisca il primo mese del governo del Potestà, acciò alcuno non possa allegare l'ignoranza.

Capitolo 93°

Della pena di chi fa bruttezze in Palazzo

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno faccia bruttezze in palazzo in pena di due bajocchi, e la medesima pena sia tenuto pagare chi la farà nella strada della Comunità; ed ognuno possa accusarlo.

e si creda al suo giuramento.

Capitolo 94.°

Che la pena nelli maleficî e nè danni dati si raddopî alli forestieri

Di più statuimo ed ordiniamo che alli forestieri le pene si raddoppino nelli malefici e danni dati, e si dichiari quali sono li maleficî. Dichiariamo li maleficî secondo la forma delli statuti, e quali si mettono per malefici dalli statuti.

Capitolo 95.°

Di chi impedisce il Potestà, e suoi Ufficiali fare il loro Officio

Statuimo ed ordiniamo che niuno ardisca dare impedimento al Potestà e suoi Ufficiali in esercitare il suo officio, e se alcuno contrafarà paghi per pena alla Camera predetta 200 Carlini. E se è quel tale che si conducesse al palazzo dovesse tagliarseli la mano, o alcun membro, che quel tale che toleva dalle mani delli Officiali incorra nella pena che incorre quel tale che si conduce alla Curia. E così diciamo di chi dà consiglio, ajuto, o favore, e che dessero impedimento a detti

Ufficiali della Comunità.

Capitolo 96°

Che nessun Calvese vada per Ambasciatore ad alcuno per parte della Comunità se fosse Avvocato o Prore di alcun Calvese, e forestiero

Di più statuimo ed ordiniamo che niun Calvese vadi a nome della Comunità per Ambasciatore ad alcun Avvocato o Prore, che fosse Avvocato o Prore di esso contro alcun Calvese in pena di 25 Carlini da pagarsi alla Camera predetta.

Capitolo 97°

Della pena che può imporre ed esigere il Potestà e suoi Ufficiali contro li appuntati che non fanno Custodia

Statuimo ed ordiniamo che tutti e singoli uomini, e persone deputate a custodire la Terra di Calvi alle porte, e ad altri luoghi della detta Terra tanto di giorno quanto di notte debbano stare continuamente, e non uscir fuori della Terra, eccetto che se accadrà alli Sigg. Rettori per li fatti della Comunità, mandare nei luoghi, e terre appodiate uno o due Custodi, sia lecito a loro senza pena e bando levar la custodia

E questo si fa acciò la detta Terra sia meglio, e più chiaramente custodita. E se alcun uomo di detta Terra sia di qualsivoglia stato, e condizione dopo che gli sarà comandato dal Balivo della Comunità, non farà la guardia di giorno e di notte incorra nella pena di 4 bajocchi per ciascuno, e niente di meno sia tenuto rifar la guardia. Aggiunto questo che non facendo la guardia in tempo di estate di giorno e di notte incorrano nella pena di 6. bajocchi. E se alcun Custode sarà puntato dal Potestà, o suoi Ufficiali in qualsivoglia tempo sarà, incorra nella pena di un bajocco per qualsivoglia puntatura sino in due puntature, da li in su si abbia per guardia fallita. Aggiungendo a questo Capitolo che tutti li Notari per alcuni ossequî che occorrono fare giornalmente alla Comunità, ed a particolari persone non siano tenuti far la guardia, godendo anche questo beneficio in molti altri luoghi e terre. Eccetto nei tempi sospetti ed opportuni nei quali siano tenuti farla. Ed il Potestà e Sindaco che saranno in quel tempo siano tenuti con giuramento osservare e fare che si osservi detto Capitolato inviolabilmente nonostante alcun altro che parli in contrario

Capitolo 98.°

Della pena di chi esce da Calvi altrove che per la Porta

Di più statuimo ed ordiniamo che se qualsivoglia persona

usirà o entrerà nella Terra di Calvi altrove che dalla porta paghi per pena qualsivoglia volta 40. bajocchi, e delle cose predette possa inquisire il Potestà, e ritrovati li colpevoli condannarli in dette pene, se però sarà entrato, o uscito senza dolo, o malizia. Ma se con animo di tradire, o malignare alcuna cosa contro lo Stato della Romana Chiesa e della detta Terra, allora gli si tagli la testa.

Capitolo 99°

Che nessun faccia sicurtà ad alcun forestiero

Di più statuimo ed ordiniamo che niun Calvese ardisca o presuma prestar sicurtà per alcun forestiero non soggetto ed obbligato alla Comunità di Calvi; per alcun maleficio e delitto da farsi da detti forestieri. E chi contrafarà paghi per pena 25 Carlini. Il qual Capitolo non vogliamo che abbia luogo in chi fa sicurtà per il Potestà e suoi Ufficiali.

Capitolo 100°

Di chi parla e conversa con Rebelli

Di più statuimo ed ordiniamo che niuna persona della detta Terra, o suo distretto ardisca o presuma parlare pubblicamente,

o nascostamente ad alcuno ribelle della Comunità di Calvi in alcun luogo, nè dare alcun ajuto a detti ribelli sotto pena di 200 Carlini d'applicarsi per la metà alla Camera predetta, e per l'altra metà all'Officiale di detta Terra, ed all'accusatori de' beni dei detti ribelli; e le cose predette si credano all'accusatore con un testimonio solamente degno di fede: E questo abbia luogo nel distretto di Calvi solamente, e nessuno ardisca portare nè mandare sotto qualsivoglia pretesto alcuna grascia di qualsivoglia sorta, e non pane cotto, e vino a fiasco in pena di 25 Carlini d'applicarsi alla Camera predetta, della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, la terza del Potestà, e la terza della Camera predetta, e si creda all'accusatore con un Testimonio.

Capitolo 101.°

Delle Abolizioni

Statuimo ed ordiniamo che se alcuno accuserà un altro di qualche maleficio, o percossa nelle quali non fosse grandemente spargimento di sangue, e l'accusatore nel termine di tre giorni dal giorno del maleficio domanderà, che riscassi l'accusa da lui fatta, che il Potestà e suoi Ufficiali siano tenuti con legame di giuramento cassare la predetta accusa di tal maniera che non possa più punirsi tal misfatto, nè contro l'accusato procedersi. Ed il Potestà abbia per tal cassazione cinque bajocchi. E se il Potestà

e suoi Ufficiali saranno negligenti, e ricuseranno di concedere detta abo-
lizione, e cassare detta accusa incorrano nella pena di 25 Carlini per
qualsivoglia volta che contrafaranno, da ritenersi del loro salario.

Capitolo 102.°

Del modo di Maritare e di non Maritare

Di più statuimo ed ordiniamo che li Parenti, Consanguinei,
ed affini della detta Terra di Calvi, o commoranti in detto luogo
non possano, nè sotto qualsivoglia colore, causa, o ragione presu-
mano promettere le Figlie, Nepote, Consanguinee, affine in qual-
sivoglia grado di Consanguinità, o affinità, o fuori di ogni grado
avanti che siano da maritarsi sotto fede di contratto, per patto,
obbligo alcuno, li contrafacenti però di fatto, e senza processo e di-
chiarazione alcuna incorrano nella pena di 50 ducati d'oro.

Libro Quarto
Delli danni dati
e primieramente
Della pena di chi coglie l'Uve

Capitolo 1°

Statuimo ed ordiniamo che chiunque coglierà l'uve dalle Vigne, o Pergole di alcuno, se sarà di notte paghi per pena alla Comunità di Calvi 40 bajocchi, e l'officiali di detta Terra possano inquisire delle cose predette. Ma se sarà di giorno paghi quattro bajocchi, ed a prova di questo danno basti il giuramento dell'accusatore, o del padrone della cosa. E che in tutti li sopradetti casi s'emendi il danno al paziente.

Capitolo 2°

Della pena del Forastiero che fa Danno

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcun forestiero darà danno in alcuna cosa di qualche Calvese, paghi quella pena che pagherebbe il Calvese conforme si contiene nel Capitolo che parla dei danni dati.

Capitolo 3.°

Della pena di chi coglie Frutti

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque coglierà o porterà dei frutti d'altri di qualsivoglia condizione o sorte siano, paghi per pena alla Comunità di Calvi 2 bajocchi. Eccetto quelli frutti che sono per istrada, dei quali può ciascuno raccogliere senza pena, della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, e due parti siene della Comunità di Calvi, e si stia al giuramento dell'accusatore di maniera che l'accusatore sia tenuto giurare alla presenza della parte accusata. E se proverà il detto danno per testimoni allora l'accusatore paghi la detta pena. Aggiungemo a questo Capitolo che sia lecito li pomi e mela che sono in terra raccogliere, e mangiare senza pena e bando, purchè non li porti fuori della possessione senza licenza e solo li mangi.

Capitolo 4.°

Della pena di chi leva li pali nella vigna d'altri

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque leverà pali, o legna dalla Vigna d'altri, o altrove leverà legna, colonne di legno dalle pergole, o fascine, palangoni d'orto, e cose simili paghi per bando alla Comunità di Calvi per qualsivoglia volta otto bajocchi, della qual pena la terza parte

sia dell'accusatore, e due parti della Comunità.

Capitolo 5.°

Della pena di chi fa danno nella roba altrui

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcuno darà danno, o entrerà nella possessione d'altri studiosamente che sarà soda da cinquant'anni in circa paghi per pena alla Comunità di Calvi due bajocchi. E se si taglierà scope, o ginestre paghi per pena alla Comunità di Calvi 4 bajocchi per ciascuna soma, e per ciascun fascio un bajocco, e se entrerà o darà danno nella possessione lavorata da tre anni in circa paghi per pena 4 bajocchi, e se taglierà le cose sopradette paghi due bajocchi. E se alcuno entrerà in una possessione arata e non seminata, e non farà danno, paghi per le pedate un bajocco, e se taglierà scope e ginestre paghi la sopradetta pena, e sempre rifacci il danno al paziente. E se alcuno entrerà e darà danno nel campo seminato di fave ed altri legumi paghi per pena alla Comunità di Calvi quattro bajocchi. E se alcuno entrerà e darà danno nella vigna d'altri paghi per bando alla Comunità sei bajocchi se è di giorno, se di notte il doppio. E se alcuno entrerà nella vigna d'altri per altro luogo che dove entra il Padrone della vigna e romperà la fratta paghi otto bajocchi e si creda delle cose predette al giuramento del Padrone della cosa con un Testimonio.

Capitolo 6.°

Della pena di chi fa danno nell'orto, Canepina e Canneto

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcuno entrerà e farà danno nell'orto, Canepina e Canneto di altri paghi per pena alla Comunità di Calvi quattro bajocchi; purchè nell'orto siano Cavoli, nella Canepina la Canepa, e nel Canneto le Canne, e se in questi luoghi non vi saranno frutti; paghi per pena e pedate un bajocco, e si creda al giuramento dell'accusatore, e rifaccia il danno al paziente col giuramento del paziente.

Capitolo 7.°

Della pena di chi fa danno con Bestie grosse

Statuimo ed ordiniamo che qualunque bestia grossa entrerà e darà danno nella vigna, orto, canepina di un altro paghi il Padrone delle dette bestie per qualsivoglia bestia alla Comunità di Calvi per pena sei bajocchi, e si creda al Padrone della cosa con il suo giuramento, e rifarà il danno al paziente, ma se darà danno in altri luoghi che nelli sopradetti cioè nel campo seminato di alcun seme paghi per pena alla Comunità predetta quattro

bajocchi, e rifaccia il danno al paziente, e si creda al giuramento del Padrone della cosa sino alla detta quantità, e se le dette bestie daran= no danno nell'arbori fruttiferi esistenti nella possessione di un altro pa= ghi alla Comunità di Calvi per pena, e per qualsivoglia bestia due bajocchi, e si creda al giuramento del padrone della cosa, per danno ri= faccia un bajocco a chi ha patito danno. Ma se saranno entrate in altri luoghi paghi per pena un bajocco. E se delle cose predette il figlio di consenso del padre accuserà alcuno, ed il padre non sarà con= tento allora l'accusa non vaglia, e non possa procedere.

Capitolo 8.°

Delle Bestie che passano per istrada

Di più statuimo ed ordiniamo che se le bestie passeranno per istrada e mangeranno delli frutti che stanno in terra nella strada non siano tenute a pena, e se il Custode delle bestie non li cascarà, o si trattenesse con dette bestie, o cogliesse di questi frutti.

Capitolo 9.°

Che se alcuno sarà accusato di più bestie che ne ha, possa scusarsi

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcuno sarà accusato di più

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA BIBLIOTECA

bestie che avrà o avesse, sia lecito e possa scusarsi del danno dato, e del=l'accusa purgato col suo giuramento di tutte le bestie che avrà detto che ne ha per le quali non sia tenuto pagare pena alcuna.

Capitolo 10°

Della pena di chi miete nel seminato

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque mieterà nel seminato d'al=tri; o mietesse con causa di far l'erba, e in qualsivoglia modo darà dan=no paghi per bando alla Comunità di Calvi 5 bajocchi, ma se l'accu=satore non vorrà giurare, l'accusato possa pagare la sua accusa col giuramento.

Capitolo 11°

Della pena dei Polli che fanno danno

Di più statuimo ed ordiniamo che se qualche gallina, polli, o gallinacci faranno danno in alcun orto, canepina, o orto seminato, o nella vigna d'altri, paghi il Padrone di detti polli, o galline per pena alla Comunità di Calvi un bajocco per qualsivoglia gallina, o pollo, e sia lecito a qualsivoglia ammazza=re detti polli senza pena, e mangiarseli.

Capitolo 12.°

Della pena di chi fa danno nelle cose dei forestieri

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcun Calvese farà danno con bestie di giorno, o di notte nella biada ed altri beni di qualsivoglia sorte degli uomini, e persone di Collevecchio, di Tarano, Fianello, Magliano, Lugnola, Poggio, e di Otricoli; non ostante il Capitolo nel quale si avverte che non possa provarsi se non per testimonî di Calvi, e che al testimonio forestiero non gli si dia fede alcuna, sia lecito a qualsivoglia altro paziente accusare per se il danno nella Curia di detta Terra, e far richiamo col detto di uno de' suoi testimonî fino alla quantità di quattro bajocchi; e si creda al detto di due testimonî di buona fama e condizione, e si faccia la giustizia a essi come agli altri Calvesi. Di maniera che si osservino dagli uomini di detti luoghi simili cose, altrimenti vogliamo che detto Capitolo non vaglia.

Capitolo 13.°

Della pena di chi taglia arbori nelli Cantoni delli Cantonieri

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno ardisca tagliare

o guastare alcuni arbori fruttiferi esistenti nelli Cantoni delli Cantonie=
ri dalla casa di Pietro — — fino alla possessione di Cola Salvati.
Ma dalla strada dove si va alla casa di Pietro di Salvato Iacobuzio
in pena di 4 bajocchi. E li Calvesi siano tenuti giurare di non tagliare
come si è detto, ma sia lecito a qualsivoglia cogliere delli frutti che stanno
in detto Cantone.

Capitolo 14°

Che niuna persona possa costringersi oltre che nella Sala di Palazzo per il danno dato

Di più statuimo ed ordiniamo che il Potestà o suoi officiali
non tengano alcuno per qualche danno dato, nè lo sforzino altro=
ve che nella sala del Palazzo dove rendono le ragioni.

Capitolo 15°

Che niuna persona che non sia allibrata nella Co=munità di Calvi, e non pagherà dazî, non possa ta=gliar legna dentro la Tenuta della Terra di Calvi

Di più statuimo ed ordiniamo che niuna persona che non è alli=
brata, e scritta a pagare, o non pagherà li dazî, e le bollette alla

Comunità di Calvi, come gli altri Calvesi, non possa tagliar legna, fieno, far carbone, nè condur bestie, nè metterle a pascere nelli monti, e possessioni della Comunità in pena di otto bajocchi per qualsivoglia contrafacente, e quattro bajocchi per qualsivoglia bestia, della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, l'altra terza parte del Potestà, e l'altra della Comunità, le quali pene si toglino senza sentenza, e si stia alla relazione della famiglia del Potestà, ed il Potestà sia tenuto mandare la sua famiglia, e Custodi una volta la settimana in pena di 25 Carlini, ed ancora sia lecito ad ognuno accusare, e si stia come sopra, e sia lecito ad ognuno condurre le bestie predette alla Curia della detta Comunità.

Capitolo 16°

Della pena di chi fa danno con bestie minute

Di più statuimo, ed ordiniamo che se alcuna bestia minuta entrerà, o darà danno nella vigna, orto, o canepina d'altri, cioè Pecore paghi per pena alla Comunità di Calvi per qualsivoglia bestia due bajocchi. Ma se avranno dato danno nelle cose predette le Capre paghi per qualsivoglia Capra quattro bajocchi, e s'intenda se avrà dato danno dalle Calende del mese di Marzo sino alle Calende di Novembre nella vigna, canepina, ed orto, sempre paghi la detta pena, e se in altri tempi paghi alla Comunità di Calvi due bajocchi, e l'istessa

pena di quattro bajocchi paghi per il porco o scrofa che sarà entra=
ta nelli sopraddetti luoghi, e tempi, e se in altri tempi paghi due bajoc=
chi; e se il porco, o scrofa sarà entrato nel canneto d'altri; paghi per
pena quattro bajocchi, e si creda al giuramento del padrone della co=
sa, e rifaccia il danno al paziente e si stia al giuramento del pa=
drone della cosa sino alla quantità di due bajocchi, e di lì in su si
stimi dalli stimatori della Comunità, e secondo la relazione di
quelli paghi. Ma se entrerà e darà danno nelli campi seminati
con alcun seme, paghi per pena due bajocchi per qualsivoglia be=
stia, rifaccia il danno al paziente, e si creda al giuramento del
padrone della cosa, sino a quella quantità senz'altra prova.
E se in detta possessione fossero alberi fruttiferi, e con frutti, paghi
due bajocchi per bestia, e se alcuno con bastoni o sassi farà cascare
li frutti di quelli alberi paghi per pena quattro bajocchi, e del
danno si creda al padrone della cosa sino in un bajocco, e da lì
in su si creda alli stimatori come sopra, e si creda al giuramento
dell'accusatore. Aggiungendo che se le bestie grosse daran=
no danno nel Canneto paghi il padrone delle be=
stie per qualsivoglia bestia otto bajocchi. E se la
capra darà danno nel canneto paghi il padrone
di dette bestie per pena quattro bajocchi alla detta
Comunità.

Capitolo 17°

Che il Podestà della Terra di Calvi sia tenuto andare personalmente a ricercare li termini che sono tra la Comunità di Calvi, ed altri luoghi e Terre convicine

Di più statuimo ed ordiniamo che il Podestà che sarà in quel tempo sia tenuto andare con il tamburro continuamente sonato assieme con il Sindaco della Comunità, e dieci uomini da eleggersi dalli Rettori una volta il mese, e non più, e ricercare tutti li termini della Comunità tra la Comunità di Calvi, ed altri luoghi e Terre convicine, e chiunque troverà a far danno, e patere, debba condurre nella Terra di Calvi, e non rilasciare essi, o suoi animali, se prima non averà pagato con effetto la pena ordinata dallo Statuto. E se il detto Podestà facesse altrimenti e conducesse alcuni animali; vogliamo che quel tale che è condotto per forza e suoi animali non sia tenuto ad alcuna pena, se non venissero con licenza delli Rettori, del Sindaco, e delli dieci aggiunti nel Consiglio radunati alle cose predette d'accordo. E se sarà contrafatto da alcun Podestà, suoi Officiali o altro di qualsivoglia condizione sia, si condanni in 25 Carlini. Aggiungendo a questo Capitolo che ciascuno dei dieci uomini eletti dal Podestà sia tenuto andare ed obbedire alle cose predette in pena di otto bajocchi.

Capitolo 18.°

Della pena di chi taglia nella selva della Comunità

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno ardisca, o presuma far tagliare, o tagliare nella selva di Strina alcune frondi per far scotano, nè far legna per forno, nè per carboni, e chi contrafarà paghi per pena per qualsivoglia fascio quattro bajocchi, e per qualsivoglia soma dodici bajocchi, e se qualcuno darà fuoco in detta selva paghi per pena alla Comunità di Calvi Carlini 25; e ciascuno possa accusare questi tali, e denunciarli al predetto Potestà, ed abbia la terza parte, e le due parti siano della Comunità, e si creda al giuramento dell'accusatore con un testimonio degno di fede, e delle cose predette il Potestà possa procedere per inquisizione. Aggiungemo a questo Capitolo che sia lecito a ciascun Calvese far legna in detta selva e frondi senza pena non ostante le sopradette cose nel presente Capitolo. E chi farà in detta selva fornaci di calce paghi per qualsivoglia fornace 35 bajocchi alla Comunità di Calvi.

Capitolo 19.°

Della pena di chi tiene bestie minute fra li confini da dichiararsi nel seguente Capitolo

Di più statuimo ed ordiniamo nessuno ardisca sotto qualsivoglia

pretesto pascolare nel piano di Calvi, e suo distretto con bestie mi=
nute fra l'infrascritti confini, cioè di pecore e di capre dalle Calende
di Aprile, sino alle Calende del mese di Novembre in pena di un
bajocco per qualsivoglia bestia minuta sino al numero di 50 bestie,
da li in su s'intenda matta, per qualsivoglia matta paghi 25 ducati
d'oro, della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, e si tenga se=
greto sino al tempo del sindacato del Potestà, nel qual tempo il Po=
testà sia tenuto dare l'accusatori segreti in scritto, e chi accuserà alcuno
segretamente, acciò non si possa commettere fraude alcuna la terza
parte sia del Potestà, e la terza della Comunità, ma se si procedesse per
invenzione di alcun Officiale del Potestà contro li predetti, allora la
terza parte sia dell'Officiale predetto e l'altre due parti della
Comunità. Li confini s'intendano e siano dal fossatello de Siali
verso la pozza di Narolì Offassino, ed il molino sino a S. Girolamo
e verso S. Angelo, la Chiesa di S. Gio: di Capazierro di S. Saccino,
di S. Giovenale del ceneto il fossato di terra, della casa che un tempo
fa era di Cola Capilugo. S. Gio: detto Carsciano, e citerna de Campo.
Sia però lecito qualsivoglia volta ritenere fuori di detti confini detti
animali, e dentro detti confini dal detto tempo in citra purchè non
entrino nelle possessioni alberate ad alberi domestici e senza dan=
no sia lecito, ed in detti tempi a ciascuno condurre detti animali
alle sue possessioni purchè per via retta, e non escano la sera: da
aggiungere a questo Capitolo che le pecore in niun tempo possino
entrare dentro l'infrascritti confini, cioè incominciando dal fossato

che dal volgo si dice la bocca del vado per strada sino al lago del Cerqueto seguendo il fossato della Collecchia sino al fossato della Cerra guasta per diritto sino al fossato del pozzo di creta per diritto, per le valli sino allo spino del Prato sotto pena di dieci libbre per qualsivoglia tratto, il qual capitolo vogliamo che affatto si osservi, e in niun modo si togli nonostante alcun Capitolo che faccia in contrario.

Capitolo 20°

Della pena di chi guasta i Limiti

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque guasterà o farà guastare alcun limite che a richiesta di qualsivoglia di chi fosse detto limite, il Potestà debba comandare a tale guastante di limite che fra 20 giorni debba ridurlo in pristino stato, e se fra detto termine sarà negligente in accomodarlo, incorra nella pena di 16 bajocchi, e niente di meno sia tenuto rifare detto limite.

Capitolo 21°

Che sia lecito a forestieri abitanti nella Terra di Calvi, e suo distretto pascere con bestie minute nel distretto di detta Terra di Calvi

Di più statuimo ed ordiniamo che sia lecito a ciascuno tanto fore=

stiero, quanto terrazzano abitante in detta Terra di Calvi pascere colle sue bestie minute e grosse nel distretto, purchè non ritenga o pascoli dentro li confini proi= biti agli altri Calvesi secondo la forma degli Statuti contenuta nel presente volume, purchè paghi la gabella per qualsivoglia bestia minuta due bajocchi, o volendo ritenere li stessi animali sia tenuto farli scrivere dal Notaro della Comunità di Calvi per quattro giorni avanti la festa di S. Angelo nel me= se di Settembre, e fra otto giorni pagar la gabella predetta. Se però alcu= no riterrà in detto distretto oltre il numero dato al Notaro del Potestà, perda detti animali, e vengano nella Comunità, delli quali la terza par= te sia dell'accusatore, e la terza del Potestà o dell'Ufficiale, il residuo però della Comunità predetta.

Capitolo 22.°

Della pena di chi guasta roba comune

Statuimo ed ordiniamo che chiunque avesse alcuna cosa comune con alcuna Persona, e questa guasterà paghi per pena alla Comunità di Calvi dieci Carlini, e rifaccia il danno al paziente doppiamente.

Capitolo 23.°

Della pena di chi fa danno nelle possessioni dei Calvesi fuori del distretto di Calvi

Di più statuimo ed ordiniamo che se qualche Calvese dasse danno in alcuna possessione di alcun Calvese con bestie o senza, ed il padrone della possessione volesse accusare avanti al Potestà della Terra di Calvi, nonostante che detta possessione fosse fuori del distretto di Calvi, che il Potestà sia tenuto punire quel tale che dà danno e fare emendare il danno come che fosse posta nel distretto di detta Terra non ostante alcun Capitolo che parli in contrario.

Capitolo 24°

Delli Spigaroli

Di più statuimo ed ordiniamo che niuna persona vada in alcuna possessione a raccogliere spighe senza volontà del padrone della possessione, mentre vi sono li mannocchi, e chi contrafarà sia punito qualsivoglia volta due bajocchi.

Capitolo 25°

Della pena di chi taglia nella selva detta le Tole

Di più statuimo ed ordiniamo che nella selva detta le Tole da Vadovacciano fino a Collesecco niuno faccia danno in pena di quattro bajocchi; salvo per carbone, legna per casa, capanna e

per vigna niuno sia tenuto a pena, e chi darà fuoco in detta selva pa=ghi alla Comunità di Calvi 40 bajocchi, e si creda al giuramento del=l'accusatore con un testimonio.

Capitolo 26°

Che niuno faccia Carbone nella Selva

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno faccia carbone nella Selva ——— in pena di otto bajocchi per qualsivoglia sacco, e si creda al giuramento dell'accusatore, ed il Potestà che sarà in quel tempo sia tenuto inquisire e punire li colpevoli.

Capitolo 27°

Che niuno cavi sassi dalle fornaci della Vallicella

Di più statuimo ed ordiniamo che nessuno ar=disca o presuma dalla fornace della Vallicella sino alla Porta cavar sassi per drittura ver=so li monti in pena di otto bajocchi per qual=sivoglia volta.

Capitolo 28.°

Che a ciascuno sia lecito segnare un pezzo di terra di quattro sodi.

Di più statuimo ed ordiniamo che ciascun di Calvi possa segnare in qualsivoglia sua possessione sei sodi di terra, e chiunque metterà bestie nel detto pezzo di terra, e nella parte che sarà segnata paghi per pena per qualsivoglia bestia 16 bajocchi, e che a niuno sia lecito segnare stare sei sodi, e che non possa nè debba segnare vicino alla strada per due piedi, e non possa accusare se non il padrone della possessione, e questo Capitolo abbia luogo del mese di Aprile, Maggio e Giugno, la qual pena si togli di fatto.

Capitolo 29.°

Che niuno tenga nella Terra di Calvi, e suo distretto non più di sette Porci

Statuimo ed ordiniamo che nessuno ardisca tenere, o far tenere nella Terra di Calvi o suo distretto oltre a sette porci, e tutti li porchetti di sei mesi, e se li terrà oltre quella quantità paghi per pena alla Comunità otto bajocchi per porco, e lasci un porco di quelli che averà oltre il detto numero alla volontà del Potestà, della qual pena

due parti siano della Comunità, e l'altra terza parte sia del Podestà, e dell'accusatore, e questo sempre abbia luogo.

Capitolo 30.°

Che dei danni dati si creda all'accusatore d'una bestia solamente

Di più statuimo ed ordiniamo che si creda al giuramento di ciascun accusatore sino in una bestia non ostante altro Capitolo che parli in contrario, ed il medesimo diciamo, che similmente si creda al giuramento di un testimonio per una bestia solamente.

Capitolo 31.°

Della pena di chi taglia Canne d'altri, e fa le sue frondi

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno tagli canne d'altri in pena di quattro bajocchi. Se le porterà altrove per guadagnarci paghi per qualsivoglia centinaro 4. bajocchi, e restituisca le canne al padrone. Ma se farà le frondi nel canneto d'altri paghi per qualsivoglia mazzo due bajocchi, e rifaccia il danno, e si creda al giuramento di chi ha patito danno.

Capitolo 32.°

Della pena di chi caccia nelle Vigne

Di più statuimo ed ordiniamo che nessuno ardisca cacciare in alcuna vigna del distretto di Calvi, o mettervi, o condurvi cani, mentre vi sono l'uve, specialmente dalle Calende di Aprile sino alli quindici di Ottobre, e chi farà il contrario paghi per qualsivoglia cane quattro bajocchi. E di queste cose il Potestà sia tenuto inquisire, e niuno possa accusare o denunciare, se non il Padrone della vigna.

Capitolo 33.°

Che niuno ardisca tagliare Cerque nel luogo infrascritto

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno ardisca sotto qualsivoglia pretesto troncare o tagliare alcuna sorte di Cerque nella montagna di Sardone conforme vanno le macchie sino a Valle Saglianese sotto pena di dieci ducati d'oro per qualsivoglia piede, e se tagliasse rami incorra nella pena di un ducato d'oro per qualsivoglia ramo.

Capitolo 34.°

Che niuno faccia Cese nelli monti della Comunità senza licenza delli Rettori.

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno faccia cese, nè lavori nei monti della Comunità di Calvi senza licenza e volontà delli Sigg.ri Rettori sotto pena di Cinque Ducati de Carlini per qualsivoglia volta e per ciascun contrafacente. E niente di meno questo tale contrafacente sia tenuto pagare al detto Comune il Terratico.

Capitolo 35.°

Che le stime e bollette non possano esigersi passati due Anni

Statuimo ed ordiniamo che le stime e bollette dei danni dati tanto fatte per Vallani passati, e da farsi dalli futuri, quanto le stime fatte dalli Stimatori della Comunità, quando saranno passati due anni tanto nel passato, quanto nel futuro non esatte, non possano esigersi più, da incominciarsi li detti due anni dal giorno che è fatta l'inquisizione. E se alcuno vorrà domandare quel che contiene nelle dette bollette e stime, passati li detti due anni non s'ammetta, nè s'oda, ma più sotto si condanni nelle spese, e la domanda so-

pra dette bollette e stime sia di niun valore.

Capitolo 36°.

Che il danno dato studiosamente si raddoppi

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque studiosamente darà danno personalmente o con bestie nelle vigne, uve, alberi fruttiferi ed in qualsivoglia altri frutti, paghi il doppio della stima del danno dato, ed il doppio della pena della quale venisse condannato o punito secondo la forma delli sopradetti statuti.

Capitolo 37°.

Della pena di chi fa danno nel monte di Sardone

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno ardisca di far fieno nella montagna di Sardone dalle Calende di Aprile sino alla festa della Madonna di Agosto sotto pena di un ducato d'oro, e se alcuno darà danno nel monte di Sardone incorra nella pena di 16 bajocchi per qualsivoglia bestia, e qualsivoglia volta di giorno, e di notte il padrone delle dette bestie paghi il doppio. Sia lecito però dalle Calende di Novembre sino alla fine di Marzo mettere li bovi domati in detto monte, e

li pascer l'erba, ed a niuno sia lecito in quello tagliare alberi, e cesaire sotto pena di un ducato.

Capitolo 38°.

Della pena di chi fa danno nel Grano, Olive, Vigne, e Legumi coll'infrascritte Pene

Di più statuimo ed ordiniamo che le Pecore, Capre, Porci, che danno fanno nel grano, olive, vigne ed in tutti gli altri legumi degli uomini della Terra di Calvi incorrano nella pena di due bajocchi per qualsivoglia bestia, e qualsivoglia volta, ed il padrone delle bestie che faranno danno paghi il doppio per l'emenda a chi ha patito danno. E questo s'intenda quando il danno non fosse, o non potesse stimarsi; ed in questo Capitolo s'intendano anche le bestie delli Macellari.

Capitolo 39°.

Della pena di chi fa Carbone nelli luoghi infrascritti

Statuimo ed ordiniamo che niuna persona sia di qualsivoglia stato, o condizione ardisca in niun tempo per l'avvenire far carbone nel territorio di Calvi fra questi infrascritti confini, cioè verso la Terra di Calvi, cominciando dal Ponte Vallano, sempre per

il fosso, sino al fosso mancino per dritto alla Valle di Calcinaro, al Casti-
glione del piano alla Casa di Colajole a Valle Taglianese alla posta di
Sardone, le macchi del Fincarello, per diritto per il fosso di Valle Ca-
nepina sino alla Strada della bocca del Vado per il fosso di Cortelessa so-
pra il passo di Cenessa, ed al luogo di Benedetto Martino al Pozzeret-
lo alla Casa di S. Paolo, e tra gli altri riservamo il monte di Sardone,
fra li quali confini non possano, nè debbano farsi da alcuna persona
cese, o carbone in pena di dieci Carlini. E se per sorte accadesse che si faces-
se dalli Rettori qualche grazia al contrafacente, incorrano nella pena d'un
ducato d'oro per ciascuno, e per qualsivoglia volta, e caso che il Potestà fosse
nelle cose predette negligente, massime in eseguire, incorra nella detta pena,
la qual pena nel fine del suo officio si ritenga nel suo salario. Comandando
che tutte le sopradette si debbano osservare perpetuamente. Vogliamo ancora
che li carbonari non possino vendere carbone fuori della Terra di Calvi se
non ricercati prima li fabbri di detta Terra sotto la predetta pena —
Si aggiunge pene alli porci che si troveranno a danno nelli seminati, orti, olive,
vigne, mucchi, pagliari, che sia lecito l'ammazzarli senza incorrere in pena
alcuna, così risoluto in Consiglio pubblico, come apparisce al libro dei Consigli
del 1597 sotto il dì 9 Febbraro per proposta dal Sig. Cap. Gio: Giac.° Po-
sati confermata dalli Sigg.ri Riccardo e Torquato Marescotti,
39 voti favorevoli, e 5 contrari.

Liber Quintus
Extra Ordinariorum
De pena vendenti vinu ad minutum

Capitolo 1.°

Statuimo ed ordiniamo che chiunque venderà vino a minuto nella Terra di Calvi, o suo distretto, o vorrà vendere mosto nel detto modo debba vendere con misure giuste e sigillate con il sigillo della Comunità, e stano giuste, e che non possano vendere vino dopo il terzo suono di Campana, e chi contrafarà sia punito in 2 bajocchi, e sia tenuto avere avanti la taverna di sua casa un ramo di oliva dove si vende il vino, e debba avere il mezzo giusto, la foglietta giusta come si è detto. E chi venderà il vino con altre misure che con le sigillate paghi qualsivoglia volta sedici bajocchi alla Comunità di Calvi. E li venditori del vino s'intendano l'albergatori che vendono il vino a minuto. E ciascun che vende il vino non nieghi ad alcuno il dare il vino, ma lo dia a ciascuno che lo domanda in pena di quattro bajocchi, e si stia al giuramento dell'accusatore, se sarà di buona fama. E ciascuno vendendo vino a minuto non ardisca o presuma ritenere alcuna misura nella taverna dove si vende vino che siano di minore capacità, che devono essere l'altre aggiustate. E chi contrafarà sia punito per qualsivoglia volta in quattro bajocchi. E ciascuno che non ha il segno dell'oliva, e come sopra

paghi per bando qualsivoglia volta otto bajocchi. Ed il Potestà sia tenuto con giuramento una volta il mese fare inquisizione delle cose predette. Aggiungemo a questo Capitolo che chiunque venderà vino a minuto con la misura sigillata e non giusta paghi sedici bajocchi, ed il simile paghi chi l'averà sigillata. E chiunque metterà mano ad un prezzo non possa crescere in pena di 50 bajocchi. Ed il Notaro della Comunità debba due volte la settimana discorrere delle cose predette, e si creda alla sua relazione, e di fatto si togli la pena.

Capitolo 2.°

Della pena di chi vende il vino a misure non piene

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque della Terra di Olevi e suo distretto venderà vino a minuto abbia e debba avere la mezza foglietta, e la foglietta giusta e sigillata, e che debba dare misure piene e chi contrafarà paghi quattro bajocchi. E niente di meno il Potestà e suoi Ufficiali con giuramento sia tenuto due volte al mese cercare.

Capitolo 3.°

Della pena di chi butta qualche sozzura dalla finestra

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno ardisca buttare, o far

buttare qualche cosa brutta fuori della sua casa: se sarà acqua con la quale avrà lavato li piatti, l'avranno buttata nella strada della Comunità, o vicinale, ed avrà fatto ingiuria ad alcuno paghi per pena due bajocchi alla Comunità. E se sarà cenerata, o feccia di vino paghi quattro bajocchi; e se facesse tedio ad alcun vicino, e quel vicino si lamentasse di lui, allora il Potestà di detta Terra faccia comandare al medesimo che la levi in quel giorno, e se contrafarà paghi alla detta Comunità quattro bajocchi. E butterà sterco e simili in strada pubblica, paghi per pena alla Comunità di Calvi otto bajocchi. E se la butterà sopra la porta di alcuno, o vicino un braccio e non leverà le cose predette dopo che sarà a lui detto dal vicino, allora paghi per pena alla Comunità sedici bajocchi. E chi butta l'acqua di giorno debba guardare se può offendere alcuno, e di notte sia tenuto dire tre volte, guarda, guarda, guarda, e se non lo dirà paghi per pena quattro bajocchi, e di giorno due bajocchi. E delle cose predette da otto bajocchi in giù si creda al giuramento dell'accusatore, e da otto bajocchi in su si creda all'accusatore con un testimonio e con giuramento. Ed il Potestà delle cose predette possa inquisire e punire li colpevoli di fatto senza sentenza.

Capitolo 4.°

Che nessuno faccia sozzura nella Piazza della Comunità

Di più statuimo ed ordiniamo che nessuna persona di qualsi=

voglia stato, o condizione si ardisca in qualsivoglia modo far alcuna sozzura, o immondezza nella Piazza della Comunità, o in altro luogo pubblico sotto pena di quattro bajocchi per ciascuno che contrafarà. E se qualcuno metterà alcuna bestia se non per transito nella detta piazza di giorno o di notte paghi un bajocco per qualsivoglia bestia, e sia lecito accusare ad ognuno, ed abbia la terza parte dell'accusa, e sia tenuto in secreto, e l'altra terza parte sia del Potestà, e dell' Officiale che fa l'esecuzione.

Capitolo 5.°

Che ciascuno che ha possessioni confinanti con le strade pubbliche debba tagliare le fratte

Di più statuimo ed ordiniamo che ciascuno che ha qualche possessione nel territorio di Calvi vicino a qualche strada pubblica, debba tagliar le fratte, o spini che stanno nella stessa strada di tal maniera che quelli che vogliono passare agevolmente tanto con some, quanto in qualsivoglia altro modo, e questo in qualsivoglia anno, per tutto il mese di Giugno in pena di otto bajocchi per qualsivoglia contrafacente, Ed il Potestà che sarà in quel tempo faccia bandire il detto statuto in pena di dieci Carlini.

Capitolo 6°

Che il Calvese da 70 anni in su, e da 54 in giù non sia tenuto far la guardia nella Terra di Calvi

Statuimo ed ordiniamo che niun Calvese da 70 anni in su, e da 54 anni in giù sia tenuto fare la guardia nella Terra di Calvi, e si creda al giuramento della parte, o di quelli che diranno che sono maggiori o minori. Aggiungendo che li sopradetti che non faran- no la guardia come sopra che fossero in detti tempi non siano tenuti, nè debbano pagare alcuni dazi per li loro campi.

Capitolo 7°

Che le Cisterne e Fontane della Comunità si resarcischino

Di più statuimo ed ordiniamo che tutte le fontane, ponti, e cisterne della Comunità si resarcischino a ri- chiesta di qualsivoglia in questo modo cioè, che quelle che sono della Comunità si resarcischino a spese della Comunità, e quelle che sono dei vicini a spese delle vicini.

Capitolo 8.°

Dell'acqua che si butta per il distretto di Calvi, che debba andare per li luoghi consueti

Di più statuimo, ed ordiniamo che l'acqua che si butta per il distretto di Calvi debba andare per li luoghi consueti, e non altrove. E se alcuno manderà l'acqua altrove che dove è consueto, paghi alla Comunità per pena sedici bajocchi, e sia tenuto rimandar l'acqua dove è solito.

Capitolo 9.°

Della pena di chi tiene le strade della Comunità o vicinevoli occupate

Di più statuimo, ed ordiniamo che niuno tenga occupate le strade della Comunità o vicinevoli, e chi le terrà da 30 anni indietro egli sarà comandato per parte del Potestà della detta Terra, che fra certo termine a loro assegnato dal detto potestà debbano ridurre la detta strada nel pristino stato, e se non la ridurrà paghi per pena 25 Carlini, e se non volesse ridurla conforme fosse sentenziato dal Potestà, si levi all'inobbediente 50 Carlini, ed il Potestà che sarà in quel tempo

in pena di 25 Carlini sia tenuto, e debba inquisire nelle cose predette, e punire e condannare li colpevoli come si è detto di sopra. E ciascuno possa accusare delle strade della Comunità, ed abbia la terza parte della pena, e due parti siano della Comunità, e si creda all'accusatore, purchè lo provi con due testimoni, o più uomini antichi di Calvi di buona fama.

Capitolo 10°

Che chiunque che vende Carni debba tenere le bilancie aggiustate

Statuimo, ed ordiniamo che chi avrà bilancie, merco, libbra, o decina difettosa in qualche cosa non essendo però fraudolentemente, ed evidente il difetto paghi per pena alla Comunità di Calvi qualsivoglia volta se contrafarà 16 bajocchi per qualsivoglia dei detti pesi, o bilancie. E che a vedere li detti difetti fatti fraudolentemente sia tenuto il Potestà della detta Terra con legame di giuramento mandare a vedere ed aggiustare dette bilancie, e pesi il suo Notaro, ed il detto Notaro nel principio del governo del Potestà sia tenuto aggiustare detti pesi e bilancie.

Capitolo 11.°

Che li Macellari siano tenuti far carne tre volte la settimana

Di più statuimo ed ordiniamo che li Macellari che saranno in quel tempo siano tenuti far carni, tre volte la settimana, cioè il Sabato a sufficienza di ognuno che voglia comprarle per la Domenica, ed il Lunedì, ed il Giovedì buone, e maschie, e perfette, che se facessero carni femmine che non siano scusati, quando son tenuti far carni maschie. E se sarà contrafatto da qualsivoglia macellaro sia punito con pena di sedici bajocchi, della qual pena la quarta parte sia del Potestà, o dell' Ufficiale che fa esecuzione delle cose predette, e l'altre siano della Comunità. Ed acciò si resista alle malizie dei macellari, aggiungemo a questo Capitolo che detti macellari non possano vendere alcuna sorta di carni, se prima dette carni non saranno reviste dalli Officiali, e da essi bollate. Statuendo di più che se alcun macellaro contrafarà nelle cose predette possa essere accusato da ognuno, ed abbia la quarta parte della pena, e sia tenuto in secreto. E se il Potestà, e qualche altro suo Officiale sarà negligente in eseguire, ed in cercare contro li predetti, sia punito con pena di dieci carlini del suo salario nel tempo del Sindacato, e si creda alla relazione del Sindaco con un testimonio, il qual Capitolo vogliamo affatto che si osservi.

Capitolo 12.°

Che li Confini della selva Suina si ricerchino ogni anno due volte

Di più statuimo, ed ordiniamo che li confini della selva Suina, e di qualsivoglia altri Comunali, e terre della Comunità di Calvi si ricerchino se sarà di bisogno due volte l'anno per dodici uomini della detta Terra da eleggersi nel Consiglio della detta Terra, li quali siano per ritrovare li confini della predetta selva e dell'altre terre Comunali a detta Terra dovunque detta Comunità l'avesse, ed a lei spettasse per qualsivoglia ragione, o causa. Ed il Potestà di detta Terra faccia eleggere detti dodici uomini nel predetto mese del suo governo, e li faccia giurare di farlo in buona fede e senza fraude.

Capitolo 13.°

Della pena di chi non paga li dazî

Di più statuimo ed ordiniamo che se alcuno fosse bandito in occasione di alcun dazio imposto dalla Comunità di Calvi non pagato da lui, sia tenuto pagare per pena alla Comunità di Calvi per questo bando quattro bajocchi, la qual pena si togli di fatto, e sia tenuto pagare li dazî. E quelli che non pagheranno li dazî non

siano sentiti in alcun modo nelle loro cause, e liti, e questioni Civi=li e Criminali dalli Ufficiali e Rettori di Calvi; ma s'imponga silenzio nelle loro liti e questioni fintanto che pagheranno li dazi suddetti.

Capitolo 14.°

Che le misure della Dogana si vendano al più offerente

Di più statuimo ed ordiniamo che per utilità della Comunità, che le misure della Dogana della detta Comunità si diano al più offerente non lasciate le cause legittime, delle quali misure una nel=la Costa, e l'altra nel Castello, e stia una venaria di rame la detta misura a modo della venaria di Narni, e ciascuno sia tenuto in comprare, e vendere, e misurare, misurare con dette misure e non con altre. Ed abbia e si compri quelle cose che si compre=rebbero colla detta misura dalla Comunità con la rasora. E di qualsivoglia rintano d'olio, e di qualsivoglia soma di vino un quattrino e non più, e chi con altre misure pre=dette paghi per pena alla Comunità della detta Terra, se sarà fatta l'accusa due bajocchi per qualsivoglia volta. E che niuno sia tenuto pagare per misurata. Di più chiun=que estrarrà alcuna soma di ciascuna cosa che di legna

paghi per qualsivoglia soma un bajocco. Del pane che si porta a macinare per la Dogana non paghi, e si creda al suo giuramento. E tutte le misure tanto di grano, quanto di vino, e li pesi di Carni s'assettino, e debbano essere a modo e misura di Narni. E l'assettamento delle dette misure debba essere, e farsi a spese della Comunità. Di più che tutti quelli che vendono alcuna grascia, dove dovesse pagarsi la Dogana, tale vendente debba comprare dal compratore la dogana, e dare, e assegnare a quelli che compreranno la dogana. Aggiunto che niuno che comprerà dette misure possa, nè debba incottimare alcune mercanzie, cioè di olio fino, mele, e chi contrafarà paghi per bando alla detta Comunità 40 bajocchi, la qual pena di fatto si togli. Aggiungemo che paghi la dogana il compratore della cosa, in ogni caso, ed a Narni, ed a macinare senza pagamento di dogana possa portarsi.

Capitolo 15°

Che tutti gli abitanti della Terra di Calvi, o suo distretto, o che abbia possessioni siano forzati pagare li dazî.

Statuimo ed ordiniamo che ciascuno abitante nella Terra di Calvi, o suo distretto, ed in quello abbia casa o possessione, siano forzati pagare li dazî secondo la loro rata non ostante alcuna immunità, o privilegio, istromento, o franchizia. Ma se sarà forestiero che abbia possessioni, ed allibrate in detta Terra, allora il Podestà che sarà

in quel tempo sia tenuto forzare li lavoratori a pagare li dazi predetti, e pigliare li frutti delle dette possessioni, se ne saranno per la quantità corrente. Ma se non avrà lavoratori, e non saranno pagati li dazi per tre anni allora ricercato una volta il principale, se vi sarà, acciò venga a pagare li dazi, e non venirà, allora la d.ª possessione si applichi alla Comunità. E se il principale dopo detta confiscazione venirà fra un anno e vorrà pagare alla Comunità tutti li dazi già decorsi, e danni, ed interesse, allora si oda, e pagati li dazi, e pagate le spese si rimetta nella possessione, dopo l'anno però in niun modo si senta. Ma se fosse possessione che non si trovasse allibrata nelli libri della Comunità, allora affatto vogliamo che si applichi alla Comunità. Aggiungendo a questo Statuto che li forestieri che hanno possessioni nel Territorio di Calvi debbano dare sicurtà Calvese al Sindaco della Comunità di pagare li dazi sotto pena di dieci Carlini al Podestà il quale sarà noto per alcun Calvese che non forzerà detto Calvese a dar sicurtà. Aggiungemo che il Cancelliere della Comunità debba scrivere al libro della Comunità tutte le sicurtà dei forestieri in pena dieci carlini.

Capitolo 16.°

Che li forestieri che verranno ad abitare in Calvi siano con tempo limitato esenti dal peso personale

Di più statuimo, ed ordiniamo che se alcun forestiero verrà

ad abitare in Calvi non sia tenuto per spazio di quattr'anni pagare cosa alcuna alla Comunità da incominciarsi dal giorno che avrà cominciato ad abitare.

Capitolo 17°

Che chi non ha libra nel Catastto paghi mezzo dazio, o fuoco

Statuimo, ed ordiniamo che quelli che non sono allibrati nella Terra di Calvi non possano forzarsi a pagare più di mezzo fuoco, ed il medesimo diciamo delle persone miserabili e povere.

Capitolo 18°

Per quanto prezzo li Fornari siano tenuti cuocere il Pane

Di più statuimo ed ordiniamo che ciascun fornaro della Terra di Calvi sia tenuto cuocere il pane a chiunque lo vuole cuocere, per qualsivoglia mesale di farina con legna dell'istessa fornara con bajocco. Ma se quello di chi sarà la farina darà le legna, debba la fornara cuocere il mesale di farina per tre quattrini, e se la detta fornara contrafarà nelle cose predette paghi per pena quattro bajocchi per qualsivoglia volta, e

si creda al giuramento dell'accusatore.

Capitolo 19°

Della pena di chi fa e tiene fosse appresso il muro della Comunità, e di chi impedisce il corso dell'acqua a dette fosse

Di più statuimo ed ordiniamo che niuno ardisca, o presuma fare, nè tenere alcune fosse vicino al muro della Comunità, e se qualcuno ce le terrà, o le farà di nuovo paghi alla Comunità di Calvi per pena dieci bajocchi, si bandisca in ciascun semestre del Podestà, e ciascuno sia tenuto tenere aperti li forami che sono nel detto muro della Comunità, e non chiuderli a detta pena; e delle cose predette s'inquisisca dal Podestà ogni mese, e punire li colpevoli, e che niuno impedisca il corso dell'acqua a dette fosse sotto detta pena ed interesse del padrone della fossa.

Capitolo 20°

Che il Podestà sia tenuto far dare ciascuna cosa relitta alli Frati di S. Francesco

Di più statuimo, ed ordiniamo che il Podestà di Calvi sia tenuto far dare, e pagare con effetto alli Frati di S. Francesco

tutte le cose relitte, e giudizi fatti, e da farsi per l'avvenire dalli Pro=
curatori, e Sindaci del detto Convento sotto pena di dieci Carlini.

Capitolo 21.°

Delle oblazioni ed elemosine da darsi alli Frati di S. Francesco

Di più statuimo, ed ordiniamo che il Camerlengo della Comunità sia tenuto dare, e pagare dei denari della Comunità, e senza licenza delli Rettori, e del Podestà, o del Consilio alli Frati minori di S. Francesco nella festa di S. Maria di Agosto in qualsivoglia anno per la loro tonica 30 Carlini, e per comprare il mosto per loro sostentamento quin=
dici Carlini, li quali denari li detti frati paghino e convertino assieme con il Sindaco della Comunità nelle loro toniche. Aggiungendo che se detti Frati avranno bisogno per loro sostentamento del mosto, che di 15 Carli=
ni si convertino in qualche altra utilità della loro Chiesa conforme parve=
rà alli Rettori della detta Terra che saranno in quel tempo.

Capitolo 22.°

Che la strada da piè Calvi, e qualsivoglia strada s'accomodi dalli Convicini

Di più statuimo ed ordiniamo che la strada da piè Calvi, che va

verso il Cancello, e qualsivoglia altra strada che sta nella tenuta di Calvi, si accomodi dalli adiacenti ad ogni requisizione delli min.ri di strada, e uomini anteposti alle cose predette dalla Comunità, sotto pena di cinque libbre per ciascuno contrafacente, e si creda alla relazione di detti ministri di strada, alli quali vogliamo che si obbedisca in pena di otto bajocchi, pregiudicando alla pena di cinque libbre determinata di sopra.

Capitolo 23.°

Che niuno ardisca vendere alcuna possessione a chi non è soggetto alla Comunità di Calvi

Di più statuimo, ed ordiniamo che niun Calvese, o abitatore di Calvi, o forestiero, che ha qualche possessione nella tenuta di Calvi ardisca, e presuma vendere, donare, alienare, nè permutare, o concedere in pegno ed ipoteca, o sotto alcun altro pretesto, o modo ad alcuno non soggetto alla Comunità di Calvi, che non possa essere costretto dalla Curia di Calvi in pena di 25 libbre. E niente di meno tal donazione, vendita, cessione, permuta, o pegno, o ipoteca nè vaglia, nè tenga. E tal contratto non meriti alcuna esecuzione, e sia di niun valore, forza, o momento. Vogliamo però che chi vuole alienare, se domanda licenza dalli Rettori della detta Terra siano tenuti li Rettori fra 20 giorni com binarsi dal giorno della licenza trovare il compratore per eguale, e conveniente

prezzo altrimenti passato il termine sia lecito ribellare il suo non ostante il presente Statuto.

Capitolo 24.°

Che se alcuno mariterà figlia, sorella, o altra, non possa darli oltre la dote sua per mobili di più di quello che gli si contiene

Di più statuimo, ed ordiniamo che se alcuno di Calvi, o suo distretto mariterà alcuna sua figlia, o sorella, o alcun altra, non possa, nè debba dare a tale sua figlia per diritto, e per torto per mobili se non il letto, la metà delli panni di lane, e se gli darà altri mobili paghi alla Comunità di Calvi 50 Carlini, e tal contratto non vaglia. E questo Capitolo si bandisca il proprio mese del governo del Podestà per detta Terra.

Capitolo 25.°

Che li Macellari siano tenuti vendere le Carni due quattrini meno di quel che le vendono li Narnesi

Di più statuimo, ed ordiniamo che li Macellari che vendono carni secche o fresche nella detta Terra e suo distretto, siano tenuti, e debbano vendere le Carni a chi le vuole comprare per due quattrini meno

di quello che le vendono li Narnesi per qualsivoglia libbra di carne, e chi contrafarà paghi per pena alla Comunità di Calvi otto bajocchi, della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, o dell'Officiale, se esso di sua invenzione punirà, e l'altre due parti siano della Comunità. Aggiunto questo che se li Macellari suddetti, che vendono carni, pagassero la calata alla Comunità di Calvi delle dette carni allora gli sia lecito venderle conforme le vendono li Narnesi; e che la libbra s'intenda di dodici oncie, in pena di dodici libbre al Notaro del Potestà, se nei tempi debiti non noterà li predetti vendenti.

Capitolo 26.°

Della pena di chi vende carni morticine, ed una sorte di carni per l'altre

Di più statuimo, ed ordiniamo che niuna persona possa nè debba vendere carni morticine, nè infette dentro la Terra di Calvi, ma possa, e debba venderle fuori delle porte, purchè sia lontano dalla Porta sei piedi, in pena di 16 bajocchi, se sarà bestia grossa che avranno venduta, ed otto se sarà bestia minuta. Ma se alcuno venderà una sorte di carni per l'altra paghi per pena 20 bajocchi. E se venisse il caso che qualche macellaro, o altra persona volesse vendere carni femmine non morte, nè infette, sia tenuto venderle per quattro quattrini meno per libbra. E se le venderà più paghi per pena

16 bajocchi, della qual pena la terza parte sia del Potestà, e l'altre due parti della Comunità, nè possano vendere nella banca, nella quale si vendono le carni maschie, quando le dette carni maschie si vendono sotto la pena predetta.

Capitolo 27.°

Che li Macellari siano tenuti giurare di esercitare l'arte loro fedelmente

Di più statuimo, ed ordiniamo che li Macellari che saranno in quel tempo giurino in mano del Potestà nell'entrata del suo Officio di osservare tutte quelle cose scritte nelli infrascritti Capitoli, che parlano della loro arte, ed abbiano le bilance, stadera, e pesi aggiustati al conto di dodici oncie per libbra in pena di 16 bajocchi per qualsivoglia libbra, e per ogni volta che saranno trovati con altri pesi ed in qualsivoglia delli detti casi che si stia, e si creda al giuramento dell'accusatore con un testimonio di buona condizione, e fama.

Capitolo 28.°

Che li Macellari non possino pesare nè capo, nè piedi dell'animale

Statuimo, ed ordiniamo che li Macellari non possino, nè

debbino pelare le carni predette dal ginocchio in giù, nè il capo in pena di otto bajocchi, e debbano macellare carni in abbondanza, di modo che ciascuno che vuol comprare sia soddisfatto intieramente, pagato il prezzo. E se il Giovedì resteranno alli Macellari 20, o 30 libbre di carne che non possano vendersi, acciò che detta carne non vada a male in tempo d'estate, sia lecito a essi Macellari dividerla tra gli uomini di Calvi secondo la loro qualità, e mandarla alla casa di essi. E che se qualcuno non acconsentirà in pigliare, o pagare il prezzo di dette carni a se trasmesse, incorra nella pena di quattro bajocchi, e niente di meno sia tenuto pagare al macellaro il prezzo di esse senza alcuna dilazione di tempo.

Capitolo 29.°

Di chi butta bestia morta, e delli Macellari che tengono Castrati nella Terra di Calvi fuori dei Confini

Di più statuimo, ed ordiniamo che niuna persona ardisca, o presuma buttare alcuna bestia morta, o fetida dentro la Terra di Calvi, nè dentro le possessioni di alcuno sotto pena di 4 bajocchi, e che l'Officiale possa e sia tenuto inquisire, ed abbia la terza parte della detta pena nonostante alcun statuto che parli in contrario. Aggiungendo a questo Capitolo che li Macellari che saranno in quel tempo possano tenere castrati per il macello nel di-

stretto di Calvi senza pena e bando, purchè non pascolino nelle possessioni di alcun Calvese, fra li confini, sotto la pena contenuta nello statuto fuor di Confini, ma sia tenuto il detto macellaro se farà danno con detti Castrati rifare tutto il danno al paziente.

Capitolo 30.°

Della pena di chi guasta le fosse concesse alli Frati di S. Francesco

Di più statuimo, ed ordiniamo che a niuno sia lecito distruggere, nè guastare fosse concesse alli frati minori di S. Francesco, se non dare alcuno impedimento, acciò non possa concorrere a dette fosse — — in pena di quattro bajocchi per qualsivoglia volta, e sia lecito a ciascuno accusare, al giuramento del quale si creda, ed abbia la terza parte della pena predetta.

Capitolo 31.°

Che li Vicoli si rimondino

Di più statuimo, ed ordiniamo che li vicoli che stanno nella Terra di Calvi, tra qualsivoglia Calvesi stiano, o forestieri, debbano rimondarsi dalli adiacenti nell'altezza di un piede di modo

che l'acqua possa correre comodamente, occupando li sciacquatori un piede, in pena di quattro bajocchi a chi contrafarà. E niente di meno si rimondino, intendendo di quelli che possono rimondarsi comodamente. Aggiungendo che il Podestà sia tenuto inquisire, ed abbia la terza parte della pena.

Capitolo 32.°

Della Bestia morta che si butta in Calvi

Di più statuimo, ed ordiniamo che niuna persona butti alcuna bestia morta nella Terra di Calvi, nè dentro le possessioni di alcun Calvese, acciò non possa venire il fetore, in pena di quattro bajocchi d'applicarsi alla Comunità.

Capitolo 33.°

Della pena di chi fa sozzura vicino alle fontane

Di più statuimo, ed ordiniamo che nessuna persona sia di qualsivoglia condizione ardisca fare alcuna sozzura o immondezza appresso le fontane di Mugnano delle Valli, Bertesca, Canale, e qualsivoglia altre fontane murate cioè, le fontane della Costa della Costa, e le fontane di Torracchio, e Capitello, nè lavar panni

in pena di quattro bajocchi per ciascun contrafacente, e sia lecito ad ognuno accusare, ed abbia la terza parte della pena. E similmente sia punito chi farà le cose predette in una cisterna, o se laverà li panni in alcuni di detti fondi, o cisterne. E niuna persona possa, nè gli sia lecito portar via acqua da dette fontane per murare nelli quattro mesi cioè, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, sotto detta pena, ed il medesimo diciamo delli fontanili di dette fontane. Ed il Potestà sia tenuto fare inquisizione di tutte queste cose predette, e punire di fatto li colpevoli.

Capitolo 34.º

Che si aggiusti la Fontana della Costa guasta, e qualsivoglia altra fontana

Di più statuimo ed ordiniamo che li ministri di strada, che saranno in quel tempo in pena di dieci Carlini siano tenuti rivedere due volte l'anno le fonti della Costa guasta, ed altre fonti, e significare al Sindaco della Comunità se di che hanno bisogno. E che il Sindaco della Comunità subito che gli sarà significato fra otto giorni a spese della Comunità sia tenuto far riaggiustare, e riparare sotto la predetta pena.

Capitolo 35.°

Della pena di chi non taglia le fratte

Di più statuimo, ed ordiniamo che qualsivoglia persona che ha frat= te appresso la strada della Comunità, nella sua possessione sia te= nuto tagliarle acciò non pendino nella strada di maniera che non dia impedimento ad alcuno che vuol passare per detta strada, e dove è il lavoratore, lui sia tenuto, e chi contrafarà paghi per pena alla Co= munità di Calvi quattro bajocchi, la qual pena di fatto si togli, e questo debba farsi fra quindici giorni dopo fatto il bando del mese di Maggio, il qual statuto si bandisca subito dopo la pubblicazione.

Capitolo 36.°

Che niuno metta alcun albero vicino la posses= sione di alcuno suo Vicino

Di più statuimo, ed ordiniamo che niuna persona tanto Calvese, quanto forestiera ardisca piantare alcun albero appresso la pos= sessione di alcuno suo vicino per un piede. E se alcuno li pianterà incorra nella pena di otto bajocchi per qualsivoglia albero, e sia tenuto levarli, e tagliare a richiesta del suo vicino. Ed il Potestà sia tenuto con giuramento fare osservare tutte le cose predette

e se alcuno averà qualche albero nella possessione di un altro, che il padro=
ne di detta possessione non possa impedire li frutti che stanno in detto al=
bero che non li colga, o porti via conforme piacerà al padrone di detto
albero in pena di otto bajocchi. E se alcuno avesse qualche albero nella
possessione di alcuno suo vicino, che quello del quale fosse detto albe=
ro sia tenuto tagliarlo, purché fosse vicino alla possessione del suo vici=
no un piede. E se non taglierà detto albero fra dieci giorni, dopo che
sarà precettato dal Potestà, il padrone della possessione possa con
propria autorità tagliarlo senza pena di corte, eccetto le pergole,
ed olive, quali vogliamo che non possano tagliarsi: Ma se qualcu=
no avesse alcuna cerqua, o olmo pendente sopra la possessione
di un altro che il padrone di detto albero pendente sia tenuto ta=
gliarlo in pena di otto bajocchi tra dieci giorni dal giorno che
sarà ricercato.

Capitolo 37°.

Dell'accrescimento da farsi alli Frati di S. Francesco

Di più statuimo, ed ordiniamo che ogni anno si compra alli frati
di S. Francesco mezzo centinaro di tegole a causa di raggiustare
la Chiesa di S. Francesco, e di S.ta Vittoria di detto luogo di S. Fran=
cesco di Calvi: Ed il Camerlengo sia tenuto comprare dette tegole
dei denari della Comunità, ed assegnare alli Frati di

S. Francesco a requisizione delli Frati, e procuratori del detto luogo senz'altra deliberazione del Consiglio.

Capitolo 38°

Della Cera da darsi alle Chiese di S. Maria, di S. Francesco, e di S. Andrea

Di più statuimo, ed ordiniamo che la cera che appartiene a S. Pancrazio protettore della Comunità di Calvi, ad onore di Dio, della Madonna, e di S. Pancrazio si dia, e si conceda ogni anno alla Chiesa di S. Maria, di S. Andrea, di S. Salvatore, e di S. Francesco di Calvi: se li Preti e Frati delle dette Chiese si porteranno nel giorno della festa di S. Pancrazio al detto luogo assieme con il popolo a celebrare l'officio, l'altra metà sia delli Preti che vengono a detta Chiesa, e l'altra metà si divida tra dette Chiese.

Capitolo 39°

Della gabella delle Bestie

Di più statuimo, ed ordiniamo che qualsivoglia persona di Calvi, o suo distretto che ha bestie minute nel distretto di Calvi cioè capre, o pecore sia tenuto e debba pagare per la gabella di dette

bestie per qualsivoglia bestia che averà, al Camerlengo della Comunità un bajocco ogni anno. Ed il detto Camerlengo sia tenuto e debba pagare li denari di detta gabella al Podestà per parte del suo salario. E se il detto Camerlengo contrafarà nelle cose predette paghi per pena 40 bajocchi, la qual pena di fatto si togli. Aggiungemo a questo Capitolo che il Notaro della Comunità che sarà in quel tempo sia tenuto far giurare nel tempo del pagamento di detta gabella li padroni di dette bestie del numero di esse bestie. E se alcuno frauderà detta gabella, e non assegnerà il numero di dette bestie incorra nella pena di dieci bajocchi per qualsivoglia bestia non assegnata. E per il nutrimento del primo anno di dette bestie non siano tenuti pagare detta pena. E detta gabella si paghi dalli padroni di dette bestie una volta l'anno, cioè nella festa di S. Angelo di Settembre fra un Mese prossimo seguente in pena del doppio di detta gabella.

Capitolo 40.°

Che si faccia il fontanile nella fontana del Poggiuolo

Di più statuimo, ed ordiniamo che si faccia il fontanile nella fontana del Poggiuolo dalli adiacenti a richiesta di Iannancolie, di Nicola, e di Matteo Caporci, e qualsivoglia persona dell'adiacenti debba obbedire alli detti in pena di quattro bajocchi per ciascun inobbediente, la qual pena la metà sia delli detti soprastanti, e l'altra metà sia della Comunità. Ed il Balivo della Comunità sia

tenuto obbedire a detti soprastanti in pena di otto bajocchi d'applicarsi alla Comunità di Calvi, sintantochè detta fonte sarà aggiustata; e se detti soprastanti non faranno, o faranno fare detto fontanile sino alle Calende di Ottobre incorra nella pena ciascun di loro di otto bajocchi.

Capitolo 41.°

Che a ciascuno sia lecito cercare per l'acqua

Statuimo, ed ordiniamo che sia lecito a ciascun Calvese investigare per l'acqua, tanto ne' beni e possessioni della Comunità di Calvi, quanto nelle possessioni di ciascun Calvese, o suo distrettuale con licenza del padrone della possessione, e se toccherà ad alcuno qualche rivolo d'acqua, trovare sia lecito a quel tale che ha trovata l'acqua, fabbricare o far fabbricare un molino atto a far macinare grano. E niun altro ardisca fare alcun impedimento in dett'acqua così trovata, in pena di 200 Carlini, senza espressa licenza di quel tale che ha trovata l'acqua.

Capitolo 42.°

Che niun Calvese possa donare li beni della Comunità

Di più statuimo, ed ordiniamo che niun Calvese ardisca donare, o far donare dei beni della Comunità ad alcuno che piglierà

l'onore, o che arriverà alla dignità di Cavalleria. E se alcuno arringherà paghi per pena qualsivoglia volta Cento Carlini, ed i Rettori che metteranno il Potestà che arringherà, siano puniti con la medesima pena, della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, la terza del Potestà, e l'altra della Comunità.

Capitolo 43.°

Che niuno non soggetto della Terra di Calvi possa avere officio nella Comunità

Di più statuimo, ed ordiniamo che niuno che non sarà soggetto alla Terra di Calvi possa essere eletto da alcuno sotto qualsivoglia pretesto a qualche Officio nella Comunità, se non servato l'ordine degli altri Statuti annessi di sopra nel primo libro del presente volume. E se sarà eletto, tale elezione non vaglia, e l'elettore sia punito in pena di 25 Carlini per ogni volta.

Capitolo 44.°

Che ciascuno che ha possessioni nella Terra di Calvi e suo distretto faccia l'orto

Di più statuimo ed ordiniamo che ciascuno abitante nella

Terra di Calvi, ed avente possessione nel suo distretto sia tenuto, e debba far l'orto nella detta possessione, acciò si levi la malizia di danneggiare all'altro vicino, o non vicino nelle foglie, o agrumi, o legumi, ed in qualsivoglia altri frutti. E chi contrafarà paghi per pena alla Comunità di Calvi 16 bajocchi. Ed il Potestà e Sindaco sia tenuto inquisire, e punire li contrafacenti, della qual pena la terza parte sia dell'accusatore, la terza dell'Officiale, e la terza della Comunità, e questo Capitolo si bandisca.

Capitolo 45.°

Che sia lecito ai Molinari e Fornari andar con lume di notte

Di più statuimo, ed ordiniamo che sia lecito alli molinari tutti d'oliva, ed alli fornari che portano pane al forno, o dal forno andare per Calvi col lume senza pena nel tempo che si macinerà l'oliva, ed in ogni tempo sia lecito alli fornari che portano e riportano il pane dal forno, ed il medesimo diciamo delli Macellari.

Capitolo 46.°

Che la libbra della Comunità si corregga

Di più statuimo, ed ordiniamo che li Rettori debbano eleggere dieci uomini per ciascuna parrocchia che debbano, e siano tenu-

ti raggiustare la libbra della Comunità per ogni modo per il quale meglio parerà a loro e piacerà, cioè diminuendo la libbra delli aggravati e debitamente aggravare la libbra dell'altri, ed allibrare le possessioni che non fossero allibrate, ed abbiano gli uomini così eletti dalli Rettori il libero arbitrio, e piena potestà di tutte quelle cose che si ricercano intorno alle predette. E tutto quello che sarà fatto da essi abbia piena fermezza. E che questi tali eletti siano tenuti aver fatte le cose predette fra tre mesi da incominciare dal giorno della loro elezione in pena di dieci Carlini per qualsivoglia di essi che contrafarà. Ed abbiano per loro salario ciascun di loro un bajocco il giorno. E che abbiano autorità di eleggersi un Notaro e di fare al med.° il sal.° Ed il Camerlengo della Comunità sia tenuto pagare detti salari in pena di dieci Carlini a loro requisizione.

Capitolo 47.°

Che ciascuno possa condurre l'acqua nella sua possessione

Di più statuimo, ed ordiniamo che sia lecito ad ognuno condurre l'acqua che corresse per strada nella sua possessione senza alcuna pena, purchè non apporti danno a qualche suo vicino.

Capitolo 48.°

Delle Strade Comunali e Fontane che stanno nel Distretto di Calvi d'accomodarsi

Di più statuimo ed ordiniamo per utilità e comodo della Comunità, e degli uomini della Terra di Calvi, e suo distretto che ogni volta che il Potestà della detta Terra, o ministri di strada che saranno in quel tempo saranno ricercati da due adiacenti di qualsivoglia strada di Calvi, o suo distretto, siano tenuti forzare li adiacenti della detta strada ad accomodare le dette strade, o fontane delle quali saranno ricercati. E se saranno inobbedienti siano puniti in pena di quattro bajocchi in qualsivoglia volta che contrafaranno, e niente di meno si forzi fare quello che gli sarà ingiunto, della qual pena la terza parte sia della Comunità, la terza del Potestà, e la terza degli uomini soprastanti.

Capitolo 49.°

Delle forme da farsi nella strada della Valle e dell'accomodare l'istessa strada

Di più statuimo ed ordiniamo che chiunque ha possessione vicino alla strada della Valle, ogni anno debba cavare, e rimon=

dare dove sarà necessario le forme vicino alle loro possessioni, e chi non avrà forme sia tenuto farle in pena di 40 bajocchi per due passi alla Comunità, e per l'altra terza parte all'Officiale che fa esecuzione delle cose predette, e questo s'intenda dalla possessione delli figli di Lorenzo Cola sotto santa, sino alla possessione di S. Polo.

Capitolo 50°

Della pena di chi leva la grascia dalla Terra di Calvi

Di più statuimo, ed ordiniamo che chiunque di qualsivoglia condizione e stato sia entrerà, o farà entrare fuori della Terra di Calvi, e suo distretto, e territorio alcuna soma di grano, vino, fave, cicerchie, mosto, e di qualsivoglia altra cosa appartenente al mangiare ed al bevere paghi per ogni soma qualsivoglia volta un bajocco, e se qualcuno contrafarà nelle cose predette paghi alla Comunità di Calvi dieci Carlini con la perdita della roba e bestia. E se qualcuno accuserà tale esercente abbia la terza parte della pena. Aggiunto questo che possa ritornarlo vicino alli Confini e non altrimenti, e questo non abbia luogo in quelli che estraggono olio.

Capitolo 51.°

Che niuno possa buttare l'acqua del molino per la Terra di Calvi

Di più statuimo, ed ordiniamo che niuno ardisca o presuma buttare, o fare andare per Calvi l'acqua putrida di loro molini atti a macinare olive sotto pena di un ducato d'oro per ciascun molino, e persona, e quante volte sarà contrafatto, e sia lecito ad ognuno accusare li contrafacenti, ed ancora il Potestà ed Officiali possano procedere di loro officio, e delle cose predette li Priori, nè alcun Officiale possa far grazia sotto detta pena; sia lecito però nei tempi piovosi cavar dell'acqua dalli molini, e buttarla acciò l'acqua piovana levi da Calvi la detta acqua putrida.

Capitolo 52.°

Che niuno giuochi a Cacio, o a ruzzica nelli luoghi infrascritti

Di più statuimo ed ordiniamo che niuna persona sia di qualsivoglia condizione ardisca, nè presuma in qualsivoglia modo giuocare a cacio, o a ruzzica per Calvi, nè ancora possino passare, e buttare il cacio e la ruzzica e la palla giuocando dalla immagine

della porta da piedi di Calvi fino a detta porta sotto pena d'un ducato d'oro da togliersi di fatto da qualsivoglia persona, tante volte quanto sarà contrafatto.

Capitolo 53°

In qual tempo sia lecito cavare acqua dalla Cisterna Comune

Di più statuimo, ed ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia stato, o condizione ardisca cavare acqua dalla Cisterna della Comunità di detta Terra, se non nei tempi infrascritti in pena di un ducato d'oro per la Comunità di Calvi per la metà, e per l'altra metà all'accusatore, ed esecutore, la qual pena si debba pagare senza alcuna diminuzzione. Vogliamo pertanto che l'acqua possa cavarsi da detta cisterna impunemente da qualsivoglia, due giorni avanti la festa di S. Pancrazio, e quattro giorni dopo, e di poi si chiuda. Di più vogliamo che in qualsivoglia tempo possa ognuno impunemente cavar acqua da detta cisterna quando (del che Iddio ci guardi) accadesse che si abbrugiasse qualche casa in detta Terra, nel qual caso vogliamo ancora che se non si potessero aver subito le chiavi, sia lecito ad ognuno entrare nel chiostro della detta cisterna con scale, ed a libito di ciascuno. Di più vogliamo che sia lecito ad ognuno cavar acqua da detta cisterna per tutto il mese di Agosto, il quale passato,

si chiuda detta cisterna sino alla Calende di Ottobre, ed allora di nuovo s'apra, e sia lecito in tutto quel mese ad ognuno cavare acqua senza alcuna pena. Vogliamo ancora che nei detti tempi a niuno sia lecito cavar acqua dalla detta cisterna per murare, o per fogare la calce, o lavar panni sotto detta pena d'applicarsi come sopra.

Capitolo 54.°

Che li Molinari ed altre persone che misurano l'oliva debbano tenere misure ferrate e giuste

Statuimo, ed ordiniamo che tutti li Molinari che hanno molini nella Terra di Calvi, e suo distretto, e Territorio debbano e siano tenuti tenere ed avere nelli loro molini le quarte e quarti ferrati, e giusti e sigillati col sigillo della Comunità di Calvi, per misurare l'oliva sotto pena di dieci ducati de Carlini d'applicarsi per la metà alla Comunità di Calvi, e per l'altra metà al Potestà che fa esecuzione delle cose predette, e questo Capitolo abbia luogo non solo nelli molinari, ma ancora in altre persone ed uomini che comprano l'oliva.

La pubblicazione
del presente Statuto
Della Terra di Calvi

Fu fatto, ed approvato questo presente statuto da provvidi, egregi, e discreti uomini Statutari sopraddetti, unanimamente e concordemente, nessuno di essi discordando, nella Cancelleria della Residenza del Palazzo delli Sigg.ri Priori della detta Terra di Calvi; presenti ser Pasquino Lupo, Mro Camillo Jacobuzio, e ser Agabito Gentile della Terra di Calvi Testimoni avuti, chiamati e rogati alle cose predette nell'anno del Signore 1553 nella dizione duodecima, e nel tempo di N. S. Giulio Papa Terzo, ed ancora nel giorno decimo terzo di Giugno nel tempo ancora del Rettorato di ser di Gio: di Francesco, ser Cherubino di Gio: Domenico, di Ventura, di Giag.o Laccellotti, e di Gio: Giubileo, alli quali fu letto il presente statuto alla presenza delli detti Testimoni.

Ed io Paolo Ricci di Colle di Valle alta fiorentino, pubblico per Apolica autorità Notaro e Giudice Ordinario, ed ora eletto ed assente dalla Comunità della Terra di Calvi, a scrivere li sopraddetti Statuti fui presente, e per comandamento della sopraddetta Comunità, e delli Sigg.ri Priori soprascritti, scrissi e pubblicai, e ci posi il mio Sigillo consueto.

Indice

Libro 1.°

Capo 1.° Del giuramento del Potestà „ 5
Capo 2.° Che il Potestà e li suoi Officiali non possino acquistare alcuna cosa di proprio in detta Terra „ 7
Capo 3.° Che il Potestà non debba pigliare alcuna accusa nel giorno di Domenica „ 8
Capo 4.° Che il Potestà sia tenuto dare sentenze ciaschedun Mese nelle cose Criminali ivi „ „
Capo 5.° Che il Potestà e suoi Officiali debbano mettere le scritture nel libro della Comunità „ 9
Capo 6.° Che il Potestà sia tenuto far dare tutte quelle cose da esigersi per lui dal suo Officio al Camerlengo della Comunità „ 11
Capo 7.° Che il Potestà debba avere due scrigni per conservare le cose della Comunità „ 12
Capo 8.° Che la copia di tutte le condannazioni di qualsivoglia materia arrivi alle mani del Sindaco o del Cancelliere della Comunità „ 13
Capo 9.° Che il Potestà faccia arrivare tutti li pegni=

	alle mani del Camerlengo della Comunità „	14
Capo 10°.	Che il Cancelliere della Comunità sia tenuto esigere tutte le ragioni della Comunità „	15
Capo 11°.	Che il Comune di Calvi abbia un ceppo chiuso nel quale debbano mettersi li straordinari ed i Capi di ciascuna Casa nel Palazzo della Residenza del Potestà „	16
Capo 12°.	Del giuramento dei Consiglieri e dei Rettori della Terra di Calvi e Comunità „	17
Capo 13°.	Che nessun servitore del Potestà possa avere officio ivi	„
Capo 14°.	Che il Potestà e suoi Officiali si sindichino dalli Rettori della Terra „	18
Capo 15°.	Che il sigillo sia presso i Camerlenghi della Comunità „	19
Capo 16°.	Che il Potestà ed Officiali nel tempo del loro Sindacato diano sicurtà di stare alla legge di pagare „	ivi „
Capo 17°.	Che il Balivo giuri la salvezza „	20
Capo 18°.	Che si rinnovino i Capi dieci ivi „	„
Capo 19°.	Delle osservazioni delli presenti Statuti „	21
Capo 20°.	Che il Balivo sia tenuto remundare le Fontane „	22
Capo 21°.	Dell'officio del Balivo nella Comunità di Calvi „	23
Capo 22°.	Che il Potestà sia tenuto fare eseguire tutte le cose della Comunità a requisizione del Sindaco „	24
Capo 23°.	Del modo ed ordine da osservarsi nelle sanzioni	

	condannate tanto dei mali straordinarj, quanto dei danni dati ed altre diverse cose „	25
Capo 24.°	Che per il Cancelliere della Comunità si faccia un libro grande, nel quale si scrivino tutti i debitori della Comunità ivi „	„ „
Capo 25.°	Che le partite si faccino alle Bussole e alla Ballotta „	26
Capo 26.°	Che il Potestà tenga seco un uomo esperto e del Salario da darsi „	27
Capo 27.°	Della quantità che il Consiglio può spendere „	28
Capo 28.°	Che non si dia arbitrio al Potestà ivi „	„ „
Capo 29.°	Che il Potestà, Officiali, e Servitori non debbano allontanarsi da Calvi „	29
Capo 30.°	Che il Potestà sia tenuto custodire bene le Carceri ed i Carcerati „	30
Capo 31.°	Che il Potestà debba eseguire le sentenze ivi „	„ „
Capo 32.°	Che il Camerlengo sia tenuto avere la libbra di ferro comune „	31
Capo 33.°	Che il Potestà sia tenuto dare Consiglio „	32
Capo 34.°	Che non si possa far Consiglio senza volontà delli Rettori ivi „	„ „
Capo 35.°	Del modo ed ordine di estrarre e d'insaccolare li Rettori, Consiglieri, e Camerlenghi della Terra di Calvi „	33
Capo 36.°	Del modo di radunare il Consiglio, e del suo arbitrio. „	36

Capo 37.º	Dell'arbitrio dei Rettori e del loro Officio "	37
Capo 38.º	Che nessuno vada a Consiglio che non sia di Consiglio "	38
Capo 39.º	Della pena di quelli che non vanno a Consiglio "	" "
Capo 40.º	Della pena di quelli che non attingano contro il bene pubblico della Terra di Calvi "	39
Capo 41.º	Della pena di quelli che attingano qualche cosa in danno della Comunità "	40
Capo 42.º	Che finito il Camerlengato si rivedano i conti di esso "	" "
Capo 43.º	Che il Camerlengo della Comunità non possa spendere alcuna somma di denari senza licenza delli Rettori e Sindaco "	41
Capo 44.º	Delli viali, e del loro officio "	42
Capo 45.º	Delli Stimatori della Comunità e del loro officio. ivi "	" "
Capo 46.º	Che il Camerlengo della Comunità sia tenuto leggere una volta in qualsivoglia Retterato l'entrata e l'uscita della Comunità "	43
Capo 47.º	Che il Balivo della Comunità non possa nè pagare nè pigliare per alcuno alcuna somma di denari "	44
Capo 48.º	Che nessuno vada a mangiare con il Potestà, nè abbia ardire portarli alcuna cosa ivi "	" "
Capo 49.º	Della pena di quelli che fanno tumulto, o cumulazione da dieci uomini in sei con l'armi, e di quelli che in tal caso non vogliono obbedire alla legge ed al Potestà e del provvedimento da darsi nelle cose predette "	45

Capo 50.°	Dell'Officio e potestà del Sindaco della Comunità	46
Capo 51.°	Della grazia da farsi dalli Rettori e Priori della Terra di Calvi „	48
Capo 52.°	Che li Priori e Rettori che saranno al governo della Terra di Calvi finito il loro officio siano tenuti stare al Sindacato ivi „	„ „
Capo 53.°	Che li Rettori della Terra di Calvi non possano pagare alcun debito della Comunità senza la bolletta „	49
Capo 54.°	Che li Priori della Terra di Calvi siano tenuti pagare tutti li debiti fatti nel tempo del loro officio „	50
Capo 55.°	Che li Rettori della Terra di Calvi non possino escritare l'officio di Rettorato per sostituto ivi „	„ „
Capo 56.°	Che li Camerlenghi della Comunità siano tenuti stare al Sindacato „	51
Capo 57.°	Che li Camerlenghi della Comunità siano tenuti notificare tutti li sopradetti Capitoli alli Rettori della detta Terra di Calvi nell'entrata del loro Officio ivi „	„ „
Capo 58.°	Che si eleggano li Sindaci, che siano tenuti custodire l'infrascritti beni mobili „	52
Capo 59.°	Che li Stimatori non possano domandare cosa alcuna per stimare le cose della Comunità „	53
Capo 60.°	Che nessuno converti in luoghi pestiferi ivi „	„ „

Libro 2°

Capo	1°	Delle Ferie ,,	54
Capo	2°	Che sino alla quantità di un fiorino non si dia il libello ,,	55
Capo	3°	Del modo ed ordine da procedersi nelle Cause Civili ivi ,,	" "
Capo	4°	Dell' Istromento da mandarsi in esecuzione ,,	56
Capo	5°	Di quelli che hanno il primo Decreto ,,	58
Capo	6°	Delli Istromenti non usitati ,,	59
Capo	7°	Che sia lecito eseguire dove la Dote fosse obbligata restituire ,,	60
Capo	8°	Che il Podestà sia tenuto forzare il principale alla domanda della sicurtà ivi ,,	" "
Capo	9°	Che sia lecito al Creditore impegnare le cose del suo debitore ,,	61
Capo	10°	Che sia lecito alla sicurtà impegnare il principale ,,	62
Capo	11°	Che il Creditore debba pigliare li pegni dei beni del debitore e sicurtà ,,	63
Capo	12°	Che le donne dopo che avranno avuto la dote siano tenute governarsi dei beni del marito ,,	64
Capo	13°	Che il marito possa difendere la sua moglie ivi ,,	" "
Capo	14°	Che nessuna Donna possa domandare cosa alcuna oltre la sua Dote ,,	65
Capo	15°	Che la Donna possa domandare la dote promessa al marito ,,	66

Capo	16.°	Che il Successore possa entrare nelli beni nelli quali succede „	„ „
Capo	17.°	Che se alcuno avrà voluto muovere lite ad un altro che ha il primo Decreto, prima di ogni cosa rifaccia le spese „	67
Capo	18.°	Che alcuna sicurtà non possa essere molestata purchè ci siano dei beni del principale „	68
Capo	19.°	Che le questioni che sono finite per sentenza secondo la sentenza si scrivino „	69
Capo	20.°	Che se alcuno avrà sostenuto alcun danno, o interesse in occasione di alcuno, che quel tale per il quale avrà sostenuto rifaccia li danni ed interesse ivi „	„ „
Capo	21.°	Dell'errore apparente in alcuna scrittura „	70
Capo	22.°	Fra che termine si pubblichino le scritture ivi „	„ „
Capo	23.°	Che si sforzino gli arbitri a portare la sentenza „	71
Capo	24.°	Che le tenute del secondo Decreto siano rate, e ferme „	72
Capo	25.°	Che quello che possiede qualche cosa per lo spazio di trent'anni non possa essere molestato „	73
Capo	26.°	Che il Potestà sia tenuto forzare li vicini a terminare la questione „	74
Capo	27.°	Della revelazione dei Protocolli „	75
Capo	28.°	Che li forestieri siano tenuti rispondere alli Calvesi nella Terra di Calvi, se sarà fatto il contratto in detta Terra di Calvi o suo distretto „	76
Capo	29.°	Che si facino tre citazioni nelle Cause Civili „	77
Capo	30.°	Che le tenute pigliate nelle Cause Civili si raccoglino	

		entro certo termine	ivi „	„ „
Capo	31.°	Che il Potestà, suoi Officiali, e Balivo della Comunità di Calvi non debbano pigliare per loro esecuzione, dare la quantità dichiarata in detto Capitolo	„	78
Capo	32.°	Che ciascuno passando per la Terra di Calvi paghi il pedaggio	„	79
Capo	33.°	Di quanta quantità si creda all'Artefice	„	81
Capo	34.°	Che nelle Cause Civili basti la relazione del Balivo	„	82
Capo	35.°	Che i Capitoli delli Statuti non possino levarsi, se non nel modo infrascritto	ivi „	„ „
Capo	36.°	Dell'officio delli Rettori della Comunità di Calvi, e della giurisdizione delle appellazioni	„	83
Capo	37.°	Che le questioni tra Congiunti si compromettano	„	84
Capo	38.°	Che li Forestieri siano tenuti dare una sicurtà quando vorranno litigare con Calvesi	„	85
Capo	39.°	Che le sentenze date dagli arbitri, e da altri Giudici Ordinarj siano rate, e ferme	„	86
Capo	40.°	Che li Capitoli che parlano dell'appellazione dei Rettori siano ferme	ivi „	„ „
Capo	41.°	Della giustizia che si deve servare alli forestieri	„	87
Capo	42.°	Che nessuna donna possa fare alcun obbligo, nè Istromento senza l'infrascritto consenso	ivi „	„ „
Capo	43.°	Del modo, ed ordine di pagare le Doti	„	88
Capo	44.°	Che la Comunità della Terra di Calvi sia tenuta dare al Maestro di scuola l'infrascritto salario	„	89

Capo 45°. Tavola delle scritture del Notaro del Potestà „ 90

Libro 3°

Capo 1°. Del custodire le Feste „ 92
Capo 2°. Del modo di procedere nelle cose Criminali ivi „ „ „
Capo 3°. Delle sentenze da portarsi nelle cose Criminali „ 93
Capo 4°. Che il Potestà possa inquisire sopra qualsivoglia maleficio „ 94
Capo 5°. Della pena di quelli che bestemmiano Dio, la Vergine Maria, e li suoi Santi „ 95
Capo 6°. Della pena di quelli che fanno insulto „ 96
Capo 7°. Di quelli che battono altri con armi, e senz'armi „ 97
Capo 8°. Della pena di chi presta ajuto, o favore per la morte di alcuno „ 98
Capo 9°. Della pena di quelli che danno ajuto, Consiglio, o favore ad alcuno che dà con altri ivi „ „ „
Capo 10°. Della pena di chi batte alcuno con il bastone „ 99
Capo 11°. Di quelli che percuotono con pietre ivi „ „ „
Capo 12°. Di chi batte alcuno con calci, e chi spingerà altri „ 100
Capo 13°. Di chi piglia altri per li capelli ivi „ „ „
Capo 14°. Della pena di chi piglia il Cappuccio, o Cappello,

		o Panno da Testa „	101
Capo	15.°	L'armi „	102
Capo	16.°	Che se alcuno sarà condannato di percossa, non si condanni d'insulto. ivi „	„ „
Capo	17.°	Di chi batte il Padre ivi „	„ „
Capo	18.°	Della pena di chi fa falsa moneta „	103
Capo	19.°	Della pena di chi ruba „	104
Capo	20.°	De' ladri pubblici e famosi „	105
Capo	21.°	Della pena di chi tiene alcuno in Carcere privato „	106
Capo	22.°	Della pena di chi tira sassi „	107
Capo	23.°	Della pena di chi butta sassi nella casa d'altri „	109
Capo	24.°	Della pena di chi ammazza un propinquo o un affine „	„ „
Capo	25.°	Della pena di chi irrita alcuno alla rissa „	110
Capo	26.°	Della pena di chi produce falso testimonio ivi „	„ „
Capo	27.°	Della pena di chi produce falso Istromento „	111
Capo	28.°	Della pena di chi dà il veleno, o di chi lo compone „	112
Capo	29.°	Della pena di chi dice parole ingiuriose „	113
Capo	30.°	Della pena di chi rimprovera omicidio, uccisione, o morte „	114
Capo	31.°	Della pena di chi non prova l'esecuzione del falso ivi „	„ „
Capo	32.°	Della pena di chi ruba Grano nel mietere „	115
Capo	33.°	Della pena di chi ruba in Casa „	116
Capo	34.°	Della pena di chi stupra alcuna Donna „	117
Capo	35.°	Della pena di chi fa tradire la vita ad alcuno con tradimento „	118

Capo 36.°	Della pena di chi ruba roba rubata	ivi „	„ „
Capo 37.°	Della pena di chi lascia il Marito	„	119
Capo 38.°	Che niuno che ha moglie tenga la Concubina	„	120
Capo 39.°	Che il Potestà possa punire nelle cose simili a simili	„	„ „
Capo 40.°	Delli pena delli Testimoni che non vengono a mostrare, o a giurare	„	121
Capo 41.°	Di chi ricetta alcun Bandito	ivi „	„ „
Capo 42.°	Della pena di chi batte alcun animale	„	122
Capo 43.°	Che nessuno si ponga alla tortura	„	124
Capo 44.°	Che nessuno faccia ingiuria al Potestà	„	125
Capo 45.°	Della pena di chi proibisce che non si lavori la possessione	„	„ „
Capo 46.°	Della pena che il Potestà puote	„	126
Capo 47.°	Che il Potestà non possa confinare alcuno fuori del Territorio di Calvi per parte ingiuriose	ivi „	„ „
Capo 48.°	Che li Consanguinei, Congiunti non si ammettano a far testimonianza in misfatti gravi	„	127
Capo 49.°	Della pena di chi turba alcuno nella sua possessione	„	„ „
Capo 50.°	Che il Potestà non ritenga alcuno altrove che nel Palazzo	„	128
Capo 51.°	Della pena che il Potestà può imporre alli inobbedienti	„	„ „
Capo 52.°	Della pena di chi non dà ajuto, favore, o consiglio al Potestà	„	129
Capo 53.°	Della pena di chi fa incendio	ivi „	„ „
Capo 54.°	Della pena di chi mette fuoco nella Casa, o Capanna	„	130
Capo 55.°	Della pena di chi taglia vigne	„	131

Capo 56.°	Della pena di chi leva li Termini „	132
Capo 57.°	Della pena di chi porta l'armi ivi „	„ „
Capo 58.°	Che le pene si raddoppino „	133
Capo 59.°	Che l'albergatore avvisi quelli che vogliono albergare che non portino armi „	134
Capo 60.°	Della pena di chi va dopo il terzo suono della Campana „	135
Capo 61.°	Della pena di chi taglia alberi domestici „	136
Capo 62.°	Della pena di chi scrive proteste contro la Comunità „	137
Capo 63.°	Della pena di chi piglia ragioni contro la Comunità „	„ „
Capo 64.°	Della pena di chi piglia qualche cosa da alcun Ponte „	138
Capo 65.°	Della pena di chi nega la figliazione ivi „	„ „
Capo 66.°	Che il Potestà sia tenuto avere primieramente gli indizi, che proceda per inquisizione „	139
Capo 67.°	Che non possa procedersi per inquisizione, quando a caso si fa il maleficio „	140
Capo 68.°	Della pena di chi vende la roba due volte ivi „	„ „
Capo 69.°	Della pena di chi giuoca a Dadi „	141
Capo 70.°	Che gli abitanti siano tenuti correre al rumore „	142
Capo 71.°	Della pena di chi compra roba ivi „	„ „
Capo 72.°	Che il Potestà possa conoscere in qualsivoglia modo delli furti e delle falsità „	143
Capo 73.°	Che le paci fatte tra qualsivoglia siano rate e ferme „	144
Capo 74.°	Della pena che si rimette per beneficio della pace „	„ „
Capo 75.°	Che il figlio di famiglia nelli malefici non con=	

	sentendosi il Padre possa essere in Giudizio ..	145
Capo 76.°	Della pena di chi rompe le Carceri della Comunità ..	„ „
Capo 77.°	Della pena di chi nega il maleficio, e commette giuramento ..	146
Capo 78.°	Del beneficio di chi confessa il misfatto ..	147
Capo 79.°	Della pena di chi fa congiura ivi ..	„ „
Capo 80.°	Della pena di chi fa ingiuria alle Donne che vanno a qualche fontana ..	148
Capo 81.°	Che il Giudice cerchi dalli Testimoni la causa della scienza ivi ..	„ „
Capo 82.°	Della pena di chi non prova l'accusa ..	149
Capo 83.°	Delle paci da farsi in Calvi ..	150
Capo 84.°	Della pena di chi piglia donazione da Forestieri ivi,	„ „
Capo 85.°	Della pena di chi rompe li condotti ..	151
Capo 86.°	Della pena di chi compra qualche cosa in fraude della Comunità ivi ..	„ „
Capo 87.°	Della pena di chi domanda il debito pagato ..	152
Capo 88.°	Del termine d'assegnarsi alli condannati che non hanno sicurtà ivi ..	„ „
Capo 89.°	Della pena di chi non permette che gli si faccia il pegno ..	153
Capo 90.°	Che niuno che non sia continuo abitatore della Terra di Calvi possa pascolare con bestie nelli monti della Comunità di Calvi ivi ..	„ „

Capo 91.°	Che niuno venda alcuna possessione ad alcun Forestiero senza l'infrascritta sicurtà	„	155
Capo 92.°	Della pena di chi ricetta banditi della Chiesa, e della Comunità di Calvi	„	156
Capo 93.°	Della pena di chi fa brutezze in Palazzo	ivi „	„ „
Capo 94.°	Che la pena nelli malefici e nei danni dati si raddoppi alli Forestieri	„	157
Capo 95.°	Di chi impedisce al Potestà, e suoi Ufficiali fare il loro officio	ivi „	„ „
Capo 96.°	Che nessun Calvese vada per Ambasciatore ad alcuno per parte della Comunità se fosse Avvocato, o Procuratore di alcun Calvese o forestiero	„	158
Capo 97.°	Della pena che può imporre ed esigere il Potestà, e suoi Ufficiali contro gli appuntati che non fanno Custodia	ivi „	„ „
Capo 98.°	Della pena di chi esce da Calvi altrove che per la Porta	„	159
Capo 99.°	Che nessuno faccia sicurtà ad alcun forestiero	„	160
Capo 100.°	Di chi parla, o conversa con Ribelli	ivi „	„ „
Capo 101.°	Delle abolizioni	„	161
Capo 102.°	Del modo di Maritare, e di non Maritare	„	162

Libro 4.°

Capo 1.°	Della pena di chi coglie l'uve	„	163
Capo 2.°	Della pena del Forestiero che fa danno	ivi „	„ „
Capo 3.°	Della pena di chi coglie i frutti	„	164
Capo 4.°	Della pena di chi leva li pali nella vigna d'altri	ivi „	„ „
Capo 5.°	Della pena di chi fa danno nella roba altrui	„	165
Capo 6.°	Della pena di chi fa danno nell'Orto, Canepina e Canneto	„	166
Capo 7.°	Della pena di chi fa danno con bestie grosse	„	„ „
Capo 8.°	Delle Bestie che passano per strada	„	167
Capo 9.°	Che se alcuno sarà accusato di più bestie che non ha possa scusarsi	ivi „	„ „
Capo 10.°	Della pena di chi miete nel seminato	„	168
Capo 11.°	Della pena dei Polli che fanno danno	ivi „	„ „
Capo 12.°	Della pena di chi fa danno nelle cose dei forestieri	„	169
Capo 13.°	Della pena di chi taglia alberi nelli Cantoni delli Cantonieri	ivi „	„ „
Capo 14.°	Che niuna persona possa costringersi oltre che nella Sala di Palazzo per il danno dato	„	170
Capo 15.°	Che niuna persona che non sia allibrata nella Comunità di Calvi, e non pagherà dazi non possa tagliar legna dentro la Tenuta della Terra di Calvi	„	„ „

Capo 16.°	Della pena di chi fa danno con bestie minute	„	171
Capo 17.°	Che il Potestà della Terra di Calvi sia tenuto andare personalmente a ricercare li Termini che sono tra la Comunità di Calvi, ed altri luoghi e Terre convicine	„	173
Capo 18.°	Della pena di chi taglia nella selva della Comunità	„	174
Capo 19.°	Della pena di chi tiene bestie minute fra li confini da dichiararsi nel seguente Capitolo	ivi „	„ „
Capo 20.°	Della pena di chi guasta i limiti	„	176
Capo 21.°	Che sia lecito a Forestieri abitanti nella Terra di Calvi e suo distretto pascere con bestie minute nel distretto di detta Terra di Calvi	ivi „	„ „
Capo 22.°	Della pena di chi guasta roba comune	„	177
Capo 23.°	Della pena di chi fa danno nelle possessioni dei Calvesi fuori del distretto di Calvi	ivi „	„ „
Capo 24.°	Delli Spigaroli	„	178
Capo 25.°	Della pena di chi taglia nella selva detta le Tole	ivi „	„ „
Capo 26.°	Che niuno faccia carbone nella selva	„	179
Capo 27.°	Che niuno cavi sassi dalle fornaci della Valliella	ivi „	„ „
Capo 28.°	Che a ciascuno sia lecito segnare un pezzo di terra di quattro sodi	„	180

Capo 29°.	Che niuno tenga nella Terra di Calvi, e suo distretto non più di sette porci	ivi "	" "
Capo 30°.	Che dei danni dati si creda all'accusatore d'una bestia solamente	"	181
Capo 31°.	Della pena di chi taglia Canne d'altri, e fa le sue frondi	ivi "	" "
Capo 32°.	Della pena di chi caccia nelle Vigne	"	182
Capo 33°.	Che niuno ardisca tagliare Cerque nel luogo infrascritto	ivi "	" "
Capo 34°.	Che niuno faccia Cese nei monti della Comunità senza licenza delli Rettori	"	183
Capo 35°.	Che le stime o bollette non possano esigersi passati li due anni	ivi "	" "
Capo 36°.	Che il danno dato studiosamente si raddoppj	"	184
Capo 37°.	Della pena di chi fa danno nel monte di Sardone	ivi "	" "
Capo 38°.	Della pena di chi fa danno nel Grano, Olive, Vigne, e legumi con l'infrascritte pene	"	185
Capo 39°.	Della pena di chi fa carbone nelli luoghi infrascritti	"	" "

Libro 5.°

Capo 1.°	Della pena di vendere il vino a minuto "	187
Capo 2.°	Della pena di chi vende il vino a misure non piene.	188
Capo 3.°	Della pena di chi butta qualche sozzura dalla finestra ivi "	" "
Capo 4.°	Che nessuno faccia sozzura nella Piazza della Comunità "	189
Capo 5.°	Che ciascuno che ha possessioni confinanti con le strade pubbliche debba tagliare le fratte "	190
Capo 6.°	Che il Calvese da settant'anni in su, e da cinquantaquattro in giù non sia tenuto far la guardia nella Terra di Calvi "	191
Capo 7.°	Che le cisterne e fontane della Comunità si risarcischino ivi "	" "
Capo 8.°	Dell'acqua che si butta per il Distretto di Calvi, che debba andare per li luoghi consueti "	192
Capo 9.°	Della pena di chi tiene le strade della Comunità, o vicenevoli occupate ivi "	" "
Capo 10.°	Che chiunque che vende Carni debba tenere le bilancie aggiustate "	193
Capo 11.°	Che li Macellari siano tenuti far carne tre volte la settimana "	194
Capo 12.°	Che li confini della selva Suina si ricerchino ogni	

	anno due volte	„	195
Capo 13°.	Della pena di chi non paga li Dazi	ivi „	„ „
Capo 14°.	Che le misure della Dogana si vendano al più offerente	„	196
Capo 15°.	Che tutti gli abitanti nella Terra di Calvi, o suo distretto, o che abbia possessioni, siano forzati pagare li dazi	„	197
Capo 16°.	Che li forestieri che verranno ad abitare in Calvi siano con tempo limitato essenti dal peso personale	„	198
Capo 17°.	Che chi non ha libbra nel Catasto, paghi mezzo dazio, o fuoco	„	199
Capo 18°.	Per quanto prezzo li fornari siano tenuti cuocere il pane	ivi „	„ „
Capo 19°.	Della pena di chi fa e tiene fosse appresso il muro della Comunità, e di chi impedisce il corso dell'acqua a dette fosse	„	200
Capo 20°.	Che il Potestà sia tenuto far dare ciascuna cosa relitta alli Frati di S. Francesco	ivi „	„ „
Capo 21°.	Delle oblazioni ed elemosine da darsi alli Frati di S. Francesco	„	201
Capo 22°.	Che la strada da piè Calvi, e qualsivoglia strada si accomodi dalli convicini	ivi „	„ „
Capo 23°.	Che niuno ardisca vendere alcuna possessione a chi non è soggetto alla Comunità di Calvi.		202

Capo 24.º	Che se alcuno mariterà figlia, sorella, o altra non possa darli oltre la dote sua per mobili di più di quello che gli si contiene	"	203
Capo 25.º	Che li Macellari siano tenuti vendere le Carni due quattrini meno di quello che le vendono li Narnesi	ivi "	" "
Capo 26.º	Della pena di chi vende carni morticine, ed una sorte di carni per l'altra	"	204
Capo 27.º	Che li Macellari siano tenuti giurare di eserci_tare l'arte loro fedelmente	"	205
Capo 28.º	Che li Macellari non possino pesare nè capo, nè piedi dell'animale	ivi "	" "
Capo 29.º	Di chi butta bestia morta, e delli Macellari che tengono castrati nella Terra di Calvi fuori dei Confini	"	206
Capo 30.º	Della pena di chi guasta le fosse concesse alli Frati di S. Francesco	"	207
Capo 31.º	Che li vicoli si rimondino	ivi "	" "
Capo 32.º	Della bestia morta che si butta in Calvi	"	208
Capo 33.º	Della pena di chi fa sozzura vicino alle fontane.		" "
Capo 34.º	Che si aggiusti la fontana della Costa guasta, e qualsivoglia altra fontana	"	209
Capo 35.º	Della pena di chi non taglia le fratte	"	210
Capo 36.º	Che niuno metta alcun albero vicino la posses_		

	sione di alcuno suo vicino	ivi „	„	„
Capo 37.º	Dell'accrescimento da farsi alli Frati di S. Francesco	„	211	
Capo 38.º	Della cera da darsi alle Chiese di Santa Maria, di San Francesco, e di Sant'Andrea	„	212	
Capo 38.º	Della gabella delle bestie	ivi „	„	„
Capo 39.º	Che si faccia il fontanile nella fontana del Poggiuolo	„	213	
Capo 41.º	Che a ciascuno sia lecito cercare per l'acqua	„	214	
Capo 42.º	Che niun Calvese possa donare li beni della Comunità	ivi „	„	„
Capo 43.º	Che niuno non soggetto della Terra di Calvi, e suo Distretto faccia l'orto	„	215	
Capo 44.º	~~Che ciascuno che ha possessioni nella~~ Terra di Calvi e suo Distretto faccia l'orto	ivi „	„	„
Capo 45.º	Che sia lecito alli molinari e fornari andare col lume di notte	„	216	
Capo 46.º	Che la libbra della Comunità si corregga	„	„	„
Capo 47.º	Che ciascuno possa condurre l'acqua nella sua possessione	„	217	
Capo 48.º	Delle strade Comunali e fontane che stanno nel Distretto di Calvi d'accomodarsi	„	218	
Capo 49.º	Delle forme da farsi nella strada della Valle, e dell'accomodare l'istessa strada	ivi „	„	„

Capo 50.º	Della pena di chi leva la grascia dalla Terra di Calvi „	219
Capo 51.º	Che niuno possa buttare l'acqua del molino per la Terra di Calvi „	220
Capo 52.º	Che niuno giuochi a cacio, o a ruzzica nelli luoghi infrascritti ivi „	„ „
Capo 53.º	In qual tempo sia lecito cavare acqua dalla citterna Comune „	221
Capo 54.º	Che li molinari, ed altre persone che misurano l'oliva debbano tenere misure ferrate e giuste. „	222
	La pubblicazione del presente statuto della Terra di Calvi „	223

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

31/21
250

AR